

*“La manifestazione del vento del pensiero non è la conoscenza;
è l'attitudine a discernere il bene dal male, il bello dal brutto...”*

H. ARENDT, La banalità del Male

*“Dal che si potrebbe concludere che più un bugiardo ha successo,
più gente riesce a convincere, più è probabile che finirà anche lui
per credere alle proprie bugie.”*

H. ARENDT, La menzogna in politica

*“Sono le scelte che facciamo...che dimostrano quel che siamo
veramente, molto più delle nostre capacità.”*

J.K. ROWLING, Harry Potter e la Camera dei Segreti

INDICE

INTRODUZIONE

I° CAPITOLO: PROFILI CRIMINOLOGICI (Una teoria) [pag. 7]

- 1.1 *Criminalità trasmessa*
- 1.2 *Le indagini*
- 1.3 *Tre casi di imprese “delinquenti abituali”*
- 1.4 *Le violazioni tipiche*
- 1.5 *Colletti bianchi e crimine organizzato: un legame che funziona*

II° CAPITOLO: EVOLUZIONE “EUROPEA” DEL FENOMENO [pag. 44]

- 2.1 *Una criminalità transnazionale*
- 2.2 *Financial Crime in Europe: Una panoramica europea*
- 2.3 *Alcuni esempi di criminalità economica “dei nostri tempi”*
- 2.4 *Nuove forme globalizzate di criminalità economica*
- 2.5 *Profilo del criminale economico*

III° CAPITOLO: UN FENOMENO ITALIANO [pag. 82]

- 3.1 *Gli scandali economici tra fine Ottocento e inizio Novecento*
- 3.2 *Lombrosiani e “white-collar crime”*
- 3.3 *Corsi e ricorsi storici*
- 3.4 *Il post Tangentopoli: un'occasione mancata*
- 3.5 *“Senso dello Stato” e prospettive future*

IV° CAPITOLO: PROFILI RIEDUCATIVI NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA [pag. 117]

- 4.1 *Sistema sanzionatorio e scopi rieducativi*
- 4.2 *Il trattamento (rieducativo) penitenziario*
- 4.3 *L'affidamento in prova al servizio sociale*
- 4.4 *L'affidamento in prova al colpetto bianco*

CONCLUSIONE

INTRODUZIONE

“White-Collar Crime”: un termine tanto affascinante quanto complicato. Il mio lavoro è frutto di una curiosità personale che ho maturato durante il corso di Criminologia del professor Melossi, nell’ambito delle lezioni dedicate a Edwin Sutherland. Una curiosità che è stata fomentata, successivamente, durante il corso di Diritto Penitenziario del professor Pavarini, nell’ambito dello studio dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti dei c.d. “colletti bianchi”. I colletti bianchi sono coloro che, negli anni Trenta del secolo scorso, “portavano la camicia”. La classe privilegiata, dirigenziale, politica e amministrativa della società; una classe che ha sempre goduto, nell’immaginario collettivo, di una relativa o quasi totale impunità. Sutherland richiamò per la prima volta l’attenzione sul tema del crimine dei colletti bianchi in occasione del discorso presidenziale da lui tenuto nel 1939 alla conferenza della Società Americana di Sociologia. Dopo aver passato in rassegna i reati commessi dalle imprese, egli concluse affermando che si trattava di comportamenti non molto diversi da crimini comuni quali i furti e le rapine, sui quali di solito si appuntano le apprensioni della collettività e l’attenzione delle agenzie del controllo penale. Sutherland pose l’accento anche sulla dannosità del crimine dei colletti bianchi. In ambito italiano dobbiamo a Lombroso e ai suoi seguaci le prime riflessioni sulla criminalità economica e, soprattutto, bancaria dell’Italia unificata. Le stesse riflessioni che suscitarono scandalo e apprensione presso le alte cariche della società che, per la prima volta, iniziano a vedere compromessa la propria posizione. Scandali su scandali che si susseguono, come una cascata di eventi che sembra non avere fine. Mi sono mosso all’interno di un terreno scomodo, fatto di mezze verità e di informazioni difficili, tutt’ora, da reperire. I dati che sono stati raccolti provengono dai mezzi di informazione o da materiali raccolti faticosamente nelle ricerche svolte dagli autori citati. La mia analisi è basata su un approccio criminologico e, in ultima istanza, prende in considerazione l’ambito penitenziario.

Le ragioni dell'influenza che Sutherland ha esercitato a livello mondiale per gli studiosi della materia, deriva dal principio che, per analizzare il comportamento criminale, non contano le differenze individuali, ma piuttosto l'ambiente che gli individui frequentano,; che i valori si apprendono e si assumono dall'habitat sociale; che esiste una sorta di determinismo nelle scelte comportamentali dei singoli, connesso alle relazioni interpersonali. La scoperta della criminalità economica potrebbe apparire del tutto ovvia oggi, ma non lo era nel 1940. La criminalità economica si è evoluta rapidamente, i delitti dei potenti dimostrano che il comportamento criminale può essere determinato da una serie di variabili e, allo stesso tempo, da una serie di variabili opposte: lo studio della criminalità dei potenti ha permesso di svelare i meccanismi che facilitano l'illegalità imprenditoriale, quella politica e amministrativa. Vi sono, oggi, difficoltà notevoli nel definire crimine del colletto bianco, crimine economico e crimine organizzato. Soprattutto i primi due, tendono ormai ad essere considerati sinonimi. Da un lato, queste difficoltà si devono alla straordinaria varietà di forme sotto le quali questi crimini si presentano; dall'altro, le difficoltà sono generate dalla stessa disciplina accademica che dovrebbe fornire definizioni illuminanti.

Inevitabilmente l'umanità si evolve: lo sviluppo tecnologico, giuridico, sociale e culturale porta inevitabili conseguenze anche nello sviluppo della criminalità; ed ecco che i confini entro cui racchiudere questa categoria non sono più così netti come in passato. L'evoluzione teorica, molto ben argomentata dal professor Ruggiero e dal professor Martucci, mostra come il fenomeno "*white-collar*" non sia radicato solo a livello commerciale e industriale, ma anche burocratico e amministrativo. La vera differenza che emerge nell'evoluzione della criminalità dei colletti bianchi, anche rispetto ai lavori pionieristici di Lombroso e Sutherland, sta nel fatto che i processi di apprendimento criminale appaiono attraversare i confini tra i gruppi e il sapere criminale trasmettersi a una varietà eterogenea di attori. Emerge, soprattutto, la volontà di conservare il potere e la posizione, ad ogni costo e a dispetto di qualsiasi codice etico e morale. Una categoria di delinquenti che non è certo figlia della povertà, che ruba al povero come al

ricco, che froda le aziende e i consumatori. In un mondo globalizzato dove l'unico parametro condiviso è quello finanziario, poteri multinazionali senza controllo, traffici illeciti planetari, costituiscono manifestazioni di una realtà che il cittadino medio avverte come incombente ma allo stesso tempo remota, come la visione un lampo durante una tempesta.

In ambito italiano, la mia analisi si ferma allo scandalo Parmalat. Non ho voluto procedere oltre soprattutto per mancanza di elementi definitivi che mi consentissero di esprimere un giudizio o una conclusione. Dagli scandali citati nel mio lavoro, ho preso spunto per sviluppare l'ultimo capitolo della tesi, che si concentra su alcune pronunce di tribunali di sorveglianza (Milano e Bologna) e della Corte di Cassazione. Ho ritenuto necessario accennare al quadro del sistema sanzionatorio del nostro ordinamento, nonché alle principali direttive in tema di trattamento rieducativo del condannato. In particolare, poi, ho preso in considerazione la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in questo ambito: l'affidamento in prova al servizio sociale. Oltre che essere la misura più richiesta da parte dei condannati dal colletto bianco, ritengo che sia la misura più efficace, in un'ottica rieducativa. Ottica rieducativa nei confronti di chi dovrebbe già essere integrato, anzi "iper-integrato". Nella produzione giurisprudenziale dei tribunali di sorveglianza, sembra proprio che la concessione di questa misura alternativa non sia affatto facile e scontata, anzi subordinata ad una verifica e ad una osservazione della personalità del reo affatto superficiale: una verifica severa e necessaria, oggi più che mai.

Questo lavoro vuole essere un approfondimento trasversale sulla criminalità dei potenti e dell'alta società, un'analisi teorica supportata da riferimenti empirici come i numerosi casi (spesso celeberrimi) che si rintracceranno nella lettura. Non assumo la pretesa di aver trovato una soluzione ad un problema che ha assunto caratteri internazionali e complicatissimi, variegati e multiformi. Semplicemente intendo illustrare dove e come siano nate le prime teorie che hanno analizzato il fenomeno, innescando una serie di riflessioni che hanno portato ad analisi ancora più approfondite. Negli ultimi anni si è quasi rinunciato

ad adottare una definizione e una teoria unica per le tipologie di crimini in questione, preferendo concentrare le proprie forze nell'analisi dei casi e nello studio di strategie sia difensive che offensive. Siamo solo all'inizio, nonostante qualcosa si sia già mosso a livello politico e legislativo, ma il percorso da fare è lungo e tortuoso, anche solo per potersi semplicemente difendere dalla criminalità "*white-collar*". Tuttavia qualcosa si è mosso. In particolar modo nell'azione e nel ruolo consapevole dei mezzi d'informazione, che sollevano e agitano le coscienze popolari.

Specialmente in periodi come quello che stiamo attraversando in questi anni, di grandi crisi economiche e finanziarie, l'abuso di fiducia e potere non può essere tollerato. Sempre che venga individuato.

CAPITOLO 1

PROFILI CRIMINOLOGICI (una teoria)

Prima di entrare nel merito della questione, ritengo fondamentale ricordare brevemente il periodo storico in cui si sviluppò la teoria del “*white-collar crime*”. Si parla degli Stati Uniti del primo dopoguerra, quando gli USA diventarono la prima potenza economica mondiale e raggiunsero livelli di ricchezza molto più alti di quelli dell'Europa. Fra il 1922 e il 1928 la produzione industriale era cresciuta del 64% rispetto al magro 12% del decennio precedente. La diffusione della seconda rivoluzione industriale implicò produzione di massa in tutti i settori mentre la nascita di nuove forme di distribuzione, di nuove tecniche pubblicitarie e della possibilità di acquistare i prodotti a rate, favorì il consumo di massa. Nel corso degli anni venti l'investimento in borsa era diventato un fenomeno di massa: sempre più persone investivano i propri risparmi acquistando azioni per poi rivenderle poco dopo incassando la differenza. Nel 1925 nella Borsa di New York si trattavano 500.000 azioni salite a 1.100.000 nei primi mesi del 1929. Inoltre, fra il 1927 e il 1929, il valore delle azioni raddoppiò.

L'euforia speculativa di *Wall Street* crollò improvvisamente il 24 ottobre 1929 (il "giovedì nero") quando vennero ceduti milioni di azioni con un ribasso delle quotazioni apparentemente inarrestabile. L'amministrazione Hoover, insediatasi da appena pochi mesi, non fu in grado di affrontare con misure adeguate la crisi: la disoccupazione arrivò a toccare punte del 20%, le industrie chiusero mentre migliaia di banche, non rimborsate dei prestiti concessi, fallirono, scatenando il panico fra i risparmiatori.

Nel 1932 Franklin Delano Roosevelt diventò Presidente e inaugurò un periodo del tutto nuovo per gli Stati Uniti, il famoso *New Deal*: un nuovo patto per i cittadini americani. Un patto all'interno del quale “poteri sociali massicci d'intervento e di controllo dell'economia non erano però accompagnati da politiche di pubblicizzazione e di nazionalizzazione della proprietà privata” (Melossi, 2002). Il diritto basato sulla proprietà privata aveva fallito, andava quindi instaurandosi un nuovo diritto governativo di controllo politico delle grandi

aziende. L'intento delle grandi aziende, soprattutto pubblicitarie, era quello di trasformare le masse, protagoniste politiche dello sviluppo storico, in consumatori: un'omologazione culturale senza precedenti. Dal punto di vista del potere, assistiamo al passaggio da un controllo del potere armato a un controllo "sociale", ben più efficace, in quanto molto più democratico.

1.1 Criminalità "trasmessa"

L'America delle opportunità: gli Stati Uniti da sempre rappresentano un vero e proprio Paese d'immigrazione. La scuola di Chicago ben colse gli aspetti più importanti di questo processo. Certo gli Stati Uniti riuscirono a cogliere le opportunità che scaturivano da così tanto capitale umano, e non respinsero l'ondata migratoria. Questo ovviamente non fu un processo indolore. Le teorie del conflitto legate al tema migratorio sono varie, ma, in particolare, vorrei ricordare la teoria di Edwin Sutherland: un conflitto tra sistemi diversi di enunciati, in particolare quelli concernenti le norme penali. A mio avviso una concezione ideale per la società nordamericana del tempo, che vedeva al proprio interno numerose correnti migratorie e diversi gruppi etnici. Si tratta della teoria delle "associazioni differenziali", una teoria dell'apprendimento dei comportamenti attraverso processi comunicativi d'interazione. In particolare l'apprendimento di motivazioni e razionalizzazioni che incoraggiano la violazione del diritto penale: un conflitto normativo in una società caratterizzata dalla contemporanea presenza di numerosi sistemi normativi, appartenenti a diverse etnie e gruppi sociali. Il delinquente diventa tale quando ai suoi occhi la violazione del diritto penale è più favorevole rispetto alla sua osservanza, un processo che è il medesimo per il criminale di professione come per un membro qualsiasi della società: l'individuo, chiunque egli sia, può trovarsi in un dilemma morale derivante dalla sua appartenenza a una determinata collettività, associazione o gruppo. Parliamo di un processo di apprendimento di tecniche devianti, motivazioni, razionalizzazioni, atteggiamenti "moralì" dell'individuo, individuabili grazie ai quattro parametri di frequenza, durata, priorità e intensità.

Nell'elaborazione delle teorie generali sul comportamento criminale, i criminologi americani hanno comunemente indirizzato la propria attenzione verso le classi socio-economiche inferiori, attribuendo così grande importanza alla povertà e alle condizioni sociali come cause della criminalità. Il presupposto comune era costituito dall'assunto per cui la criminalità potesse essere spiegata attraverso patologie sociali e personali, dalla povertà ai deficit biologici, intellettivi ed emotivi. La tesi di Edwin Sutherland è finalizzata a invalidare queste teorie sul piano empirico: non sono coerenti con i dati riguardanti il comportamento criminale. La teoria delle associazioni differenziali fu introdotta nel 1939 in "*Principles of Criminology*": partendo dal presupposto dell'esistenza di diversi gruppi culturali, Sutherland affermò che la delinquenza è appresa, ossia che si diventa delinquenti a causa di contatti con modelli che propongono definizioni favorevoli alla violazione di norme giuridiche. In particolare:

- 1) Il comportamento criminale è appreso per mezzo di processi di comunicazione con altre persone e all'interno di relazioni dirette;
- 2) Si apprendono tecniche, motivazioni e atteggiamenti a partire dall'interpretazione dei principi sanciti dalla legge;
- 3) Si diventa delinquenti quando le interpretazioni contrarie al rispetto della legge sono prevalenti rispetto a quelle favorevoli;
- 4) Le associazioni differenziali possono variare in rapporto alla frequenza, alla durata, alla priorità e all'intensità del contagio;
- 5) Il processo di apprendimento criminale implica gli stessi meccanismi che sarebbero chiamati in causa in qualsiasi altro tipo di apprendimento.

(Ceretti, Merzagora, 1986).

Sutherland, dati alla mano, argomentò in modo deciso che negli Stati Uniti, le statistiche dei tribunali minorili rivelavano che circa l'85% dei giovani delinquenti erano ragazzi, mentre il 15% ragazze. Non solo ragazzi e ragazze risultavano, ovviamente, ugualmente poveri; ma Sutherland notò anche come molti abitanti di zone di frontiera, nonostante la povertà che li affliggeva, registravano livelli bassi di criminalità. Come spiegare, inoltre, la criminalità delle alte sfere della società, evidentemente prive di quel degrado e di quella povertà socio-

economica che secondo gli studiosi del tempo erano le uniche spiegazioni possibili della criminalità?

Proprio da questa domanda Sutherland cercò di dimostrare la sua teoria universale della criminalità, da questa domanda inizia la scoperta del fenomeno “*white-collar*”: una nuova visione della criminalità, quella della “gente per bene”, dei dirigenti, del mondo finanziario ed economico. Parlare di scoperta potrebbe apparire esagerato, agli occhi di un cittadino del nostro secolo, ma sicuramente non lo era negli anni '40, quando Sutherland iniziò il suo lavoro pionieristico. Lo stereotipo dell'America del tempo identificava la criminalità nei soli reati “convenzionali”; lo stereotipo indicava nelle classi inferiori la percentuale maggiore del crimine: un crimine solo perseguito e punito, che ignorava il numero oscuro dei reati; quel numero oscuro che costituisce la maggior parte della criminalità totale. L'Autore promuove uno spostamento dell'attenzione legata al modello del consenso, per dirigerla al modello del conflitto.

Non è per nulla casuale che Sutherland scriva di criminalità economica dopo la crisi del '29, che inaugurò una stagione di perdita del prestigio e della rispettabilità del mondo degli affari che fino a quel momento aveva vissuto una sorta di immunità giuridica e morale. La teoria dei colletti bianchi serviva, inoltre, a screditare definitivamente le teorie criminologiche delle patologie sociali e biologiche (basti pensare alla teoria dell'anomia di Merton e alle teorie di Cesare Lombroso). Tutto parte dal concetto di associazione differenziale: l'effettiva partecipazione al comportamento criminale è il risultato dell'interazione tra due associazioni, una criminale e l'altra no. Non vi è posto per atteggiamenti neutrali nei confronti della delinquenza (Sutherland, 1942). Inoltre possono essere apprese tecniche del comportamento criminale, ma molte di esse non sono diverse dal comportamento non-criminale: il più importante degli elementi è la valutazione e l'interpretazione di un comportamento. La componente individuale è in relazione causale col comportamento delittuoso solo se condiziona anche un'associazione di persone. Tornando alle patologie sociali ed economiche, queste non sono fattore causale del reato; piuttosto i rapporti sociali e interpersonali che talvolta

si accompagnano alla povertà, talvolta alla ricchezza e talaltra a entrambe.

Le statistiche giudiziarie del tempo avevano la pretesa di dimostrare che il delitto avesse maggiore incidenza nelle classi inferiori rispetto a quelle superiori, ma, come si è già detto, queste statistiche si riferivano a reati che venivano a conoscenza di polizia e magistratura in modo “convenzionale”: non c'è il minimo accenno al numero oscuro o al mondo finanziario. I diversi tipi di reato del colletto bianco consistevano soprattutto in violazioni della fiducia accordata in modo più o meno esplicito. Soprattutto il costo in termini economici di tali delitti era alto tanto quanto quello di tutti i reati abitualmente definiti come “convenzionali”. Sutherland cita spesso il caso di un funzionario di una catena di supermercati che si appropriò in un anno di 600.000 dollari, cifra che corrisponde a sei volte le perdite che i supermercati di quella catena avevano avuto in seguito ai cinquecento tra furti e rapine subiti in quell'anno. Il danno economico dei delitti dei colletti bianchi, per quanto grave, è da considerare senz'altro meno allarmante della profonda ferita inferta alla fiducia che una parte considerevole della popolazione ha sempre nutrito nei confronti delle alte sfere della società. Questa è una constatazione che ricorrerà sempre nella mia trattazione: i più grandi scandali economico-finanziari e le più gravi accuse mosse al mondo economico-finanziario sono sempre riferite ad un periodo storico in cui la fiducia tra popolazione e alte sfere della società è profondamente messa in discussione. Se ci pensiamo bene, d'altronde, c'è poco di cui meravigliarsi: l'abuso di fiducia è inaccettabile nel momento del bisogno.

Per meglio individuare questa tipologia di reati, Sutherland argomenta in quattro punti le azioni da intraprendere:

- 1) È necessario considerare altre agenzie di controllo, oltre ai tribunali, in quanto questi ultimi non sono gli unici a prendere decisioni ufficiali in merito alla violazione della legge penale; in particolare ci si riferisce ad uffici e commissioni amministrative;
- 2) Il criterio dovrebbe essere quello della possibilità di essere condannati,

non già l'effettiva condanna. I criminologi, si afferma, non dovrebbero esitare a occuparsi di una persona che commette reati, anche se non ha mai subito condanne: allo stesso modo ci si deve comportare nel caso dei colletti bianchi, qualora si abbiano prove convincenti per ritenere che abbiano commesso reati; queste prove possono emergere nel corso di cause civili, ad esempio quelle proposte da azionisti di società o nelle cause per violazione di brevetti;

- 3) Un comportamento dovrebbe essere definito criminale anche quando ci si sottrae alla condanna solo a causa delle pressioni esercitate sul tribunale o sull'agenzia sostitutiva. In molte città, i gangsters e gli appartenenti ad associazioni criminali sono sempre stati relativamente immuni da condanne proprio per le loro pressioni. Allo stesso modo, i colletti bianchi godono di relativa immunità, grazie alla comune estrazione di classe con i giudici e al potere di influenzare le decisioni giudiziarie e amministrative. Si parla, a tal proposito, di "pregiudizio di classe";
- 4) Anche i complici dei reati dei colletti bianchi dovrebbero essere accomunati nella definizione di delinquenti, così come viene fatto per tutti gli altri reati. (Ceretti, Merzagora, 1986).

Tuttavia gli stessi criminali di professione, grazie al potere politico ed economico di cui dispongono, si sottraggono alla condanna e all'arresto più facilmente dei criminali dilettanti oppure occasionali, che di tale potere sono pressoché privi (Sutherland, 1937). A conferma di quanto sostenuto, riporto un fatto di cronaca: la Dryden Press, la casa editrice che pubblicò l'opera di Sutherland nel 1949, all'ultimo momento non ebbe il coraggio di lasciare nel testo i nomi delle società responsabili degli illeciti. Nondimeno la casa editrice riuscì a imporre il proprio punto di vista (dovuto a un rischio di denuncia per diffamazione) e i nomi delle società furono omessi. Sutherland sapeva che il decorrere della prescrizione gli avrebbe consentito di pubblicare la versione integrale dell'opera a partire dal 1953. Tuttavia, l'11 Ottobre 1950 fu ucciso da un colpo apoplettico. Un potere difficile da combattere, quello dei criminali

“*white-collar*”; a differenza di quanto accade per i crimini comuni, le vittime di illeciti dei colletti bianchi spesso non si rendono conto del danno subito. Il crimine dei colletti bianchi può essere scoperto soltanto se sono gli organi pubblici a prendere l’iniziativa. Tra crimini comuni e crimini dei colletti bianchi la differenza sta nell’applicazione della legge penale, dovuta in maggior parte alla differenza sociale dei criminali.

Il vero elemento di contrasto è dato dalla caratteristica delle vittime di questi crimini. Da un lato, infatti, abbiamo dei criminali facoltosi, potenti e ricchi, dall’altro vittime deboli: consumatori, piccoli azionisti e risparmiatori poco organizzati. Per dirla con Sutherland: è come rubare una caramella a un bambino. Ma è proprio questa differenza di potere che rende i criminali di cui stiamo parlando degli “*untouchables*”. Sembra sempre più evidente, allora, che la povertà non possa spiegare la criminalità: stiamo parlando di criminali che non sono cresciuti in “*slums*”, in condizioni di povertà o di disagio sociale. La delinquenza sistematica è appresa in associazione diretta o indiretta con coloro che già sono criminali e coloro che apprendono questo comportamento criminale non hanno contatti frequenti e stretti con il comportamento conforme alla legge (Ceretti, Merzagora, 1986).

I colletti bianchi crescono in buone oppure ottime famiglie, si laureano con ideali grandiosi nelle migliori università e improvvisamente, senza nemmeno rendersene conto, iniziano a delinquere nella routine quotidiana di un mondo che è profondamente corrotto. L’associazione differenziale culmina nel delitto perché la società non è organizzata perfettamente contro questo tipo di comportamento. Negli affari, le regole del gioco entrano in conflitto con le norme giuridiche. Sutherland parla a tal proposito di “disorganizzazione sociale”: le organizzazioni degli imprenditori e le commissioni anticrimine, composte da uomini d’affari e da professionisti, condannano i furti, le rapine e le piccole truffe ma ignorano i reati dei membri delle loro organizzazioni (Ceretti, Merzagora, 1986).

Possiamo quindi affermare che:

- a) la delinquenza del colletto bianco è vera e propria violazione della legge penale;
- b) essa differisce dalla delinquenza della classe inferiore perché è diversa l'applicazione della legge penale;
 - 1) le teorie criminologiche del tempo¹ sono invalidate da Sutherland per tre ragioni:
 - si basano su campioni non rappresentativi ma influenzati negativamente dalla condizione socio-economica;
 - 2) non si applicano ai delinquenti dal colletto bianco,
 - 3) non spiegano nemmeno la criminalità della classe inferiore;
- c) è necessaria una teoria del comportamento criminale che spieghi la delinquenza del colletto bianco e quella convenzionale: le teoria dell'associazione differenziale e della disorganizzazione sociale permettono di farlo.

1.2 Le testimonianze

Prima di analizzare con attenzione i casi esaminati e proposti da Sutherland, vediamo alcuni resoconti biografici che mostrano chiaramente i meccanismi dell' "iniziazione" alla criminalità "white-collar". Le testimonianze raccolte dall'Autore indicano che tale criminalità trova la propria genesi nello stesso processo generale che è alla base degli altri comportamenti criminali e, quindi,

¹ In particolare: gli studi dell'atavismo lombrosiano, l'idea dello sviluppo dell'individuo criminale che si arresta a uno stadio anteriore rispetto allo sviluppo della specie umana. Questi individui forniscono quindi la possibilità di individuare le stigmate fisiche della devianza. Il criminale è individuabile da alcuni fattori quali: lo spessore maggiore delle ossa craniche, lo sviluppo accentuato delle mandibole, la pelle più scura, il pelo folto e arricciato e, naturalmente, la celeberrima fossetta occipitale. Questi ed altri caratteri uniti all'accidia, alla imprevidenza, alla viltà alternata al coraggio, la vanità ecc... evidenziano, per Lombroso, la devianza (Lombroso, 1876). La teoria mertoniana dell'anomia esplora, invece, il rapporto tra il livello culturale e quello strutturale di un determinato contesto sociale, giungendo a spiegare un adattamento individuale di tipo deviante come risultato di fenomeni di attrito, tensione e conflitto tra questi livelli.

nell'associazione differenziale: un comportamento appreso a contatto con individui che definiscono favorevolmente tale adesione alla delinquenza.

Resoconto 1) Un giovane uomo d'affari di Chicago indotto a violare la legge:

“All’epoca in cui mi diplomai, ero infarcito dagli ideali di onestà[...]che avevo appreso in famiglia, a scuola[...]il mio primo lavoro dopo gli studi fu la vendita di macchine da scrivere. Mi accorsi subito che le macchine non erano vendute a prezzo uniforme e che un cliente disposto ad aspettare e a tirare sul prezzo poteva pagare la metà del loro valore di listino. Pensai che fosse un’ingiustizia[...]Quando andai dal direttore per dirgli che la cosa mi sembrava disonesta e che me ne sarei andato immediatamente, quello mi guardò come se fossi un pazzo[...]Passò un bel po’ di tempo prima che riuscissi a trovare un altro lavoro. Nell’attesa mi capitò di incontrare alcuni vecchi compagni di scuola, che mi raccontarono esperienze analoghe alla mia. Dissero che se si fossero mantenuti rigorosamente onesti sarebbero morti di fame[...]l’onestà non potevano proprio permettersela[...]Mi si presentò un’opportunità nel campo delle automobili usate. Mi accorsi che in questo ramo si praticavano più trucchi per spennare i clienti che in tutti gli altri[...]Questa volta, quando venni a sapere come stavano le cose, non mi licenziai. Mi capitò di provare disgusto[...]sapevo che il gioco era sporco, ma[...]era la legge della giungla[...]sapevo di essere disonesto, ma ero pur sempre convinto di esserlo meno dei miei colleghi. La cosa che mi sembrava più incredibile era come tutte queste persone potessero sentirsi orgogliose della loro abilità[...]Presto, però, tutti questi ricordi degli ideali onesti dell’università si fecero sempre più rari e cominciai a non sentirmi più così differente dai miei colleghi[...]”.

Resoconto 2) Un ex insegnante assunto come agente da una casa editrice con il compito di vendere testi scolastici imparò ben presto che la casa editrice corrompeva i membri della commissione scolastica per la scelta dei libri di testo affinché fossero adottati i propri libri. Anch’egli cominciò a impiegare la stessa tecnica di corruzione ma, siccome la cosa lo ripugnava e il lavoro lo costringeva a stare troppo tempo lontano da casa, decise di diventare avvocato. Due anni più tardi fu condannato per appropriazione indebita dei fondi della compagnia:

“La maggior parte degli avvocati dei danneggiati erano “ambulance chasers” (cacciatori di infortuni), ben contenti di concludere simili affari[...]. Il liquidatore della compagnia di assicurazione, poi, su ogni transazione si intascava una somma sottobanco[...]. Mi capitò però accidentalmente di lasciare in giro nel mio ufficio dei documenti da cui risultava che facevo la cresta sulle liquidazioni. La compagnia di assicurazioni mi accusò allora di essermi appropriato di denaro che le apparteneva, anche se, in effetti, quelle somme spettavano ai danneggiati” (Ceretti, Merzagora, 1986).

Quello che emerge da queste testimonianze è molto chiaro: per fare carriera, devi “adeguarti”. La legge della giungla, come la chiamano alcuni, diventa legge di sopravvivenza affaristica, non c’è spazio per etica o sentimenti. Subentra poi l’autoconvinzione di non essere peggiore degli altri ovvero non rendersi conto della deriva raggiunta. In tutto questo poi, chi riesce a rendersi conto della propria deriva e decide di cambiare vita, deve stare molto attento alle “tracce” che ha lasciato nel corso della propria attività, tracce che saranno utilizzate contro di lui. Gli uomini d’affari, però, sono addirittura isolati e protetti dalle definizioni sfavorevoli relative a queste condotte. Una considerazione valida anche per i giorni nostri: i mass-media, mai lesinanti biasimo e censura sulle comuni violazioni del diritto penale, non giudicano allo stesso modo il crimine dei colletti bianchi. Vuoi perché traggono le maggiori entrate dalla pubblicità loro commissionata da altre imprese e perderebbero una parte considerevole di questi introiti qualora assumessero un atteggiamento critico nei confronti dei comportamenti economici in generale o di quelli di certe società in particolare. Sono proprio questi mezzi di comunicazione a rendersi responsabili di crimini dei colletti bianchi quali, specialmente, le restrizioni della concorrenza, la pubblicità menzognera e gli illeciti di lavoro. Gli uomini d’affari sono al riparo anche dal biasimo di coloro che rivestono incarichi statali. L’atteggiamento di minore severità da parte dello Stato nei confronti di questi soggetti è dovuto a rapporti di amicizia o medesima estrazione culturale e familiare; molti funzionari di Stato hanno avuto inoltre rapporti in epoca precedente con imprese commerciali e altri sperano di essere assunti da queste al termine della loro

attività pubblica. Senza dimenticare che i programmi governativi sono strettamente legati ai partiti politici che necessitano di ingenti sovvenzioni da parte di importanti imprenditori.

Fondamentale, dunque, è il concetto di disorganizzazione sociale: mancanza di regole o conflitto tra queste. I comportamenti economici sono complessi e non facilmente osservabili, oltre che in continua trasformazione. L'anomia (mancanza di regole) come disorganizzazione sociale è connessa al passaggio da un sistema di libera concorrenza (previgente), a un sistema di collettivismo privato e interventista nella regolamentazione dell'attività economica. Il conflitto tra regole è disorganizzazione sociale che Sutherland definisce organizzazione sociale differenziale: il mondo degli affari dispone di un'organizzazione relativamente solida allorché viola le normative economiche, mentre nel contrastare tali violazioni la società politica non è organizzata in modo ugualmente efficace.

La legge, dal punto di vista teorico, considera il crimine come un atto particolare e per giudicare è necessario adottare una concezione che vede lo stesso come un atto isolato. Si tratta di un'astrazione giuridica che non tiene conto della considerazione del crimine come parte di un processo che appare di tipo conflittuale. (*"Crime and the conflict process"*, "The Journal of Juvenil Research", "California Bureau of Juvenil Research", 1929) Il conflitto produce ulteriore conflitto grazie al sostegno che il soggetto riceve da parte del gruppo di appartenenza: il conflitto tende ad isolare l'uno dall'altro i protagonisti. Reati come l'omicidio, il furto aggravato, la rapina e la violenza carnale sono evidenti attentati all'incolumità personale o alla proprietà, ma violano anche alcuni valori culturali e scatenano reazioni di antagonismo nelle vittime, in parte dell'opinione pubblica e nello Stato. Il fatto delinquenziale è conflitto ma nel senso che è parte di un processo conflittuale cui partecipano anche la legge e la pena. Questo processo ha inizio nella collettività prima che sia introdotta la norma e continua a manifestarsi all'interno della collettività e in coloro che violano la legge anche dopo che sia inflitta una pena. Un determinato gruppo di persone avverte che un valore è minacciato dal comportamento di altri: se il gruppo è

politicamente influente, il valore minacciato importante e il pericolo consistente, i membri del gruppo si garantiscono con l'emanazione di una legge, assicurandosi con ciò la collaborazione dello Stato nel proteggere i loro valori. La pena rappresenta un ulteriore passo avanti nello stesso conflitto, è un espediente usato dal primo gruppo che si serve dello Stato nel conflitto con il secondo gruppo. Possiamo affermare che la punizione non è in grado di portare al rispetto per l'autorità quando il colpevole è spalleggiato da un gruppo significativo, dato che essa raggiunge il suo scopo non attraverso la sofferenza fisica, ma con la disapprovazione sociale. Per un individuo, i gruppi che sono più significativi sono quelli di cui maggiormente condivide i valori e coi quali si identifica maggiormente. Quando da parte di questi non viene esercitata o sentita nessuna disapprovazione, la punizione è relativamente inefficace; ma se l'individuo non ha il sostegno del "suo" gruppo, potrà identificarsi addirittura in coloro che gli impongono la punizione.

La costruzione di Sutherland è un tentativo di dimostrare che le violazioni commesse dalle imprese, pur in assenza di pronunce da parte di organi penali, sono comunque violazioni del diritto penale: in realtà quel che egli riesce a spiegare è che tali violazioni configurano genericamente atti socialmente dannosi, non fatti penalmente rilevanti. Anche se la politica legislativa aveva confinato al di fuori della sfera penale le disonestà degli uomini d'affari e delle imprese, il sottolineare che tali fatti dovessero essere considerati come reati avrebbe altresì dovuto promuovere il loro coinvolgimento in ambito penale.

1.3 Le indagini: "Campioni" di settanta imprese americane

Per dimostrare l'alta incidenza dei delitti dei colletti bianchi furono studiate le decisioni adottate dai tribunali nei confronti delle settanta più importanti società degli Stati Uniti operanti nel campo industriale e commerciale, relativamente alle violazioni delle leggi antitrust, alla concorrenza sleale in pubblicità, alle

violazioni in materia di diritto del lavoro² alle violazioni di brevetti, copyright e marchi di fabbrica. Ne risultò che le decisioni prese nei confronti di tali società furono 547 e che nessuna società ne era stata completamente indenne. Solo 49 di esse (9% del totale) furono prese da giudici penali e possono considerarsi quindi decisioni sulla rilevanza penale del comportamento³. L'intento di Sutherland era di dimostrare che nei rimanenti 498 casi si trattasse ugualmente di comportamenti penalmente rilevanti, dando così una misura della dimensione criminale in questo ambito. A monte, evidentemente, sta il problema della definizione di reato: per potersi parlare di reato, il giurista considera necessaria la definizione da parte della legge di un atto come socialmente dannoso e la previsione, per esso, di una pena. Applicando questo criterio legale alle 547 decisioni, Sutherland concluse che tutte qualificano i comportamenti esaminati come socialmente dannosi dal punto di vista giuridico. Relativamente al danno subito, si distinguono due gruppi di persone: il primo, non vasto, composto da coloro che svolgono la stessa professione del reo o comunque una professione correlata; il secondo invece composto dal cittadino qualunque, sia consumatore sia appartenente al corpo sociale. Un atto contrario alla legge non è definito reato per il fatto di essere punito, ma per il fatto di essere punibile. Nei casi analizzati da Sutherland le sanzioni che provano il fatto di trovarci di fronte a dei reati sono state circoscritte alla multa, all'arresto e al risarcimento addizionale di carattere punitivo⁴. Oltre a queste sanzioni vanno considerate altre punizioni,

² Materia regolata dal *National Labor Relations Act*, legge federale del 1935 poi emendata nel 1947 che fissa i principi generali dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori subordinati e prevede l'istituzione del *National Labor Relations Board* (Ceretti, Merzagora, 1986)

³ Questi giudizi si concentrano nel periodo che segue il 1932, più precisamente il 60% nel decennio successivo, solo il 40% nei quarant'anni che precedono tale data.

⁴ *Punitive damages*, i poteri degli ordinamenti di common law, privi di corrispondenza nella civil law, consentono al giudice non solo di condannare l'autore di un illecito al risarcimento ma, altresì, di punirlo, condannandolo al pagamento di una somma talvolta notevolmente più elevata rispetto al danno causato, o addirittura in assenza di danno, quando trovi l'atto particolarmente riprovevole a livello morale. Si parla di *non compensatory damages*, ossia di *damages* privi di sanzione risarcitoria: i *punitive damages* ne fanno parte (Ceretti, Merzagora, 1986)

quali la “*stipulation*”, il “*cease-and-desist order*” e l’*injunction*”. L’afflittività si manifesta nella pubblicità data al fatto. La “*stipulation*” implica la minima pubblicità e afflittività, si ricorre al “*cease-and-desist order*” quando la “*stipulation*” è disattesa o quando la violazione è valutata in maniera più grave dalla Federal Trade Commission, ente amministrativo costituito nel 1914 con atto del Congresso cui è affidata la tutela della libertà di concorrenza, principalmente per mezzo della prevenzione delle pratiche restrittive e di mantenimento dei prezzi, della concorrenza sleale e della pubblicità menzognera. Ancora più infamante è l’*injunction*” disposta dal giudice. La pubblicità negativa che ne deriva è talvolta mitigata attraverso un provvedimento giudiziario emesso sul consenso delle parti, il che permette all’impresa di sostenere che il provvedimento non implica l’ammissione di aver violato la legge. La sequenza di “*stipulation*”, “*cease-and-desist order*” e “*injunction*” non ha solo la funzione di procurare crescente pubblicità negativa, ma anche di porre rimedio a certe situazioni e chiarire il dettato della legge in casi complessi.

Quanto detto dimostra che queste settanta imprese hanno commesso reati, come si rileva dalle pronunce, e che la criminosità del loro comportamento non era stata evidenziata dalle pronunce penali ordinarie, bensì occultata da procedure speciali. L’applicazione differenziata della legge per quanto riguarda i delitti societari ebbe inizio con lo Sherman Antitrust Act nel 1890: una legge penale. Tuttavia fu escogitata una brillante strategia con l’introduzione dell’*injunction*” per rovesciare i principi previamente escogitati. Inoltre, la parte danneggiata veniva spinta, dalla possibilità del triplo risarcimento, a far valere sì le norme penali, ma in sede civile. In entrambi i casi l’accusato non appariva di fronte ad un giudice penale e il fatto che avesse commesso un reato non veniva chiaramente alla luce. Il comportamento rappresenta violazione di una legge penale ma è considerato come se non fosse un reato. Il reato rimane, anche con la sostituzione di una sanzione pecuniaria penale con una civile, ciò che invece viene eliminato è lo stigma del crimine, che diventa esso stesso una sanzione. L’applicazione differenziata della legge penale dipende dallo status

dell'uomo d'affari e dalla mancanza di un'organizzata reazione di sdegno da parte della collettività. Gli uomini d'affari sono visti con una combinazione di timore reverenziale e ammirazione e vi è la tendenza a tenerli lontani dall'ambito penale. Gli effetti dei reati dei colletti bianchi si fanno sentire per periodi molto lunghi e su moltissime persone, senza però colpire un soggetto specifico in un momento preciso. Le leggi riguardanti i delitti dei colletti bianchi, nascondendo la criminalità del comportamento, sono state meno efficaci di altre nel rafforzare i costumi: i costumi sono cristallizzati nella legge, ed ogni concreta applicazione della legge tende a rafforzare i costumi (Sutherland, 1938). L'analisi di Sutherland partì con l'esame di settanta tra le maggiori imprese statunitensi del tempo, escludendo il settore dei servizi pubblici e le compagnie petrolifere; egli cercò poi di raccogliere tutti i documenti riguardanti le violazioni di legge da parte di ciascuna di queste imprese, nei casi in cui vi fosse stata una pronuncia ufficiale di un organo giurisdizionale o di una commissione. L'Autore considerò le leggi relative alla limitazione della concorrenza; alle false dichiarazioni pubblicitarie, alle violazioni di brevetti, copyright e marchi di fabbrica, alle pratiche di lavoro scorrette, così come definite dalla National Labor Relations Law, alle frodi finanziarie e un altro piccolo gruppo di leggi diverse. Tali documentazioni coprono tutto l'arco di vita delle imprese, in media 45 anni, e riguardano anche le società consociate. L'Autore stesso ammise di essere lontano dalla completezza delle informazioni, dato che il materiale utilizzato proveniva interamente da biblioteche universitarie; tuttavia proprio questo fa emergere l'enorme portata della fattispecie: attraverso il solo materiale universitario si scoprì un mondo economico e finanziario terribilmente lontano dalla percezione comune del tempo. La raccolta di reati commessi dalle maggiori imprese statunitensi ci fornisce un totale di 980 pronunce loro sfavorevoli: ognuna delle 70 imprese ha subito almeno un procedimento, la media è di 14 pronunce per ogni impresa. Come se non bastasse, il 98% delle imprese considerate ha recidivato. Molti stati hanno applicato le leggi penali ordinarie, che definiscono delinquente abituale chi è stato condannato quattro volte per reati gravi, si può quindi

concludere che il 90% delle maggiori imprese statunitensi erano delinquenti abituali. Nello specifico:

- 60 imprese hanno subito decisioni sfavorevoli per limitazioni alla concorrenza;
- 54 imprese per contraffazione di brevetti;
- 44 imprese per violazioni della legge in materia di lavoro;
- 27 imprese per pubblicità menzognere;
- 26 imprese per aver praticato sconti illeciti;
- 43 per altri reati.

Agli occhi di un onesto cittadino sconcerta il fatto che in 30 di queste imprese il vizio riguarda già la loro costituzione.⁵

Il termine “decisione” venne utilizzato da Sutherland per designare non solo sentenze giudiziarie e ordinanze delle corti, ma anche le pronunce delle commissioni amministrative, i patteggiamenti, le transazioni disposte o approvate dai giudici e le confische. Dalle statistiche riportate da Sutherland nella versione integrale della sua opera, risulta che:

- 158 decisioni sono state pronunciate a carico di 41 società da corti penali;
- 296 contro 57 società da corti civili;
- 129 contro 44 società da corti di equità (“*equity*”).

⁵ I dati riguardanti gli illeciti sono ricavati dalle sentenze delle corti federali statali e, in qualche caso, municipali, pubblicate nel *Federal Reporter* e negli *American State Reports*; inoltre, dalle decisioni pubblicate della *Federal Trade Commission*, della *Interstate Commerce Commission*, della *Securities and Exchange Commission*, del *National Labor Relations Board* e, per il periodo 1934-1937, della *Federal Food and Drug Administration*. Per quanto riguarda le contraffazioni di brevetti, i dati ufficiali sono stati integrati con i casi riportati nella *Official Gazette* dell’Ufficio Brevetti e, per violazioni di legge in generale, con le pronunce riportate dai giornali (soprattutto il *New York Times*). Tuttavia molte decisioni delle corti inferiori non sono incluse nei repertori federali o statali o non sono pubblicate nei giornali, numerose cause definite extra giudizialmente non compaiono in tali repertori: molte delle settanta società, pur convenute in queste cause, non sono state individuate in quanto le loro denominazioni non figuravano negli indici e spesso non risultavano neppure nei repertori pubblicati.

Da ciò emerge che il 16% delle decisioni è stato emesso da corti penali: nonostante questa “piccola” percentuale, si può notare come il 60% delle maggiori società ha subito una condanna penale. Altro aspetto interessante è che solo a partire dal 1932 le società sono state perseguite con particolare energia: probabilmente sia l'introduzione di nuove leggi sia la loro più vigorosa applicazione possono essere spiegate con la notevole perdita di prestigio subita dagli uomini d'affari dopo la depressione del 1929. Vediamo ora tre casi, ai miei occhi particolarmente significativi. Si tratta, infatti, di società particolarmente note negli U.S.A., macchiate da reati che hanno subito destato la mia attenzione e la mia “studentesca” indignazione.

1.4 Tre casi di imprese “delinquenti abituali”

1) *AMERICAN SMELTING and REFINING COMPANY*: costituita nel 1899 dall'unione di 13 fonderie di argento e piombo che fino a quel momento avevano operato in concorrenza tra loro. Tra i motivi principali dell'unione, soprattutto si considerino i profitti riservati ai promotori. Secondo le stime dell'epoca, l'insieme delle fonderie che entrarono a far parte del gruppo avrebbero potuto essere costruite a un costo di undici milioni e mezzo di dollari. Il capitale della società fu invece fissato a 65 milioni di dollari: circa l'80% del capitale era “annacquato”. Agli originari proprietari delle fonderie furono pagati 19 milioni di dollari in azioni, mentre un valore in azioni pari a 8 milioni andò ai promotori; la somma restante fu destinata a nuove fonderie. Il gruppo di promotori a questo punto si assicurò la proprietà della *United Metals Selling Company*; in qualità di amministratori della *American Smelting and Refining Company* conclusero inoltre un contratto con se stessi, nella veste di proprietari della *United Metals Selling Company*, in base al quale tutti i prodotti delle fonderie destinati al mercato estero sarebbero stati venduti per il tramite di quest'ultima società. Come è ovvio, un simile contratto fece aumentare i profitti

derivati ai promotori dalla nascita del nuovo gruppo.

2) UNITED STATES RUBBER COMPANY: costituita nel 1892 dalla fusione di varie imprese produttrici di calzature in gomma. Queste imprese erano state concorrenti, e l'unione aveva appunto eliminato tale situazione. Nel 1928 fu rilevata dalla famiglia DuPont ed è rimasta fino a qualche decennio fa un'impresa *DuPont*. Non solo la nascita di questa società fu illegittima, illegittime furono anche le restrizioni della concorrenza da essa continuamente praticate (decisioni giudiziarie contro la *U.S. Rubber Company* nel 1902, 1919, 1930, 1931, 1935). Addirittura, nel 1939, il Governo degli Stati Uniti, come persona giuridica, citò in giudizio l'impresa in esame e altre diciassette imprese della gomma, con una richiesta di risarcimento dei danni pari a 1.053.474\$ dovuti da queste società per un accordo illegale di fissazione dei prezzi in violazione della normativa antitrust. La domanda fu però respinta dalla corte sul rilievo che il Governo degli Stati Uniti non potesse costituirsi in giudizio come persona giuridica ("New York Times", 6 Marzo 1940). Anche se a carico della *U.S. Rubber Company* risulta una sola decisione riguardante manovre finanziarie, la storia della società registra non poche condotte sospette in questo campo, mi limito a ricordarne due: nel 1892 essa fu costituita con un capitale di 50 milioni di dollari, una somma di gran lunga superiore all'insieme di capitali delle società dalla cui fusione ebbe origine. Nel 1896 essa concorse alla bancarotta fraudolenta di una società verso la quale era creditrice, la *C.H. Fargo Company*. Essa ha avuto una nascita illegittima e ha continuato da allora in poi a violare la legge. In particolare, essa ha infranto in modo continuato la normativa antitrust, rivelando ostilità per la libera concorrenza e la libera iniziativa economica.

3) PITTSBURGH COAL COMPANY: tra le settanta società prese in esame, questa è quella che registra il minor numero di decisioni a carico. Esistono, tuttavia, elementi di prova che indicano che la condotta di questa società non si è discostata significativamente da quella delle altre. L'unica decisione ufficiale nei suoi confronti fu pronunciata a carico di una sua controllata, la *Pittsburgh Coal Company of Winsconsin*. Quest'ultima aderiva all'Associazione

Nordoccidentale Industriali del Carbone, un'associazione costituita nel 1914 e comprendente dieci imprese dedite all'acquisto e al trasporto del carbone nei porti del lago Superiore. L'associazione aveva lo scopo di mantenere i prezzi uniformi per eliminare ogni concorrenza in questo campo tra le società iscritte. Pur di ottenere l'adesione delle imprese e indurle ad attenersi ai prezzi fissati, essa ricorreva a coercizioni. La *Federal Trade Commission* emise un ordine di desistenza ("desist order") contro la *Pittsburgh Coal Company of Winsconsin* e gli altri membri dell'associazione. La *Pittsburgh Coal Company* fu costituita nel 1899, in un'epoca in cui numerose altre imprese si stavano fondendo e la famiglia Mellon si era già assicurata un effettivo monopolio nell'industria dell'alluminio. Le imprese Mellon di Pittsburgh costituirono due società del carbone, la *Coal Company* e la *Monongahela River Consolidation Coal and Coke Company*. Le due società avevano gli stessi promotori, amministrazioni collegate, praticamente i medesimi azionisti ed erano legate da un accordo che le impegnava a non ostacolarsi a vicenda. Si fusero nel 1911 e una delle condizioni generali poste alla nascita dell'unione societaria stabilì che i precedenti proprietari delle imprese carboniere partecipanti alla fusione non dovessero estrarre o trasportare carbone nel distretto di Pittsburgh per un certo periodo. Poco dopo la costituzione delle nuove società, il prezzo del carbone nel distretto di Pittsburgh aumentò. Alla fine della prima guerra mondiale, l'associazione nazionale industriali del carbone e la *Pittsburgh Coal Company* furono accusate di accordo illegale ("*conspiracy*") avente per scopo un aumento dei prezzi del carbone da realizzare simulando inesistenti difficoltà sindacali tali da allarmare la collettività e indurla a fare incetta di combustibile pagando per esso prezzi maggiorati. Il processo a carico delle due organizzazioni subì rinvii continui finché l'allora ministro della Giustizia Daugherty si presentò di persona in udienza chiedendo il ritiro dell'incriminazione. Certo, egli biasimò entrambe le organizzazioni, ma spiegò che il loro comportamento era dovuto all'amministrazione del precedente esecutivo come mezzo per evitare gli scioperi durante il periodo bellico. Non solo, ma uno studio della Commissione per il carbone rivelò che i profitti medi

sugli investimenti di capitali in certi distretti furono, durante la guerra, cinque volte superiori a quelli del periodo anteriore. La *Pittsburgh Coal Company* si è trovata pressoché ininterrottamente in conflitto con le organizzazioni dei lavoratori. Appartenenti alla speciale forza di polizia impiegata dalla *Pittsburgh Coal Company* nelle controversie di lavoro sono stati condannati due volte per omicidio. In un caso due agenti avevano picchiato a morte nella loro caserma uno scioperante, tale John Barkoski, continuando nelle percosse anche dopo essere stati avvertiti da un medico dell'impresa della pericolosità delle loro azioni. I due furono difesi dal legale della compagnia e subirono condanne a pene detentive relativamente lievi. La società pagò alla vedova Barkoski 13.500\$. Nell'altro caso, ad essere condannati per omicidio furono un agente della polizia privata della compagnia e il direttore di una miniera della stessa, rei di avere aperto il fuoco contro John Philipovich semplicemente perché costui, mentre si trovava disarmato all'entrata del suo negozio, aveva espresso simpatia per gli scioperanti.

Il complesso delle 980 decisioni a carico delle settanta società può essere utilizzato come misura del comportamento criminale solo nei limiti in cui si dimostri che anche le 822 decisioni non emesse da corti penali implicano la qualificazione del fatto come reato, oltre che semplicemente come illecito. I due criteri astratti ritenuti generalmente necessari dai giuristi per integrare una definizione di reato sono, come già detto, la qualificazione giuridica del fatto come socialmente dannoso e la previsione di una sanzione penale per quel fatto. Il primo criterio si applica a tutti i fatti cui si riferiscono le 980 decisioni. I soggetti lesi possono suddividersi in a) persone dedite alla medesima occupazione o ad un'occupazione affine a quella del reo e b) la generalità dei consociati. Le leggi antitrust sono dirette a tutelare sia i concorrenti sia l'istituto della libera concorrenza in sé, come regolatore del sistema economico, proteggendo in tal modo i consumatori da prezzi arbitrari; ma esse apprestano una tutela anche alle istituzioni democratiche dal pericolo di una grande concentrazione monopolistica della ricchezza (Sutherland, 1987). Le leggi contro la pubblicità menzognera mirano a difendere le imprese dall'altrui

concorrenza sleale, ma tutelano i consumatori anche contro le frodi. La National Labor Relations Law era diretta a proteggere i lavoratori dalle pressioni dei datori di lavoro, ma anche a salvaguardare la generalità dei consociati dalle interruzioni dell'attività commerciale dovute a scioperi e serrate. Ognuna di tali leggi si basa, ovviamente, sulla "*common law*", costituendone un adattamento all'organizzazione sociale del tempo. Sutherland si preoccupò quindi di analizzare le sanzioni penali previste dalle normative in materia. La Sherman Antitrust Law era volta a qualificare espressamente come contravvenzione ("*misdemeanor*") ogni violazione di una propria norma, prevedendo tre tipi di procedimenti applicabili ai reati commessi; il Sherman Antitrust Act fu integrato dalla Federal Commission Law e da altre leggi, la cui applicazione competeva generalmente alla Federal Trade Commission, che aveva l'autorità per pronunciare decisioni ufficiali riguardanti la loro violazione. La commissione aveva a disposizione due tipi di sanzione: il patteggiamento ("*stipulation*") e l'ordine di cessazione e desistenza ("*cease-and-desist order*"). Dopo aver raggiunto la prova della violazione della legge, la commissione poteva accettare un patteggiamento con cui la società si impegnasse a non commettere future violazioni. Se non si ottemperava al patteggiamento, la commissione poteva emettere un ordine di cessazione e desistenza che equivaleva a un'inibitoria. Se veniva disatteso l'ordine, la commissione poteva rivolgersi alla corte per l'inibitoria e quindi, in caso di inosservanza, si poteva ottenere la condanna per offesa alla corte. Possiamo individuare le leggi sulla pubblicità menzognera del periodo in due tipologie. In primo luogo la falsità in etichette, qualificata dalla Pure Food and Drug Law come reato minore e punita con una multa. In secondo luogo la pubblicità menzognera in generale, quale atto di concorrenza sleale, disciplinata e sanzionata con la medesima procedura prevista dalle leggi antitrust. Dunque ogni decisione in materia di pubblicità menzognera comportava l'accertamento della commissione di un reato da parte dell'impresa. In tema di sleale condotta di lavoro, il National Labor Relations Board era legittimato a pronunciare decisioni ufficiali in materia e, accertata una violazione, ad emettere ordini di desistenza e anche provvedimenti riparatori.

Se un ordine veniva disatteso, l'ufficio poteva adire la corte per ottenerne l'applicazione, l'inosservanza di un ordine della corte era punibile a titolo di "*contempt of court*". Ne deriva che ogni decisione pronunciata in base a questa legge, potendo essere sanzionata penalmente, costituiva accertamento della commissione di un reato. Le leggi riguardanti le contraffazioni dei brevetti, più complesse, erano qualificate dalle leggi federali come reati minori punibili con una multa. In due aspetti, tuttavia, questo tipo di comportamento poteva assumere carattere criminale: anzitutto tali leggi prevedevano la possibilità di concedere ai titolari di brevetti e marchi di fabbrica danneggiati un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto. Il risarcimento ha carattere punitivo e dunque costituisce una forma di pena. Anche se questi risarcimenti non erano obbligatori, come nello Sherman Antitrust Act, non era però previsto che la loro applicazione fosse limitata ai soli comportamenti arbitrari e dolosi. Inoltre, di regola, nell'applicazione della normativa federale in materia di marchi di fabbrica, i profitti venivano quantificati solo quando la violazione commessa rivelava un illecito intento di frodare l'originario titolare o di ingannare il pubblico. Si tratta dunque di decisioni che equivalgono a sentenze di condanna pronunciate in processi penali. Un secondo aspetto è che gli agenti della Federal Trade Commission potevano promuovere azioni legali a carico degli autori delle contraffazioni per concorrenza sleale; le violazioni perseguite in questo modo potevano essere sanzionate per mezzo di patteggiamenti e ordini di desistenza, oltre che con la multa e la reclusione in caso di inosservanza degli ordini. Risultano 21 in totale le decisioni in materia di contraffazioni che forniscono la prova di un comportamento criminale da parte delle settanta società. Le leggi riguardanti manovre finanziarie come abusi di fiducia, annacquamento delle azioni (ovvero emissione sovrabbondante delle stesse rispetto all'effettivo valore del patrimonio), false dichiarazioni di vendita dei titoli, si fondavano sulla normativa in materia di frode e abuso della fiducia. Sutherland affermò che come indici di comportamenti criminali devono essere assunti non solo la multa, la reclusione e il risarcimento punitivo, ma anche il patteggiamento, l'ordine di desistenza e l'inibitoria. I patteggiamenti, gli ordini di

desistenza e le inibitorie in una certa misura assomigliano ad una pena infamante; l'afflittività era rappresentata dalla pubblica ignomia, aspetto importante di tutte le pene, manifestatosi in forma estrema nella sanzione coloniale di cucire la "T" (come "*thief*": ladro) sulle vesti dei grassatori.

Emerge dunque che 779 decisioni accertarono la commissione di reati da parte delle settanta società e che inoltre il carattere criminale di tali comportamenti non fu manifestato da comuni procedimenti penali, ma rimase nascosto sotto le sembianze di procedure speciali. Questa applicazione differenziata della legge penale, che Sutherland sottolinea come un *leitmotiv* della sua inchiesta, ha l'effetto di eliminare o attenuare lo stigma del crimine. Essa ha avuto inizio con lo Sherman Antitrust Act del 1890, legge penale la cui violazione costituisce un reato minore. L'espedito dell'inibitoria come mezzo di applicazione della legge penale, ha tuttavia determinato un'immediata inversione di tendenza rispetto al preesistente diritto giurisprudenziale: il responsabile non compariva davanti alle corti penali e il fatto che egli avesse commesso un reato non era rivelato dal tipo di procedimento seguito nei suoi confronti. Le violazioni della suddetta normativa antitrust rimarrebbero reati anche venissero punite con sanzioni pecuniarie civili, ciò che verrebbe meno è tuttavia lo stigma del crimine. Quello stigma che è diventato una pena a sé. È vero che la violazione di tali leggi non suscita la riprovazione che si associa all'omicidio o alla violenza carnale, ma questo vale anche per altre norme penali. I reati dei colletti bianchi occupavano, probabilmente, le posizioni più basse in una scala di "percezione morale", ma non potevano certo esserne estromessi. La realtà era che i responsabili della giustizia penale, nell'analisi dell'Autore, temevano di inimicarsi gli uomini d'affari; il legislatore sembra provare ammirazione e rispetto per questi uomini e non riesce a raffigurarsi come delinquenti: il legislatore confida nel fatto che questi rispettabili gentiluomini si conformeranno alla legge, nell'astratto caso che la possano violare.

La Federal Trade Commission stabilì che delle violazioni di legge commesse da una società fossero responsabili anche i suoi dirigenti e funzionari. Comunque è raro rintracciare una condanna penale a carico di un uomo d'affari, risultano

anzi vari i casi in cui alla condanna dell'impresa ha fatto seguito l'assoluzione dei suoi amministratori. I dirigenti di società erano condannati penalmente soprattutto quando si servivano di metodi criminali affini a quelli utilizzati dalla classe socio-economica inferiore. Un secondo fattore di applicazione differenziata della legge penale è l'abbandono della sanzione penale e la sua sostituzione con misure non penali: Sutherland sostiene che la punizione, un tempo fondamentale strumento di controllo, è venuta gradualmente meno dalle istituzioni sociali (famiglia, scuola...), privando l'intervento penale dello Stato di ogni sostegno "culturale". Il terzo, decisivo fattore è la disorganicità della reazione della collettività nei confronti dei crimini dei colletti bianchi. In questa materia il rapporto tra diritto e morale presenta caratteristiche particolari: le violazioni degli uomini d'affari sono complesse e possono essere esattamente valutate solo da persone esperte dell'attività nel cui esercizio vengono commesse; i mass-media non esprimono mai una compatta valutazione morale del delitto "*white-collar*" e la normativa fa parte di un settore nuovo dell'ordinamento giuridico. È un problema, da sempre al centro del dibattito giuridico, di responsabilità personale e di responsabilità societaria. La questione se una società debba essere ritenuta responsabile per le azioni commesse da un suo particolare organo, se un illecito debba essere attribuito alla società indipendentemente dalla distribuzione della responsabilità all'interno della stessa, oltre ai rapporti tra società madri e controllate.

1.5 Le violazioni tipiche

Vorrei ora concentrarmi brevemente sulle condotte tipiche delle società prese in esame da Sutherland, le classiche violazioni che caratterizzano i soggetti da lui presi in considerazione.

RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA: Risulta un totale di 307 decisioni contro 60 società, un'ulteriore prova della diffusione delle restrizioni illegali della concorrenza emerge, nell'analisi del sociologo statunitense, da 157 casi non inclusi per incompletezza. Il metodo più semplice per eliminare la concorrenza

consiste nel fondersi in gruppi o holding con le imprese rivali, fusioni, accordi per discriminare i prezzi e discriminazione sui prezzi. Praticamente tutte le settanta società considerate hanno continuato ad espandersi con l'acquisto di beni concorrenti e con la tecnica di rendere onerosa l'attività economica esercitata. Le grandi società, con le loro pratiche restrittive e con gli altri comportamenti illegali, sono state le maggiori sovvertitrici del sistema: indipendentemente dai propositi perseguiti, esse hanno indebolito e rivoluzionato le istituzioni economiche e politiche degli Stati Uniti.

RIBASSI: Costituiscono forme particolari di discriminazione sui prezzi. È normale che in una transazione ogni parte cerchi di assicurarsi le condizioni più vantaggiose.

BREVETTI, MARCHI DI FABBRICA e DIRITTI D'AUTORE: Si tratta di contraffazioni e restrizioni della concorrenza. Le contraffazioni di marchi di fabbrica risultano meno numerose delle contraffazioni di brevetti, inoltre il numero relativamente ridotto delle decisioni in base alla normativa sul diritto d'autore è dovuto in parte al fatto che le società esaminate hanno poco a che fare con prodotti coperti da copyright e in parte ad un regime di particolare liberalità di questa materia. Come mezzo di controllo sociale, il brevetto viene impiegato per infastidire la concorrenza allo scopo di mantenere i prezzi e ridurre la produzione; esso presenta un'analogia con il ricatto organizzato. Le azioni per contraffazione servono principalmente come mezzo di disturbo e coercizione: le grandi società, avverse al sistema di libera concorrenza e iniziativa economica, si sono servite del regime dei brevetti per distruggere tale sistema. I singoli atti in cui le manovre sui brevetti si concretano, non assumono di per sé carattere criminale; lo assumono quando preordinate all'esercizio di restrizioni della concorrenza. Sono ipotesi esemplari della generale categoria dei crimini dei colletti bianchi: una patina di rispettabilità e legalità, una sostanza formata da ricatti organizzati.

PUBBLICITÀ MENZOGNERA: Le norme penali in materia di frode sono anteriori all'avvento della pubblicità; quando questa ha fatto la sua comparsa,

esse si sono rivelate inefficaci nel tutelare la società dalle falsità pubblicitarie. Quando la collettività si rese conto dei gravi danni prodotti dalla pubblicità menzognera, due modifiche vennero apportate alle procedure applicabili a questi tipi di frode. Fu costituito un apposito corpo speciale di polizia con l'incarico di ricevere ed esaminare le denunce, accertare per altre vie le violazioni di legge e iniziare autonomamente le azioni penali. Inoltre si modificarono alcune procedure relative all'accertamento del dolo, così da avvicinare la disciplina della falsità pubblicitarie allo schema della responsabilità oggettiva. Enorme è la quantità di articoli delle settanta società e di altre grandi imprese su cui si sono avute prima o poi decisioni per pubblicità menzognera. Tra essi figurano molti prodotti assai rinomati in tutto il paese e reperibili nella casa di un qualsiasi appartenente al ceto medio. Il problema era che alle rivelazioni di privati su falsità commesse non faceva seguito alcuna iniziativa pubblica. Si potevano trovare falsità come annunci diretti a promuovere la vendita di prodotti pericolosi per la salute, nei quali la pericolosità era taciuta o minimizzata; falsità come esagerazioni della qualità di un prodotto; falsità risultanti dalla combinazione delle due precedenti allo scopo di danneggiare le imprese concorrenti.

VIOLAZIONI DELLE LEGGI SUL LAVORO: Molte società hanno commesso crimini ai danni dei propri dipendenti, ai sensi della National Labor Relations Law, sbocco di un'evoluzione secolare della legislazione e della giurisprudenza del lavoro, che sancì, tra le altre cose, il diritto del lavoratore di organizzarsi per la contrattazione collettiva. Nella loro opposizione a tale normativa, i datori di lavoro si avvalsero di tre argomenti: la incostituzionalità (confutata dalla Corte Suprema), il vizio di favoritismo nei confronti dei sindacati e l'accusa di essere applicata da "comunisti e radicali".

MANOVRE FINANZIARIE: Condotte delle società e loro dirigenti che comportano frodi o abusi della fiducia. Si tratta di appropriazioni indebite, concessioni di stipendi o premi esorbitanti e altre distrazioni di fondi societari nell'interesse dei dirigenti; oltre alle falsità pubblicitarie come manovre sul mercato azionario, frodi nella vendita dei titoli e valutazioni esagerate dei

capitali. Almeno 59 delle grandi società si sono rese responsabili di questi comportamenti, con un totale di 150 accuse.

SOCIETÀ DEL SETTORE ENERGETICO: Non pago del lavoro svolto fino a quel momento, Sutherland decise di considerare quindici società di pubblico servizio, interessanti dal punto di vista della diffusione delle violazioni di legge e del controllo pubblico esercitato sulle imprese. Tali società sono titolari di “pubblici interessi”, potere che attribuisce loro la facoltà di espropriare per pubblica utilità e diritti di monopolio. In cambio di questa facoltà, esse dovrebbero essere gravate di alti obblighi morali. Le due principali violazioni di legge commesse dalle società del settore energetico sono state la frode ai danni dei consumatori e ai danni degli investitori: sopravvalutazione di beni e componenti dall’attivo delle società; falsità relative ai costi di esercizio delle aziende di gestione che fornivano il servizio. La conclusione generale che si può trarre da questo studio sulle settanta maggiori imprese statunitensi del tempo è che il classico uomo d’affari e la grande impresa sono molto simili al ladro professionale, il che è proprio ciò cui tende l’argomentazione di Sutherland, nel desiderio di dare una nuova spiegazione universale della criminalità, comune a tutte le classi e a tutti gli esseri umani. Ecco i principali tratti comuni che si possono evidenziare:

- le loro violazioni di legge sono frequenti e continue: il 97% delle imprese sono recidive;
- il comportamento illecito delle imprese è molto più frequente di quanto indichino i procedimenti penali promossi, infatti è solo una piccola parte delle violazioni commesse a sfociare in un processo penale (per non parlare della ancor più piccola parte effettivamente e penalmente perseguita);
- l’imprenditore che viola la legge non perde di prestigio di fronte a coloro che operano nel medesimo campo;
- gli uomini d’affari disprezzano i legislatori, i burocrati, i giudici, gli amministratori, la legge.

In questo risiede la somiglianza tra uomini d'affari e ladri professionali, mentre la principale differenza sta nel fatto che i primi sono maggiormente preoccupati del proprio status e della propria immagine agli occhi della collettività. Non solo, essi considerano se stessi come persone oneste, laddove il ladro professionale ammette di essere tale. L'uomo d'affari è consapevole di violare le leggi, ma pensa che siano queste a essere sbagliate.

Da questa analisi non si può certo confermare la tesi che vede nella povertà la spiegazione della criminalità, perché essa non gioca alcun ruolo se considerata in sé. Sutherland ha evidentemente innescato una rivoluzione criminologica, nessuno potrebbe asserire il contrario. Con il passare degli anni l'evoluzione criminale porta a considerare il fenomeno "*white-collar*" sotto una diversa prospettiva, che non può più esaurirsi nel lavoro del sociologo americano. Quello che però mi sento di affermare è che a lui si deve uno studio nuovo e stravolgente, che permette alla criminologia e al diritto penale di considerare un nuovo fenomeno. Ma non solo, permette loro di riconsiderare se stessi, alla luce di quanto portato alla luce. Lentamente iniziamo ad assistere al crollo di questi "*untouchables*", intoccabili uomini di potere che non molto tempo addietro potevano delinquere in relativa tranquillità, senza essere minimamente notati. Prima di tutto dalla collettività, che mai avrebbe potuto sospettare di un numero così elevato di reati e violazioni; in secondo luogo dai legislatori stessi, quando non complici di questo "modus operandi". La conclusione cui approda Sutherland nel suo studio pionieristico è l'invalidazione dell'ipotesi per cui il crimine sarebbe dovuto a patologie individuali e sociali: se tale ipotesi non si adatta al crimine dei colletti bianchi, allora esse non sono nemmeno fattori essenziali del crimine in generale. Parole certamente forti, che però danno una spinta decisiva alla consacrazione della teoria delle associazioni differenziali e della disorganizzazione sociale che, a differenza delle teorie patologiche, sono in grado di spiegare tanto i crimini dei ceti inferiori quanto quelli dei colletti bianchi.

1.6 Colletti bianchi e crimine organizzato: un legame che funziona

“Nella mancanza di scrupoli con cui piega beni e persone ai propri scopi, nell’impassibile noncuranza per i sentimenti e desideri altrui e per le conseguenze ultime delle proprie azioni, il tipico uomo <pecuniario> assomiglia al tipico delinquente; rispetto a quest’ultimo, tuttavia, egli possiede un più acuto senso di classe e una maggiore lungimiranza, che gli consente di perseguire mete più lontane.” (T. Veblen, 1912, p.237).

Quale migliore esemplare del “tipico delinquente” di Veblen, se non il “ladro professionale” di Sutherland?

La criminalità societaria, come quella del ladro professionale, è abituale. Nessuna decisione o procedura giudiziaria intrapresa si è dimostrata efficace nell’operare la riabilitazione o la dissuasione nei confronti degli imprenditori dal tenere condotte simili. I comportamenti illegali sono molto più diffusi di quanto risulti dal numero di procedimenti e domande giudiziali. Solitamente un uomo d’affari, quando viola le leggi che regolano il suo ramo di attività, non vede compromessa la propria reputazione tra i colleghi; solitamente queste persone provano ed esprimono disprezzo per la legge, lo Stato e i suoi funzionari: è la legge a ostacolare la loro attività. Non parliamo solo di crimini premeditati, ma anche di crimini organizzati. L’organizzazione può essere formale o informale: nei reati societari un’organizzazione formale si ha soprattutto nelle restrizioni della concorrenza ed è il risultato di “*gentlemen’s agreements*”, “*pools*”, atti delle associazioni industriali, accordi su brevetti e cartelli. L’organizzazione informale per la commissione di tali reati è data invece dal consenso su cui gli uomini d’affari possono contare tra i colleghi, pronti ad approvare sia il loro finto ossequio ai principi della libera concorrenza o iniziativa economica, sia le pratiche restrittive poste in essere. Afferma Sutherland:

“Alcune associazioni industriali hanno elaborato codici di deontologia commerciale e in quest’opera certamente molti rappresentanti di categoria sono stati mossi da intenzioni oneste; in pratica però, a giudicare dall’effetto che simili codici hanno prodotto, è come se queste iniziative fossero inscenate da una massa d’impostori.” (Sutherland, 1987, p.292)

Tra il crimine dei colletti bianchi e il furto professionale non esistono soltanto le somiglianze fin qui evidenziate, ma anche importanti differenze di cui si deve tenere conto. La più importante è il concetto che il reo ha di se stesso e l'opinione che la collettività ha di lui. Il ladro professionale si considera tale, allo stesso modo la collettività lo considera un criminale. L'uomo d'affari si considera un cittadino modello, così come nel complesso l'opinione pubblica lo considera: non viene sottoposto alle stesse procedure giudiziarie applicate agli altri criminali e, a causa della classe sociale di appartenenza, non si trova in stretta associazione personale con individui che si definiscono criminali. Perché questi gentiluomini possano conservare questo status di purezza e rispettabilità, è necessario che in pubblico dimostrino di rispettare la legge; infatti il crimine dei colletti bianchi non è direttamente osservabile, inoltre la complessità dei comportamenti e l'ampia diffusione degli stessi facilitano la possibilità di tenere nascosti questi reati: i consumatori insoddisfatti del prezzo di un prodotto possono ignorare per molti anni che esso è stato fissato per mezzo di accordi tra industriali. Per occultare i reati commessi, gli uomini d'affari elaborano giustificazioni razionali del loro comportamento. Prendiamo ad esempio la frode pubblicitaria, essa viene giustificata col rilievo che tutti, in fondo, esagerano le qualità dei propri prodotti. Ogni espressione idonea a infrangere simili razionalizzazioni viene bandita. Con lo stesso obiettivo di tutelare la propria reputazione, le organizzazioni imprenditoriali hanno cercato di ottenere un'applicazione differenziata delle leggi riguardanti la loro categoria. Gli uomini d'affari non vogliono essere arrestati dalla polizia, trascinati davanti ad un tribunale penale, o condannati per dei reati. Come dargliene torto, in fondo? La fondamentale identità tra i crimini dei colletti bianchi e gli altri reati è stata così parzialmente dissimulata dalle diverse procedure seguite. Un altro mezzo che consente ai colpevoli di restare nell'ombra è la manipolazione delle personalità societarie e dei marchi di fabbrica, con la stessa funzione dei nomi falsi di cui si serve il ladro professionale: assicurare l'anonimato. Questa identità descritta da Sutherland è ulteriormente documentata: per preservare il proprio status e la propria immagine, le società impiegano esperti di diritto, pubbliche relazioni e

pubblicità; allo stesso modo con cui il ladro professionale si serve dell'avvocato penalista. Questi ha soprattutto il compito di difendere il proprio cliente da accuse specifiche. Gli esperti di cui si servono le società devono influire sull'introduzione e applicazione di leggi che possano riguardare il proprio cliente, consigliare in anticipo le tecniche che offrono più larghi margini d'impunità e tutelare il cliente davanti ai tribunali e nei confronti della collettività.

Nell'evoluzione teorica del fenomeno "*white-collar*", il legame individuato da Edwin Sutherland tra crimine dei colletti bianchi e crimine organizzato, si espande e assume nuove prospettive. All'inizio degli anni Ottanta, il sociologo Pino Arlacchi⁶ pubblicò un saggio volutamente provocatorio, parlando di "mafia imprenditrice". All'origine vi era la circostanza che i proventi di determinate attività illegali avevano raggiunto entità così ingenti da rendere indispensabile e, soprattutto, conveniente, il loro reinvestimento nel circuito dell'economia legale. Questo fatto finì con il trasformare completamente la fisionomia delle organizzazioni criminali, dotate di una flessibilità tale da introdursi in ogni operazione in grado di produrre ricchezza. A ben vedere, in effetti, un'organizzazione criminale contiene già in sé la natura di "impresa"; parliamo di strutture organizzate che gestiscono per fini di lucro la produzione e lo scambio di beni e servizi illegali. Fenomeni come il narcotraffico, la prostituzione, l'immigrazione clandestina e la pornografia... costituiscono prestazioni richieste da un enorme mercato parallelo, certamente illegale, dove la vittima spesso è rappresentazione della domanda. Prima di tutto è necessaria un'operazione di accumulo di capitale illecito: si inizia a raccogliere denaro per la propria impresa attraverso il traffico di droga, estorsioni, sfruttamento della prostituzione...qui le idee certamente non mancano. Evidentemente, questa fase, presuppone una forma di controllo del territorio da parte dell'organizzazione; essa agisce come struttura di governo, un vero e proprio potere esecutivo illegale sul territorio. Una parte dei proventi ottenuti potrà così essere destinata direttamente alle attività criminali, ma solo

⁶ Arlacchi P., "La mafia imprenditrice", Bologna, 1983

una parte dei proventi, giacché l'eccedenza dovrà essere utilizzata per attività legittime, in modo tale da detestare meno sospetti possibili. Dopo questa fase, inizia la trasformazione del capitale illecito in fondi leciti, utilizzabili sul mercato legale: parliamo di riciclaggio⁷. La terza fase riguarda la collocazione dei capitali "ripuliti" che può avvenire in parte nel circuito finanziario, in parte con la costituzione di patrimoni immobiliari, in parte ancora sotto forma di veri e propri investimenti imprenditoriali. Ovviamente ci sono anche associazioni criminose che agiscono come imprenditori nell'economia ufficiale, direttamente o, più spesso, tramite rappresentanti o intermediari, infiltrandosi nei mercati legali. Il fenomeno del riciclaggio ha assunto negli ultimi anni un carattere particolarmente sofisticato, tale da rendere indispensabile la collaborazione di professionisti del settore finanziario (intermediari): colletti bianchi che svolgono una vera e propria opera di assistenza specialistica e insieme di copertura rispetto agli esponenti dei gruppi criminali dai quali proviene il denaro, che raramente effettuano in prima persona le attività necessarie. Questa evoluzione è dovuta almeno in parte all'affinarsi dell'azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine e dei legislatori, a livello nazionale ed internazionale. Quando si usa la metafora del lavaggio del denaro sporco, si rappresenta la necessità di fornire una nuova identità al capitale, una giustificazione legale alla sua esistenza che lo faccia diventare utilizzabile nei canali legali. Si tratta di un vero e proprio processo di legittimazione, in quanto tende a separare il bene lecito dalla sua provenienza illecita. In tutte le operazioni di riciclaggio si riscontra l'occultamento della vera proprietà, il cambiamento della forma del denaro, l'oscuramento delle tracce lasciate e il controllo costante da mantenere sul denaro sottoposto a riciclaggio.

Indubbiamente, l'avvento della globalizzazione ha reso i sistemi organizzati di ogni tipo flessibili, complessi, transnazionali. Da parecchi anni, ormai, le

⁷ Trasformazione di una somma di denaro, di cui può essere facilmente riconosciuta l'origine criminale, in una somma che è sì inferiore a quella di partenza, ma che contrariamente a quella può essere liberamente spesa sul mercato perché il suo collegamento con l'attività criminale è stato reciso e cancellato. (Giacomelli, Rodano, 2001)

principali cosche malavitose si muovono come vere holding internazionali: è stato ciò che si è verificato, per esempio, con l'apertura dei paesi dell'ex blocco sovietico dopo il 1991. Nel 1994, un comunicato del Dipartimento di Stato americano affermava che nel giro di tre anni i rappresentanti dei maggiori gruppi criminali mondiali (mafia siciliana e russa, Cosa Nostra, Triadi cinesi, narcos sudamericani) si erano riuniti a Varsavia nel 1991, a Praga nel 1992 e a Berlino nel 1993. Nel corso di queste riunioni essi avrebbero concordato *l'applicazione di una pianificazione strategica e di politiche di sviluppo per i nuovi mercati liberi emergenti, allo scopo di programmare investimenti legali alla stregua di legittime società, nonché di sviluppare ed espandere attività collaterali assolutamente legali* (Patalano, 2003).

Il criminologo Ruggiero (1999) è giunto addirittura ad affermare che la distinzione tra "*white-collar crime*" e crimine organizzato sarebbe ormai solo un'anomalia analitica, frutto di schemi criminologici. In ogni caso, al di là delle forzature, bisogna riconoscere che non è certo semplice tracciare confini definiti tra economia legale ed economia criminale, essendo profondamente incerta e mutevole la linea di demarcazione tra le due realtà, tra le quali, inoltre, emerge un'enorme "area grigia" di attività ai margini o estranea alla legge come, ad esempio, l'evasione fiscale. L'atteggiamento di spregiudicata disponibilità spesso assunto dagli operatori economici legali nei confronti di soggetti e procedure finanziarie sospetti è ormai sotto gli occhi di tutti. Riporto un caso tratto da "La criminalità economica" (2006) di Pierpaolo Martucci: un'organizzazione malavitosa decideva di costituire (in forma societaria) una finanziaria, un'agenzia immobiliare ed un magazzino all'ingrosso per forniture di materiale edile, inizialmente con la titolarità di prestanome, quindi con il controllo diretto da parte di esponenti dell'organizzazione stessa. Successivamente, la finanziaria individuava alcune imprese edili in difficoltà, offriva loro finanziamenti a tasso vantaggioso esigendo l'impegno di avvalersi dell'immobiliare per la vendita degli appartamenti e l'accordo verbale di servirsi del magazzino per l'approvvigionamento del materiale edile. Il finanziamento erogato all'impresa era, quindi, comprensivo in parte di denaro reperito dalla

finanziaria nel circuito bancario e in parte (la più consistente) di denaro “sporco” elargito in nero. L’operazione veniva garantita da una serie di contratti preliminari di vendita degli immobili da realizzare, intestati a persone di comodo o inesistenti; alla realizzazione e alla vendita reale, i contratti falsi venivano sostituiti con quelli veri. Contestualmente veniva fornito il materiale edile, il cui pagamento costituiva di fatto la restituzione da parte dell’imprenditore della somma prestata, restituzione che poteva essere effettuata in natura con la cessione di alcuni immobili che venivano successivamente trasferiti, per la vendita, dal magazzino-ingrosso all’immobiliare. In tal modo si realizzava una connessione fittizia senza rendere visibile il legame strutturale che consentiva il recupero del denaro investito. Il crimine del colletto bianco è crimine organizzato, ma non è crimine organizzato convenzionale. Parafrasando Sutherland, si potrebbe affermare che il crimine organizzato è crimine del colletto bianco e crimine economico, non il contrario. Esistono rapporti espliciti tra crimine organizzato e una gamma di attività che hanno luogo in un’economia di mercato. Queste attività, insieme alle modalità illecite con le quali vengono condotte, presentano distinte caratteristiche imprenditoriali. Gli imprenditori illegittimi possono ricoprire il ruolo di finanzieri, commercianti all’ingrosso e mediatori, sebbene vengano definiti come strozzini e corruttori. Gli imprenditori illegittimi cercano di aggirare le regole della lealtà economica attraverso la corruzione, attività non tanto differente dalla pratica presso gli imprenditori legittimi di esercitare pressioni politiche. Una volta che al crimine organizzato si riconosca un radicamento nel mercato, emergono delle analogie tra eventi normalmente visti come distinti. Così si riscontrano somiglianze tra il celeberrimo “caso Lockheed” e l’attività di Cosa Nostra. Nel caso Lockheed, i dirigenti sotto accusa avevano elargito pagamenti illegali allo scopo di promuovere il loro prodotto presso acquirenti esteri. Gli imputati si erano difesi sottolineando come la pratica fosse diffusissima anche tra i loro concorrenti, unico strumento per sopravvivere nel mercato internazionale. Cosa Nostra, attraverso confessioni di “pentiti”, aveva dichiarato che lo scopo dell’organizzazione consisteva nel proteggere le proprie attività dall’interferenza

o dal disturbo di organizzazioni rivali. Ma se il successo economico viene perseguito con tecniche simili, ci troviamo di fronte a comportamenti che condividono sia i fini sia i mezzi per la loro realizzazione. Si tratta di adattamenti devianti, per usare una definizione tanto cara al sociologo Merton. Concentrando l'attenzione sui rei si corre il rischio di trascurare i reati e le tecniche che conducono alla loro realizzazione. Queste tecniche si diffondono, vengono socializzate, possono essere trasmesse da colletti bianchi a "uomini d'onore" e viceversa. In alcuni casi è lo stesso know-how criminale a coincidere, indipendentemente dal retroterra sociale del colpevole. È senz'altro questa l'eredità lasciata da Sutherland nell'evoluzione criminologica in materia: il concetto di "crimine del colletto bianco" nasce dalla necessità di includere la criminalità dell'élite nella disciplina criminologica, un concetto di rottura teorica.

La criminalità, alla stregua dell'umanità, si evolve. Questo è un dato di fatto che ci permette di iniziare a pensare a modelli diversi rispetto a quelli suggeriti da Sutherland. La sua pretesa, forse eccessiva, di arrivare a una teoria universale della criminalità attraverso l'associazione differenziale, inevitabilmente agli occhi di un cittadino "globalizzato" del nostro tempo può apparire fragile. Certamente le critiche avanzate nei confronti del sociologo sono degne di nota, certamente non può dirsi una teoria infallibile. Tuttavia Edwin Sutherland ha avuto il merito di far aprire gli occhi al mondo intero: tutti possono commettere reati. Sembra forse superficiale, come affermazione, ma non dobbiamo fermarci a una lettura ingenua: esisteva, ed in parte esiste ancora, una classe di intoccabili. Era certamente arrivato il momento in cui qualcuno potesse screditare le teorie delle patologie socio-biologiche quali spiegazioni della criminalità. Attenzione, però: Sutherland non ha voluto eliminare le cause sociali ed economiche, le ha semplicemente circoscritte in un ambito in cui assumono rilevanza se in connessione con la sua teoria delle associazioni differenziali. Sebbene l'evoluzione sociale porti nuovi ambiti e nuove frontiere anche nell'esame della criminalità, sebbene i confini e le analisi del caso debbano oggi tenere conto di innumerevoli ulteriori fattori, dovuti principalmente alla

globalizzazione, questo lavoro davvero rivoluzionario ha aperto la strada. Una strada sicuramente tortuosa e molte volte pericolosa che, tuttavia, non era mai stata battuta. Anche i ricchi e i potenti delinquono, ebbene sì. In modo assai raffinato e nascosto, quindi ancor più pericolosamente. Il varco teorico aperto da Sutherland non è stato dovutamente sfruttato dai criminologi che l'hanno seguito: l'aumento della criminalità viene esclusivamente attribuito al corrispondente dilagare dell'emarginazione provocata dagli esecutivi conservatori. Molti criminologi sono "obbligati" a sostenere questa tesi pena lo smarrimento della propria identità di opposizione. Se argomentassero, con Sutherland, che il crimine viene prodotto sia dalla povertà sia dalla ricchezza, le proprie argomentazioni risuonerebbero come altrettante dichiarazioni di consenso verso politiche sociali che, certamente, creano più povertà e più deprivazione relativa. Ma questo riduzionismo teorico non è un prezzo troppo elevato da pagare per la "politicizzazione" della criminologia? (Martucci, 2006) Tuttavia questa pretesa del sociologo americano di giungere ad un'eziologia completa dei comportamenti criminali genera sospetto: le ipotesi di Sutherland vengono ritenute mono fattoriali, in quanto povertà e ricchezza sono variabili complementari di un unico fattore: la condizione economica.

Abbiamo visto i casi analizzati da Sutherland nella sua opera. Questi casi ci permettono di capire quanto importante e rivoluzionario sia stato il suo lavoro. Se, infatti, la sua teoria può, come tutte le teorie, essere criticata e contro-argomentata, inattaccabile resta il suo lavoro empirico che lo ha condotto a risultati clamorosi. Risulta però interessante, ora, rivolgere lo sguardo a quelle che sono state le evoluzioni di questo fenomeno concettuale e criminologico. Sutherland, come già ho avuto modo di sostenere, ha scagliato una "bomba" nel panorama delle scienze criminologiche e penali. Numerosi studiosi, giuristi e professori si sono concentrati nello studio di questi crimini particolari e poco visibili, ma che producono conseguenze disastrose. Il concetto di "*white-collar*" ha assunto nel corso del tempo diverse trasformazioni; vediamo ora come, in ambito europeo ed italiano, il fenomeno si sia sparso e abbia assunto proporzioni rilevanti e preoccupanti.

CAPITOLO 2

EVOLUZIONE “EUROPEA” DEL FENOMENO

“Una persona diventa delinquente in quanto si trova in presenza di un eccesso di definizioni favorevoli alla violazione delle leggi rispetto a definizioni non favorevoli alle violazioni. Questo è il principio dell’associazione differenziale, che si riferisce sia alle associazioni criminali sia a quelle anticriminali, e che riflette un campo di forze interagenti e contrapposte.” (Sutherland, Cressey, 1960, p.78)

La definizione e le caratteristiche del crimine del colletto bianco sono state sottoposte a susseguenti e contrastanti elaborazioni. Simile destino è toccato all’eziologia del crimine in questione, così come questa viene tratteggiata da Sutherland: il comportamento criminale viene appreso in un processo comunicativo in cui si trasmettono le tecniche utili per dar luogo a un reato, ma anche i motivi e le razionalizzazioni che lo sottendono e accompagnano. Per Sutherland non esiste sfasatura tra società ufficiale e gruppo sociale deviante (Ruggiero, 1996), piuttosto esiste nella stessa società una tensione che è risultante di forze e definizioni contrapposte, tensione che dà luogo all’insorgere di comportamenti conformi. Vincenzo Ruggiero (1996), tra i più noti e importanti studiosi contemporanei della materia, delinea un aspetto particolarmente rilevante, in continuità con l’analisi di Sutherland, per ciò che riguarda le “giustificazioni” che gli imputati adducono, quando chiamati a rispondere delle loro azioni. Possiamo parlare di razionalizzazioni⁸, che Ruggiero indica con particolare precisione, in una serie di casi esaminati nel suo saggio⁹:

⁸ Sulla scia delle tecniche di neutralizzazione che generalmente seguono e non precedono la commissione di reati (Sykes e Matza, 1957).

⁹ “Economie sporche”, Ruggiero, 1996. L’autore si concentra sulle analisi condotte da Geis e Clinard nei confronti di alcune compagnie statunitensi ed europee, dalle cui violazioni emerge come molti concetti “sutherlandiani” siano assolutamente validi e contemporanei: l’origine di questi tipi di reati sembra potersi collocare nei processi di apprendimento e nelle dinamiche associative cui i loro autori sono esposti. Si noti, anche, la ripresa del concetto di soggetti deboli, vittime deboli: la

- a) ogni regolamentazione governativa costituisce una interferenza con il sistema della libera impresa;
- b) le regolamentazioni sono incomprensibili e troppo complicate;
- c) le aziende non commettono reati deliberatamente, anche se il danno prodotto può essere ingente, questo è così distribuito tra la popolazione che diventa individualmente trascurabile.

È possibile notare, oltre alla continuità con i concetti espressi a suo tempo da Sutherland (in particolare il disprezzo di questi uomini d'affari per la legge, per l'autorità e per le regole in generale), un'evoluzione nelle giustificazioni addotte: questi uomini non solo sono consapevoli di delinquere, ma se da un lato pensano di essere nel giusto, dall'altro ritengono questo comportamento come necessario e individuano un "preventivo di spesa". Calcolano quello che potrebbe essere il danno derivante, danno che deve necessariamente essere distribuito tra la popolazione, in modo tale da risultare meno visibile e meno tangibile. In realtà questo ragionamento è assolutamente tipico e classico di questi criminali. La criminalità economica è connaturata all'economia medesima, la quale adotta qualsiasi strategia disponibile pur di accrescere potere e profitti. Agire sotto traccia è sicuramente una tecnica diffusa e intelligente, da questo punto di vista.

Detto questo, però, diversi sono gli aspetti da considerare nella contemporanea concezione del fenomeno "*white-collar*". Sutherland rappresenta il punto di partenza e la base concettuale di ogni studioso contemporaneo. La vera differenza che emerge sta però nel fatto che i processi di apprendimento criminale appaiono attraversare i confini tra i gruppi. Il sapere criminale si trasmette ad una varietà eterogenea di attori. Emerge, soprattutto, la volontà di conservare il potere e la posizione, a dispetto di qualsiasi codice etico e morale. Ogni tentativo di investigare le cause del crimine si espone al pericolo di generalizzazioni, in particolare quando il crimine in questione viene commesso

maggioranza delle violazioni di cui si parla ha come vittima i dipendenti, i consumatori o l'ambiente.

da individui socialmente avvantaggiati. Come Nelken (1994) fa notare, attribuire al crimine economico una causalità legata unicamente al desiderio di arricchimento è come non distinguere tra questo e crimini di altra natura. Tutti i crimini economicamente motivati, infatti, potrebbero essere tautologicamente spiegati attraverso i vantaggi economici che producono. Sutherland va oltre: non solo ritiene insufficiente la motivazione economica nel distinguere tra crimini economici e crimini convenzionali, ritiene tale motivazione inappropriata persino nel distinguere il comportamento criminale in generale dal comportamento conformista (Ruggiero, 1996).

Gli studi di Vincenzo Ruggiero, tuttavia, ci portano a considerare l'evoluzione del fenomeno da un altro punto di vista: egli parla, infatti, di imprese criminali. Al contrario di Sutherland, molti osservatori del crimine organizzato/economico convenzionale non sono ispirati da spirito critico o ambizione di imporre nuovi paradigmi. Metodi d'indagine come l'osservazione partecipante, e in generale ogni tipo di indagine etnografica, vengono raramente adottati in questo terreno, essendo ritenuti pericolosi. Troppo spesso ci si affida alle pronunce governative, delle agenzie istituzionali. Il sistema della giustizia criminale finisce per interpretare un ruolo cruciale nella valutazione di questo tipo di criminalità, del suo impatto sociale, e nella sua stessa definizione. Per anni le agenzie hanno suggerito che il crimine organizzato dovesse risalire a una singola organizzazione aliena alla società (Ruggiero, 1996). Per anni la teoria della cospirazione "aliena" viene ribadita e promossa. Comunque si voglia interpretare questa diatriba, nel 1994 l'Europol ha chiamato a raccolta alcuni criminologi invitandoli a produrre analisi e ricerca a partire da una definizione legalmente prestabilita di crimine organizzato ed economico. I criminologi che si sono dedicati allo studio delle sue caratteristiche strutturali hanno proposto che si ha crimine organizzato, ad esempio, quando vengono messe in campo strutture e modalità articolate, diversificate, capaci di condurre attività flessibili (Ruggiero, 1996). Spesso le definizioni di crimine organizzato ruotano attorno alla professionalità dei suoi membri, i quali acquisiscono abilità e avanzamenti

di carriera grazie a pratiche illegali condotte a tempo pieno. Ciò che mi preme considerare, tuttavia, è l'evoluzione dello schema interpretativo in materia. Infatti, oltre ad inevitabili tracce di continuità con gli studi di Sutherland, i criminologi contemporanei preferiscono prendere in considerazione la manifestazione del fenomeno "*white-collar*", piuttosto che l'aspetto più marcatamente teorico. La teoria criminologica del fenomeno, infatti, lascia il posto all'osservazione e alla descrizione di quello che nel corso degli anni si è affermato come un crimine economico, organizzato, operativo su scala mondiale.

2.1 Una criminalità transnazionale

L'evoluzione della criminalità transnazionale vede il ruolo dell'economia legittima come di un attore in grado di fornire a se stesso i servizi illegittimi che comunemente vengono erogati dal crimine convenzionale. È in grado, insomma, di allestire il proprio settore di servizi illegali internamente alle sue attività legali. In un inarrestabile processo di apprendimento, l'economia ufficiale fa proprie alcune modalità illegittime, mentre i gruppi da sempre impegnati nelle attività illegittime cercano di fare ingresso nell'economia ufficiale (Ruggiero, 1999).

Secondo questa visione, le industrie maggiori e le compagnie operanti nel contesto globale dettano il tono morale dell'economia, lasciando però ai settori periferici le procedure sporche. Per questo si parla di imprese criminali: alcuni economisti notano che la fondamentale premessa dalla quale prendono il via le teorie sociologiche applicate al crimine consiste nel ritenere chi commette reati in qualche maniera diverso da chi non ne commette. Assumendo che gli esseri umani siano razionali, anche ai criminali va riconosciuta una razionalità che ne guida l'azione. Ma quali sono le caratteristiche di mercato che determinano quando un'attività criminale diventa organizzata? In questo caso vorrei ricordare

quanto Schelling¹⁰ (1967) afferma in uno suo studio: la preferibilità delle attività criminali condotte su larga scala rispetto a quelle condotte in maniera dispersa e disorganizzata. Maggiori sono le dimensioni dell'impresa, maggiore la sua quota di mercato, in maggior misura i suoi costi "esterni" verranno "internalizzati". Costi esterni, vale a dire costi che cadono sui concorrenti, i clienti e altri soggetti esterni all'azienda. La violenza, ad esempio, può essere interpretata come una componente di questi costi esterni. Così, i membri del crimine organizzato possono avere il comune interesse a ridurre il ricorso alla violenza in modo da ridurre, da un lato, la disapprovazione del pubblico, dall'altro, l'attenzione della polizia.

L'imprenditoria che origina da capitali illeciti sembra costituire l'indotto dell'imprenditoria criminale e, al pari dell'indotto dell'industria lecita, si presenta come un'isola nella quale garanzie e regole sono sospese. Gli imprenditori criminali, nel frequentare il mondo economico legittimo, non rompono alcun legame con i gruppi dediti alla violenza e al crimine. Anzi, proprio il potenziale accesso a questi gruppi viene da loro giocato come arma aggiuntiva e illegittima nei confronti dei concorrenti.

Esiste una sorta di imperativo morale che impone una distinzione tra la logica sottesa alle attività criminali e la logica sottostante ad altre attività economicamente motivate. L'approccio economico può essere in grado di sfuggire a questo imperativo. Il tentativo di affermare una nuova cultura imprenditoriale è informato da un processo che è tecnico, materiale e ideologico. Questo processo può identificarsi con i programmi governativi di privatizzazione. In questo modo, beni e servizi prodotti ed erogati dallo Stato scompaiono dall'"arena pubblica" (Ruggiero, 1999) per essere collocati sul mercato, dove saranno deregolamentati. Ne deriva che i cittadini sono sollecitati a identificarsi con la clientela, i consumatori, gli acquirenti della propria cittadinanza. Per deregolamentazione, andrebbe intesa non la cancellazione delle regole, bensì la dilatazione potenzialmente infinita delle stesse; si intende

¹⁰ Schelling T.C., 1967, *"Economic Analysis of Organized Crime"*, in *"The President's Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice"*, Government Printing Office, Washington, DC.

un processo di creazione di un ordine fattuale sempre più distante da quello normativo, d'interessi sempre più dispersi e sempre meno unificati. Il processo economico ha natura evolutiva, produce incessante cambiamento. L'impulso fondamentale è rappresentato dalla continua apparizione di nuovi beni su scala internazionale, di nuove forme di organizzazione industriale. Parliamo di sviluppo transnazionale, emerso non solo con l'avvento del capitalismo, del libero mercato, ma anche grazie all'avvento di Internet. Rendendo possibile il commercio internazionale in tempi assai rapidi, si è reso possibile il commercio internazionale illegale. L'evoluzione del mercato ha portato all'evoluzione della criminalità, su scale sempre più vaste. Il fenomeno "*white-collar*", quindi, deve essere ora considerato alla luce di questa scala transnazionale, con prospettive inimmaginabili fino a qualche decennio addietro. Non sembra possibile configurare una "mappa" del fenomeno da un punto di vista casistico e giuridico. Siamo di fronte, oggi, ad una realtà troppo ampia e diversificata. Possiamo però individuare alcuni settori e alcune pratiche assai utilizzate e note, soprattutto in Europa. Noteremo come il fenomeno non possa essere circoscritto a un ambito meramente economico e commerciale, ma anche politico e amministrativo, un campo in cui il fenomeno in questione trova terreno fertile da sempre. Solo recentemente, infatti, è venuta meno l'incrollabile fiducia dell'opinione pubblica nei confronti delle alte cariche istituzionali.

A tal proposito, tuttavia, occorre considerare una serie di meccanismi di "temperanza politica" (Ruggiero, 1999) che continuano a produrre consenso pur al cospetto del crescente discredito delle élite. In particolare, la scelta del rappresentante politico-istituzionale, spesso, non viene effettuata in base ai meriti dei candidati e delle politiche da loro messe in opera. Rimane, infatti, un forte sentimento di unità tra i più diversi gruppi sociali, sentimento che si deve ad una forte, seppur residua, identificazione di tipo nazionale. Una simile identificazione consiste nel comune sentire, in quell'intesa generale che imprime a un paese un clima fraterno. Questo è, in particolare, il caso dei paesi anglosassoni, soprattutto del Regno Unito, dove da sempre il sentimento di

appartenenza nazionale gioca un ruolo fondamentale nelle dinamiche politiche. Una simile identificazione consente di diluire il risentimento dei cittadini nei confronti della classe politica e imprenditoriale, modificando anche la percezione della condotta delle élite in questione. Come afferma Nelken, le classi dirigenti britanniche godono di maggiore fiducia da parte dei cittadini, di quanto possano vantare le classi analoghe di altri paesi. Una prova di ciò, sta nel fatto che il sistema della giustizia criminale interviene solo di rado nel mondo politico ed economico per sanzionare le condotte illegittime. Questo “ethos gerarchico” (Ruggiero, 1999) si intreccia con un senso di appartenenza che trascende le divisioni sociali. Tutto questo per dire che se, da un lato, la dimensione della criminalità e, in particolare, della criminalità dei colletti bianchi, ha assunto un valore transnazionale e vastissimo, dall’altro la variabile fiducia mantiene il suo valore esplicativo, seppure nei casi in cui la si colloca in contesti di forte identificazione nazionale.

“Si veda, ad esempio, come persino gli appartenenti alle classi meno favorite possano godere, in alcuni frangenti, di una forma di fiducia simile a quella dei potenti[...]: l’unica volta in cui l’opinione pubblica britannica, recentemente, si è mobilitata contro la pena di morte negli Stati Uniti, non è stato forse quando il condannato era un cittadino britannico?” (Ruggiero, 1999, p.167)

Vi è da chiedersi se tutto questo non abbia ripercussioni sulla maniera nella quale la devianza, la criminalità, vengano percepite nel Regno Unito. Secondo quanto afferma Nelken, sembrerebbe proprio di sì. Solo l’un per cento del corpo di polizia si dedicherebbe, secondo le statistiche, all’investigazione di frodi e criminalità degli affari, sebbene i proventi di questi reati costituiscano la metà del danno finanziario provocato dalla criminalità nel suo complesso¹¹. Come nei romanzi di Conan Doyle, dove i peggiori criminali provengono regolarmente dall’estero, i corrotti non trovano spazio nell’immaginario del paese, che è coeso, integro in tutte le sue componenti.

¹¹ Doig A., “A Fragmented Organisational Approach to Fraud in a European Context: The Case of the United Kingdom Public Sector”, in “European Journal on Criminal Policy and Research”, 1995

È, forse, la mancanza di senso dello stato o un suo eccesso a determinare il compiersi della criminalità transnazionale dei nostri giorni? Può darsi che sia una delle cause. Risulta problematico e, forse, impossibile rispondere. Siamo di fronte ad una realtà talmente variegata e complessa, a una criminalità che ha assunto proporzioni inimmaginabili. Soprattutto la criminalità degli affari, dove coloro che sono dotati di minore libertà sono anche coloro che, avendo a disposizione poco denaro, sono condotti a investirlo in iniziative i cui esiti non sono in grado di controllare. Le azioni di alcuni soggetti dotati di poca libertà, viene inevitabilmente tradotto in mezzi per il conseguimento di fini di altri attori, generalmente dotati di un maggior grado di libertà. Ad essere problematica, semmai, è la designazione di questi comportamenti come delittuosi, a causa della maggior libertà goduta da coloro che li mettono in pratica. La capacità di controllare gli esiti dell'azione permette a coloro che sono dotati di maggiore libertà di nascondere la natura e le caratteristiche del loro agire (Ruggiero, 1999).

Quando parliamo di transnazionalità, ci riferiamo alla principale preoccupazione che oggi affligge le agenzie istituzionali: l'interdipendenza economica, vantaggiosa per le élite, può contemporaneamente offrire vantaggi e opportunità anche al crimine che diventa, appunto, transnazionale. Sembra proprio che le agenzie, inconsapevolmente (?) accreditino l'idea secondo cui lo sviluppo economico è criminogeno: coloro che promuovono crescita economica promuovono anche culture e opportunità favorevoli al delinquere. Ci si riferisce, in particolare, alle alleanze, agli scambi, ai consorzi tra economia legittima e criminale che danno luogo a zone definite da Ruggiero come "economie sporche" (1996). Prendiamo in considerazione il fenomeno del lavoro irregolare: le forze dell'ordine sono particolarmente efficaci nella ricerca di laboratori illegittimi di produzione e nella persecuzione di lavoratori clandestini. Alcuni casi venuti alla luce in Italia lasciano intravedere una figura particolare di "trafficante-mediatore". Un'investigazione condotta a Torino, iniziata dopo l'omicidio di un cittadino cinese, risultato poi immigrato irregolare, ha portato allo scoperto un'organizzazione impegnata sia nel trasporto sia nell'occupazione clandestina

di immigrati. I lavoratori venivano tenuti sotto stretta sorveglianza di tipo militare, lavorando per estinguere il debito nei confronti dei trafficanti che li avevano condotti in Italia. La vittima non aveva onorato il debito. Si pensi, in generale, alle numerose agenzie specializzate nel reclutamento di uomini e, soprattutto, donne che lasciano il loro paese alla ricerca di lavoro. La maggior parte finisce per essere collocata nel mercato dei lavoratori domestici. Queste donne¹², vittime dell'inganno organizzato, rimangono coinvolte in un legame di tipo debitorio che non vede possibilità di rescissione. Prima ancora di mandare soldi a casa, che è poi l'unica ragione del loro emigrare, si trovano a dover onorare il debito.

È evidente, da parte di Ruggiero come di altri studiosi contemporanei, la volontà di non scartare nessuna ipotesi che possa spiegare e inquadrare il fenomeno criminale, nel nostro caso la criminalità "*white-collar*". D'altronde lo stesso Sutherland ammette, al di là della teoria dell'associazione differenziale, come il risultato finale della devianza sia sempre costituito da una commistione di cause. La teoria da lui avanzata si presenta come onnicomprensiva, ma non ha mai veramente disdegnato l'apporto di altri fattori, come quelli presi in considerazione dagli autori contemporanei.

2.2 Financial Crime in Europe: Una panoramica europea

Esiste un termine fondamentale che riassume le difficoltà, ambiguità e carenze del dibattito sul crimine economico ma, anche, paradossalmente, di quello attorno l'economia e il crimine intesi separatamente. Il termine è innovazione ed è amato dagli economisti come dai sociologi della devianza. La variabile innovazione viene utilizzata per distinguere tra quegli attori economici che passivamente seguono la tradizione e quelli più inclini ad utilizzare le nuove tecnologie. Solo questi ultimi sono imprenditori, così il processo economico è un processo in divenire, e quando è costretto ad essere stazionario non è considerabile come processo economico. L'impulso fondamentale che da vita al

¹² Dati forniti da "Anti-Slavery International"; Anderson, 1993

processo deriva dai beni dei nuovi consumatori, nuovi metodi di produzione o distribuzione, nuovi mercati e nuove forme di organizzazione industriale. Schumpeter (cit. in Ruggiero, 2002) fa riferimento a una metafora biologica per illustrare il mutamento di questo processo: la distruzione creativa che incessantemente distrugge da dentro la vecchia struttura economica, che poi è il nucleo del capitalismo. Non sorprende che il termine innovazione sia riconducibile alla criminologia. Il termine, infatti, oltre a catturare lo spirito imprenditoriale, cattura anche la devianza imprenditoriale. Gli attori economici, per essere attori in tutto, devono evitare la routine, le condizioni stazionarie e deviare dal comportamento tipico: devono andare in direzione contraria al conformismo. IL crimine economico deve essere considerato intrinseco all'economia. In questa prospettiva, i crimini dei colletti bianchi non sono forme di devianza derivanti dall'economia, ma sono parte dell'economia stessa, e il mercato è il principale deposito della condotta deviante, nonostante alcuni autori che abbracciano questa prospettiva poi argomentino che i crimini economici siano una parte della routine del business. In un certo senso, una lista di sostenitori di questa visione può includere lo stesso Sutherland, i cui studi in materia gli permettono di concludere che l'ideale businessman e le grandi imprese siano molto somiglianti al ladro professionista. Le loro violazioni sono costanti e frequenti, e non hanno perdita di status all'interno del loro gruppo sociale quando violano la legge. Sia gli imprenditori, sia i ladri, provano disprezzo per l'autorità quando essa si intromette nei loro affari, ostacolandoli. C'è un sotterraneo sentimento di indignazione morale quando si ha a che fare con il crimine economico, un sentimento che non significa empatia con le vittime, o almeno non sempre. È un discorso che muove sia dalla necessità di stabilire linee educative, a partire dalla scuola, che impiantino nelle coscienze un'educazione che rifugga l'illegalità; oltre che un discorso che ha che vedere con l'indignazione e la frustrazione di chi non vede rispettati i propri diritti in ambito lavorativo, oppure di chi non vede premiato il proprio lavoro. I crimini commessi da uomini di potere possono generare sfiducia nelle istituzioni, il che inevitabilmente viene a tradursi in inadeguatezza delle risposte delle stesse.

Sfiducia che attiene ovviamente anche il sistema economico, visto come un'arena di saccheggio sfrenato. Questo si traduce in un sentimento di totale disaffezione nei confronti del sistema interamente considerato.

Due considerazioni sono ora necessarie, per parlare di innovazione anche nello studio della criminalità economica. A fianco delle teorie tradizionali, lo studio deve vertere sulla conoscenza approfondita, in campo accademico, del diritto tributario, economia, management, psicologia e diritto internazionale... Per meglio comprendere questa criminalità dobbiamo capire questi mercati e le discipline sopra richiamate, alternando le letture con gli scritti classici di Sutherland.

Le risposte istituzionali al crimine economico in alcune nazioni europee (Germania, Austria, Olanda, Grecia) sono state attivate da una certa varietà di forze: 1) la pressione internazionale per chiudere buchi legislativi in materia; 2) la coscienza generale per cui questi tipi di crimini hanno un impatto violento con le finanze pubbliche; 3) la percezione che il crimine economico incoraggi lo sviluppo di forme più convenzionali di crimine organizzato.

Il dibattito iniziato da Edwin Sutherland molti anni fa ha dato vita ad una discussione politica molto ampia, a proposito della criminalità economica e organizzata.

Come in parte vedremo, la maggior parte delle nazioni europee ha sensibilmente potenziato le proprie normative in merito, anche a livello preventivo, nei confronti della criminalità finanziaria ed economica, ricomprendendo o meno la criminalità organizzata. A livello di dibattito politico, tuttavia, permane una mancanza di fiducia nei confronti delle autorità istituzionali, forse a causa della grossa corruzione finanziaria di molti paesi come Spagna, Grecia, Belgio, Italia... Questo ha senz'altro a che vedere, anche, con la globalizzazione e internazionalizzazione del libero mercato. Senza ipocrisia, occorre dire che la criminologia, in questo campo, ha una conoscenza alquanto limitata. Inoltre essa non può continuare a focalizzarsi unicamente sulla risposta istituzionale al crimine, quando una nuova area di conoscenze arriva da sfere esterne al diritto penale stesso (*"restorative*

paradigm”), quindi il terreno amministrativo o civile...La criminologia deve approcciarsi mai come adesso al sistema politico amministrativo, ai mercati nazionali ed esteri e alle relative istituzioni (Ruggiero, 2002).

Vediamo ora come alcuni stati europei affrontano la criminalità economica e finanziaria, da un punto di vista politico-legislativo¹³.

FRANCIA: nel codice penale del 1994, solo alcune infrazioni al DEF sono state inserite. I penalisti francesi si sono pronunciati per una definizione dei DEF ispirata al diritto penale degli affari, secondo un duplice criterio: 1)l’interesse protetto, che riguarda l’attentato all’ordine economico e finanziario e 2)la qualità dell’autore, quando agisce nel quadro di un’impresa legale, cui va aggiunto un criterio complementare, cioè la dimensione dell’estraneità, quando parliamo di DEF transnazionale (DEFT: ciò che permette un surplus di guadagno rispetto ai concorrenti onesti; distinguendolo dall’organizzazione criminale convenzionale, ovvero la violazione sistematica delle regole che crea il profitto). I cambiamenti legislativi recenti sono una trasposizione in diritto interno dell’intensa mobilitazione internazionale e rispondono a degli stimoli a legiferare provenienti dall’UE, dal Consiglio d’Europa. Ciò che è cambiato è stato soprattutto il controllo esercitato dai professionisti. La legge NRE (Nuovi regolamenti economici, 2001) estende il numero dei professionisti stessi, che hanno l’obbligo di segnalare le transazioni sospette e di denunciare il crimine. Sarebbe auspicabile una maggiore cooperazione giudiziaria e la costruzione di uno spazio giudiziario europeo, ma la proposta francese di collaborazione penale nella lotta contro la criminalità organizzata finanziaria è ancora oggetto di studio. Particolarmente importante, in Francia, è il SCPC (Servizio centrale di prevenzione), controllato dal Guardia-sigilli, che centralizza l’informazione e informa le autorità amministrative e giudiziarie sui fenomeni di corruzione, cercando di conoscere meglio i meccanismi corruttori in settori sensibili come lo sport, i mercati pubblici, gli intermediari. I dispositivi di controllo sono in continua

¹³ Il termine utilizzato non è più “criminalità dei colletti bianchi”, ma delinquenza economica e finanziaria (DEF) oppure CFE (criminalità finanziaria ed economica)

evoluzione, in particolare la specializzazione dei magistrati addetti al controllo della criminalità economica e finanziaria; la necessaria pluralità della loro formazione, coadiuvati da dipendenti statali competenti in materia finanziaria che potrebbero essere considerati alla stregua di consiglieri tecnici, assistendo alle audizioni dei testimoni, agli interrogatori, alle perquisizioni. Ricordiamo anche il ruolo della Commissione Bancaria, istituita nel 1984, la quale ha il compito di sorvegliare la situazione finanziaria degli istituti e di verificare il rispetto della regolamentazione la quale, se non rispettata, permette alla Commissione di pronunciare sanzioni morali (avvertimento, biasimo), professionali (sospensioni) o pecuniarie.

Tuttavia il format giudiziario francese (Ruggiero, 2002) mal si accorda con l'organizzazione economica, la complessità delle responsabilità e il numero delle cause; ostacoli difficili da sormontare nel processo penale. Le poche sanzioni pronunciate in materia esprimono la difficoltà di azione della giustizia penale. Come già abbiamo visto, il movimento legislativo e i nuovi dispositivi di controllo sono il risultato di un'intensa mobilitazione internazionale che ha permesso di far luce su azioni criminali di altro genere, rispetto all'obiettivo prefissato: destinati a sostenere la lotta contro il traffico di stupefacenti, a proteggere l'economia legittima dall'intrusione di denaro sporco, hanno permesso maggiore visibilità sulle pratiche devianti degli attori economici legittimi.

BELGIO: sempre sulla spinta della pressione internazionale, il Belgio ha attuato una stretta separazione tra economia illegale e criminalità commessa dalle imprese legali. Il comportamento della criminalità organizzata riceve, quindi, una risposta repressiva mentre l'imprenditoria legale resta risparmiata dai procedimenti penali. Gli studi hanno tuttavia dimostrato che in pratica la CFE (criminalità finanziaria ed economica) viene alla luce grazie ai legami di collaborazione fra imprenditoria illegale e attività legali. La nuova imprenditoria economica favorisce la cancellazione delle frontiere fra mondi separati in modo artificiale grazie all'assimilazione dell'imprenditoria legale alle caratteristiche del mercato illegale. La politica non riesce a controllare efficacemente forme di

attività legali ed illegali che entrano in commistione. La legislazione belga è incentrata sulla “vecchia economia” e non può inglobare le nuove attività economiche. Non a caso il mondo ha del Belgio un’immagine molto definita: i criminali in colletto bianco. (Ruggiero, 2002)

SVIZZERA: occorre notare come né l’evasione fiscale, né la frode doganale, sono considerate infrazioni penali per la legge svizzera e, per questo, il segreto bancario può essere invocato ogni volta come un rimedio e un capro espiatorio fondamentale. Come per il Belgio, l’immagine della Svizzera non è molto lusinghiera nel panorama internazionale. La cultura del mercato e dell’impresa navigano in piena crisi morale o etica, i dirigenti economici che si vogliono difensori delle leggi di mercato e della libera concorrenza concludono intese illecite con altri partner mettendo in opera pratiche anticoncorrenziali. A ciò si aggiunga la loro paura viscerale di ogni ingerenza politica e giudiziaria, il loro ostinato rifiuto a collaborare con le istanze di sorveglianza della giustizia. Nell’evoluzione del contrasto alla criminalità finanziaria, occorre senz’altro registrare che alcuni Stati non procedono di pari passo con la spinta di giustizia europea, è d’obbligo constatare che oltre settanta anni dopo il “sermone Sutherland” la situazione, in alcuni casi, si sia poco evoluta.

SPAGNA: la situazione spagnola presenta aspetti differenti rispetto all’evoluzione europea, dovuti alla storia recente e alle sue conseguenze politiche ed economiche. La transizione da una dittatura a una democrazia, l’entrata tardiva nelle istituzioni europee e la necessità di trasformare tutti i settori economici ha offerto numerose opportunità alla DEF. È vero anche che, negli ultimi anni, l’effetto della globalizzazione ha avuto conseguenze in Spagna e la criminalità è passata da una specificità ad una molteplicità, come nel panorama internazionale. Una delle maggiori difficoltà è quella di stabilire piani di lotta contro il crimine organizzato: la forma tradizionale di giustizia divisa nel settore penale, degli affari, civile, amministrativo...e della polizia, specializzata a trattare casi specifici, non è più in grado di lottare contro una delinquenza così variegata e multiforme (Ruggiero, 2002).

Nel quadro giuridico spagnolo non esisteva il concetto di criminalità organizzata fino all'approvazione della L.5/1999, riguardante le modificazioni alla legge di procedura penale in materia di perfezionamento dell'azione d'inchiesta per il traffico illegale di droghe e altri reati gravi.¹⁴

Sono state così introdotte misure necessarie a consentire alla polizia giudiziaria di infiltrarsi nelle reti organizzate, individuare la perpetrazione dei crimini, ottenere le prove di colpa e arrestare i colpevoli. Nella misura in cui le organizzazioni criminali agiscono come "imprese criminali" (Ruggiero, 1996), la differenza fra quelle con carattere legale e quelle senza, si basa sul fatto che gli illeciti sono pronti ad ottenere benefici anche attraverso azioni delittuose.

Per ora la Spagna non possiede un corpo giuridico completo in materia di DEF, ma cerca di adattare le sue norme alla lista delle attività economiche indicate nella R(81)12 del Consiglio d'Europa, ovvero: a) frode fiscale, doganale e riciclaggio; b) frodi relative ai capitali delle società; c) frodi ambientali; d) frodi monetarie; e) abusi di posizione dominante delle multinazionali; f) creazione di società fittizie; g) falsificazione dei bilanci.

Ancora debole è l'organizzazione giurisprudenziale, anche se esistono molte figure giuridiche atte al controllo in materia¹⁵. Questa pluralità fa pensare ad una ricchezza delle specializzazioni ed è alla base dei successi ottenuti, ma pone anche il problema della complessità di coordinamento delle varie forze.

Come per tutti gli Stati, uno dei campi decisivi nella lotta alla DEF rimane la formazione specializzata dei giudici, dei poliziotti, degli attori direttamente interessati al problema. Non a caso in ambito europeo si segnala la presenza di Eurojust: i paesi membri devono stabilire meccanismi che permettano legalmente la cooperazione di giudici, procuratori e poliziotti impegnati contro la

¹⁴ Bajo Fernández M., *"Política criminal y reforma penal. Delitos patrimoniales económicos"*, "Política criminal y reforma penal", 1993 (citazione in Ruggiero, 2002)

¹⁵ a) Fiscalía Especial: Ministero pubblico con compiti di repressione della criminalità economica; b) Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias, affiliata alla Banque d'Espagne: compito di intervento nel campo delle transazioni economiche esterne e nella prevenzione di riciclaggio di denaro; c) Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Unidad Operativas Provinciales de Vigilancia.

criminalità economica. Tutto ciò richiede la formazione di esperti sia a livello teorico sia a livello pratico. In tal senso, inoltre, occorrerebbe stabilire una definizione della criminalità economica più concreta ed omogenea in ambito europeo, tipizzando condotte criminali contro cui la giustizia dei singoli paesi può poco, in mancanza di chiare e univoche disposizioni positive.

2.3 Alcuni esempi di criminalità economica “dei nostri tempi”

Dopo aver introdotto, a livello teorico ma anche politico, il tema della criminalità “white-collar” come sviluppatosi dopo gli studi pionieristici di Sutherland, vediamo in concreto alcuni casi che il criminologo Vincenzo Ruggiero ha esaminato nel corso della sua indagine (1990-1996). Si tratta di casi particolarmente significativi, a livello europeo, non solo per le condotte criminali poste in essere, ma anche per la loro portata dannosa nazionale e transnazionale. Ci permettono infatti di comprendere meglio l’oggetto della nostra analisi ma soprattutto di comprendere le conseguenze che producono. Tali conseguenze sono spesso nascoste, come abbiamo avuto modo di notare, ovvero non immediatamente percepibili ad uno sguardo superficiale; ma non meno dannose di quelle prodotte dalla criminalità convenzionale. Rispetto al passato e ai casi studiati da Sutherland, l’opinione pubblica risulta, ai nostri tempi, molto più sensibile di fronte a queste condotte, infatti non c’è da stupirsi se, nella lettura, si incontreranno casi “noti”. Il mutamento del pubblico sentire e del pubblico sdegno gioca un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità in questione, forse il ruolo più importante. Si potrebbe affermare che non siamo più disposti ad accordare fiducia a chi non la merita, non siamo più disposti a concedere “seconde occasioni” a chi distrugge senza ritegno il proprio ruolo primario nella società. Questi casi dimostrano come la criminalità dei colletti bianchi è in continua evoluzione, rispetto all’evoluzione del mercato e delle tecnologie; la diversificazione delle tecniche e delle condotte¹⁶ è in aumento e

¹⁶ Si pensi, ad esempio, al furto di opere d’arte che è diventato uno dei servizi, poco analizzati, offerti dai gruppi criminali ad attori economici legittimi. Tra l’utenza di questo servizio, vi sono mercanti, galleristi, privati e compagnie d’asta. Esiste poi un mercato parallelo che dispone di una propria rete di gallerie e piccoli musei, a

proprio in ciò risiede la principale preoccupazione di chi si trova, in prima linea, a combattere il fenomeno. La formazione multidisciplinare degli attori che contrastano il crimine sembra sempre più necessaria ma, forse, non sufficiente.

PURGATORI ALL'ESTERO: Tra gli imprenditori europei è molto diffusa la pratica di stabilire all'estero proprie diramazioni, in maniera da aggirare le rispettive legislazioni fiscali. In Finlandia, ad esempio, questa pratica è diffusissima anche perché gli imprenditori rivendicano il diritto al segreto bancario che nel proprio paese viene loro negato (Laitinen, 1993). In questa maniera, i nomi degli imprenditori vengono occultati insieme alla rete internazionale dei loro interessi. La spiccata diffusione di queste pratiche in Finlandia viene attribuita in particolare alla segmentazione amministrativa che caratterizza il paese. Questa segmentazione amministrativa potrebbe essere ridotta da un'adeguata legislazione, capace di imporre un maggiore coordinamento tra i vari settori dello Stato. Si ridurrebbero così anche le opportunità concesse all'evasione fiscale. Ma spesso l'apparato politico coincide con l'apparato economico al quale tale legislazione viene applicata. Peraltro, la devianza potrebbe persino essere interpretata come opera legale, nei paesi che ospitano le attività in questione. Essi, infatti, possono trarne rilevanti opportunità economiche: quello che a casa loro li designerebbe come criminali, all'estero li fa apparire come benefattori (Ruggiero, 1996). Questo miracoloso capovolgimento avviene anche quando alcune produzioni particolarmente nocive vengono trasferite in paesi privi di severe regole ambientali o di sicurezza, o in paesi nei quali il rischio di tali produzioni viene pareggiato con i presunti benefici che queste producono.

sua volta servito da gruppi criminali. Le opere possono essere rubate in vista di un riscatto, si pensi al celeberrimo furto del Tiziano in Inghilterra o de *L'urlo di Munch* in Norvegia. Particolarmente colpite sono Francia, Germania, Italia e Regno Unito, dove si segnala una condizione di guerra commerciale per la supremazia nel mercato internazionale clandestino. ("La Repubblica", 12 Dicembre 1991)

RISCHI E REGOLE MORALI: Il crollo dei confini tra le due Europe ha visto sorgere grandi opportunità di investimento da parte degli imprenditori occidentali. Spesso la natura e le tecniche di “penetrazione” nei paesi ex socialisti, tuttavia, differiscono da quelle che caratterizzano l’impresa nel paese di origine.

Nel 1989, molte cooperative agricole previamente attive in Ungheria sono state smantellate e i loro terreni privatizzati. I prezzi delle aree più fertili si sono, conseguentemente, impennati. Le aree situate al confine con l’Austria erano ritenute tra le più fertili, ma il loro prezzo le rendeva evidentemente inaccessibili a coloro che le avevano coltivate per anni. Teoricamente, le normative non consentivano ai cittadini stranieri di acquistare terreni ungheresi, ma tali normative sono state sempre aggirate. La terra veniva messa all’asta dallo Stato e gli acquirenti stranieri non facevano altro che assumere un cittadino ungherese per rappresentarli formalmente. La somma data a questi “prestanome” era appena sufficiente a comprare pochi ettari, insufficiente quindi a garantire la sopravvivenza di chi vi lavorava. Molti contadini sono perciò stati costretti ad abbandonare la terra e cercare lavoro nelle città ungheresi o, ironicamente, nella vicina Austria. Gli acquirenti austriaci trovavano quindi assai vantaggiosi i prezzi ungheresi, oltretutto senza ostacoli ambientali relativamente allo sfruttamento della terra. Nell’opinione di avvocati e giuristi ungheresi, le autorità del luogo erano al corrente di queste transazioni illegali, ma altrettanto riluttanti a provi rimedio, in quanto timorose di misure di ritorsione da parte del governo austriaco. Quest’ultimo, infatti, potrebbe sempre riformare la legislazione in tema di immigrazione e limitare l’accesso ai cittadini ungheresi. Questi casi divennero così frequenti che pochi dei prestanome autodenuciatisi furono perseguiti. È invece allo studio una riforma legislativa in riparazione di queste evidenti lacune, per usare un termine “soft”. L’illegalità, quindi, può essere anche imposta a paesi che presumibilmente ne traggono beneficio. Secondo un rapporto dell’International Baby Food Action Network¹⁷, ben sette compagnie svizzere, inclusa la Nestlé, hanno violato sistematicamente le

¹⁷ “The Guardian”, 10 Settembre 1994

direttive delle Nazioni Unite riguardanti la distribuzione di prodotti come il latte in polvere. Queste compagnie hanno ignorato l'avvertenza dell'Organizzazione mondiale della sanità secondo la quale il latte in polvere può essere smerciato esclusivamente in paesi dove esiste garanzia di reperire acqua non infetta. Non solo, le suddette aziende hanno anche condotto campagne promozionali in una serie di ospedali del Terzo mondo, dove il loro prodotto è stato distribuito a prezzi "generosi".

Simili casi si verificano nella vendita di beni il cui consumo è in declino nei paesi produttori per via della diffusa consapevolezza dei loro effetti dannosi. (Ruggiero, 1996)

Nei paesi sviluppati, ad esempio, possono essere in vigore norme che limitano la produzione di alcuni beni, con la conseguenza che le aziende si rivolgono altrove per compensare la contrazione della propria clientela.

In certi casi la figura dell'imprenditore e quella dello speculatore sembrano coincidere: le norme internazionali relative alla concessione di aiuti finanziari vengono sistematicamente violate, anche perché ogni singolo paese è incaricato di accertare la regolarità delle procedure e la plausibilità dei programmi proposti. Vi sono pressioni da parte degli imprenditori perché i progetti di sviluppo all'estero vengano approvati, anche per i vantaggi che questi producono per l'economia dei paesi donatori. Ecco perché il controllo è sommario e lo studio di fattibilità approssimativo. Per giunta, una serie di norme che regolano il segreto commerciale permettono di tenere la pubblica opinione all'oscuro circa la natura e la varietà di questi progetti. Certamente, il tutto non è mirato a sollevare il mondo dalla povertà.¹⁸

CUI BONO?: Molto spesso, i diversi gruppi che compongono un'organizzazione, di fronte a episodi di illegalità loro contestati, finiscono per accusarsi l'un l'altro rendendo così difficile l'attribuzione di responsabilità morale e legale dell'accaduto. Una delle maggiori case farmaceutiche europee, la

¹⁸ World Development Movement, *"Inquiry into the Pergau Hydro-Electric Project, the Aid and Trade Provision and its Implications for Overseas Aid Expenditure"*, World Development Movement, London 1994

Glaxo, ha ammesso che il proprio personale adotta tecniche di vendita da tempo bandite ai sensi del proprio codice etico ufficiale. Questa compagnia, sotto inchiesta, ha cautelativamente sospeso cinque dipendenti accusati di aver fatto uso non ortodosso di fondi aziendali. I fondi erano stati utilizzati per organizzare serate d'intrattenimento mondano con gruppi di medici, un modo per persuaderli a prescrivere i prodotti della compagnia ai propri pazienti. Uno dei dipendenti sospesi ha in seguito ammesso che ciascun dipendente, durante queste serate mondane, aveva a disposizione un budget di 20.000 sterline per "coltivare l'amicizia dei medici". Da un lato, questo caso conferma l'esistenza di fini conflittuali all'interno delle organizzazioni, ma d'altro canto questi fini sembrano fungere anche da espediente per sacrificare qualche dipendente per mantenere intatta un'immagine morale che potrebbe rimanere pregiudicata. Ognuna delle parti in questione può reclamare lo status di vittima.

Nel 1993, in Germania, circa 1000 persone contraggono il virus HIV a causa di trasfusioni di sangue infetto¹⁹. La compagnia UB Plasma, che fornisce sangue agli ospedali, viene chiusa e i suoi quattro proprietari arrestati. La polizia risale ad una denuncia anonima del 1987 secondo la quale la UB Plasma non era particolarmente rigorosa nel controllare il prodotto che immetteva nel mercato. La denuncia non era stata, al tempo, ritenuta rilevante. I prodotti in questione non erano stati acquistati solo in Germania: Austria, Svezia, Arabia Saudita, Grecia, Italia, Francia e Svizzera erano soggetti altrettanto coinvolti. Storia di incompetenza e avidità che rivela l'inadeguatezza dei sistemi di monitoraggio in settori commerciali così delicati. La legislazione tedesca prevedeva che i commercianti "di sangue" venissero ispezionati una volta ogni due anni, il che dava il tempo alle aziende di nascere e scomparire periodicamente. Inoltre, tipicamente, i dirigenti imputano ai dipendenti la violazione delle leggi anche quando i loro ordini rendono necessario che le leggi siano violate.

¹⁹ Gow D. e Tomforde A., "Bad Blood on Their Hands", in "The Guardian", 6 Novembre 1993

“SI DICE IL PECCATO, NON IL PECCATORE”: La storia delle imprese sembra animata dal sogno di vanificare le stesse nozioni di peccato e, tanto più, di reato. Vediamo come alcune pratiche organizzative non possano essere ascritte a individui specifici, per la presenza di soggetti indeterminati, aziende prive di nuclei dirigenziali e decisionali che consentono una “dispersione” che in realtà consiste in un decentramento delle responsabilità societarie che caratterizza molte organizzazioni.

Il 6 Marzo 1987, la Herald of Free Enterprise, appartenente alla compagnia Townsend Thoresen, lasciava il porto belga di Zeerbrugge per far ritorno a Dover. Molti dei passeggeri erano in crociera promozionale offerta da un popolare quotidiano londinese. Alle 18.20 la nave si avviava nel mare aperto. Alle 18.25, 23 minuti dopo aver salpato, la nave si posava di fianco su un banco di sabbia, a meno di un miglio dal porto, rimanendo completamente immersa. Nella parte sovrastata dalle acque, rimanevano 80 membri dell’equipaggio e 459 passeggeri²⁰. A costo di scadere nella banalità, la prima considerazione che mi viene in mente di fare è che la sicurezza riduce la competitività. Sono pochi gli armatori disposti a pregiudicare i profitti e, inoltre, al verificarsi di una tragedia ognuno può dare la colpa ai propri concorrenti, oppure richiamare le responsabilità generiche dell’economia nella quale opera.

L’inchiesta pubblica relativa alla tragedia ha rivelato gravi inadeguatezze nell’assetto manageriale della compagnia: il personale di bordo aveva più volte richiamato, inascoltato, l’attenzione dei dirigenti sulle deficienze dell’imbarcazione. Alcuni dirigenti non sapevano bene in che cosa le loro mansioni consistessero, e l’equipaggio veniva spinto a operare nella fretta più concitata (Ruggiero, 1996).

Alcuni dirigenti sono stati incriminati, ma il giudizio di non colpevolezza ha chiuso il caso tra l’indignazione di molti. Nel Regno Unito, nonostante le 190.000 vittime di negligenza imprenditoriale comprese in un arco temporale

²⁰ Crainer S., “Zeebrugge: Learning from Disaster. Lessons in Corporate Responsibility”, Londond, 1993

dal 1976 al 1996 (Ruggiero, 1996), nessuna impresa è mai stata condannata per il reato di omicidio colposo.

CRIMINE COME LAVORO: Vediamo ora alcuni casi relativi al comportamento di alcune organizzazioni criminali operanti nel mercato illegale, le cui dinamiche non sono molto distanti da quelle del mercato legale e richiedono che i rischi vengano affrontati attraverso specifiche risposte organizzative. Il crimine organizzato convenzionale opera in un ambiente nel quale rischio e incertezza sono moltiplicati dalla natura illegale delle sue attività (Ruggiero, 1996). Ad esempio, quando i gruppi organizzati danno continuità alla distribuzione di droghe illegali, risolvono i problemi legati alla reperibilità incerta e irregolare di questi prodotti nel mercato. In questi casi, perciò, i gruppi criminali convenzionali sembrano assumere rischi, dovuti all'illegalità della loro azione, allo scopo di ridurre i rischi dei loro clienti. Un esempio è offerto dai racket della protezione. Vi sono due gruppi organizzati rivali che operano a Varsavia, in Polonia. Il primo è noto come gruppo Wolomin, prendendo il nome dalla zona di origine del suo leader. Il secondo è stato battezzato dai media "la mafia di Pruszkow", dal nome della zona ovest della città²¹. I due gruppi sono impegnati in continue battaglie per il controllo del territorio. Tra le armi utilizzate in questa battaglia non si esclude il sequestro di persona (rivale) e la richiesta di riscatto conseguente. Le autorità polacche dichiarano che il racket delle estorsioni era quasi sconosciuto prima dell'avvento del capitalismo, dopo l'avvento del quale esso va a colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa dei mercati a controllo statale. Le difficoltà nell'adottare le regole della concorrenza in un'economia di mercato avrebbe favorito la ricerca di modalità alternative in grado di garantire un ambiente sicuro nel quale operare (Ruggiero, 1996). L'attività di protezione, in questo senso, presenta caratteristiche imprenditoriali lungimiranti. Le attività di estorsione non escludono la conduzione di altre attività criminali imprenditoriali. In Polonia, il denaro ricavato dalle estorsioni, viene in parte

²¹ Borger G., "Most Businesses in Warsaw Pay Protection Money", "The Guardian", 3 Novembre 1994

investito nell'allestimento di distillerie clandestine o nel mercato in espansione dei documenti falsi. Gli imprenditori criminali, in simili casi, esercitano terrore mentre suscitano speranze, trascinano con sé gli altri e con loro dividono i propri sogni.

Secondo stime dell'Home Office britannico, nel 1992 la maggioranza dei 15 milioni di reati denunciati era costituita da reati contro la proprietà. La proporzione della refurtiva recuperata era in netto declino, il che faceva pensare a una corrispondente espansione del mercato dei beni rubati e del numero di persone disposte a rivolgersi a questo mercato per i propri affari. Molto accentuato era, ad esempio, il declino del numero delle auto rubate ritrovate, una circostanza che indicava come gli autoveicoli venissero sempre più rivenduti, una volta rubati. In generale i ricettatori incoraggiano il furto di oggetti specifici, non mancando a volte di indicare addirittura la marca. A Londra, l'attività di ricettazione viene spesso condotta parallelamente alla vendita al dettaglio. Questi ladri possono trovare più conveniente lavorare a contatto con una rete distributiva ben organizzata e strutturata. In Germania si andava diffondendo, nei primi anni Novanta, la pratica secondo la quale gli automobilisti "concordavano" il furto della propria auto, vendendola a esportatori illegali e denunciandone regolarmente il furto. In questa maniera "rinnovavano" l'automobile non più desiderata con un veicolo più alla moda, grazie al denaro dell'assicurazione e a quello ricevuto dall'esportatore. Si possono mobilitare diverse razionalizzazioni che rendono gli imprenditori "peccatori veniali", come la percezione che spesso li considera "colpevoli altruisti" (Ruggiero, 1996), in quanto promuovono l'iniziativa di altri e ne stimolano la partecipazione.

MODELLI DI LAVORO CRIMINALE: Le varianti del crimine organizzato convenzionale sono caratterizzate dalla capacità di offrire beni e servizi e creare occupazione. È possibile vendere la propria forza-lavoro criminale in cambio di una remunerazione, in apparati di tipo industriale che abbisognano di gradi diversi di qualificazione e professionalità. Questo processo comporta la tendenziale scomparsa del "crimine associativo". Questa forma di crimine vede

la programmazione collettiva delle attività, la distribuzione (relativamente) equa dei profitti e la successiva programmazione d'impresе future. Il crimine organizzato, al contrario, prevede una struttura di tipo verticale e uno scarso grado di cooperazione o, meglio, una cooperazione tipicamente fordista. Qui, programmazione ed esecuzione sono rigidamente separate (Ruggiero, 1999). Se è vero che i principi operanti nell'economia legittima trovano applicazione anche in quella illegittima, quest'ultima dovrà giocoforza presentare elementi di conformismo tipici della prima. Si prenda ad esempio il già citato caso del sequestro di persona, che viene spesso commissionato da gruppi dotati di finanze i quali si rivolgono ad operatori specializzati, ricevendone consulenza o proposta di appalto. Questi operatori sono in possesso di informazioni riguardanti le potenziali vittime, i loro possedimenti, residenze e spostamenti. I finanziatori del sequestro trovano così una sorta di piano di investimento dal quale scegliere l'operazione più interessante. Spesso i membri di suddette organizzazioni ignorano sia l'identità della vittima sia quella di chi finanzia l'operazione. Si tratta di lavoratori che non conoscono il proprio datore di lavoro. Ai lavoratori vengono forniti incentivi affinché i loro interessi coincidano con quelli del datore. Il crimine organizzato deve la propria autorità alla funzione del "principale". Coloro che vengono assunti maturano, con le persone per le quali lavorano, gli stessi legami tipici dei lavoratori operanti in economie legali. Vediamo ora alcuni casi in cui il crimine organizzato è presente nell'economia lecita, dove incontra e si fonde con l'economia lecita; un salto, questo, che non ha avuto luogo in tutti i paesi europei.

IMPRENDITORI CRIMINALI: Nel 1993 veniva scoperta una fabbrica di materiale chimico per uso militare in una località a poco più di dieci chilometri dalla periferia di Madrid. Questa unità produttiva venne descritta dai media come estremamente difficile da individuare. Viene successivamente alla luce che questa base militare produceva anche gas lacrimogeno per il controllo dei conflitti urbani e napalm per uso industriale. Infine, si riconobbe che l'unità produceva anche agenti chimici, benché in quantità unicamente adatte all'uso di

ricerca. Tuttavia l'investigazione giudiziaria si concentrò su questa quantità, che ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche, firmata dal governo spagnolo, doveva essere tenuta al di sotto della tonnellata al giorno. L'investigazione fece seguito a una indagine condotta dalle Nazioni Unite relativamente all'utilizzo di agenti chimici nei conflitti Iran-Iraq. In entrambi i paesi vennero trovati materiali prodotti in Spagna che, ufficialmente, non sarebbero dovuti giungere in quei luoghi. Ed è qui che è sorta la contraddizione: non si trattava, come affermava il governo spagnolo, di un centro di ricerca. Inoltre: come sono arrivate quelle armi in Iraq? Il traffico illegale di armamenti viene solitamente condotto attraverso una cooperazione tra produttori, mediatori e rappresentanti di governo. In questo caso, siamo di fronte ad un'anomalia: la fabbrica in questione era di proprietà statale, per cui produttori e rappresentanti di governo coincidevano. L'indagine, ancora in corso, sta cercando di accertare il coinvolgimento di qualche gruppo criminale, per ciò che attiene il trasporto clandestino delle armi.

Vi sono diverse opportunità per l'industria degli armamenti di sconfinare nell'illegalità, che può sostanziarsi non solo relativamente a qualità e quantità di armi prodotte, ma anche in dichiarazioni mendaci relative al paese destinatario delle armi (Ruggiero, 1996). Tuttavia il caso appena descritto non è così frequente come si potrebbe pensare. Il traffico illecito di armi è troppo remunerativo perché lo si lasci nell'ambito della criminalità "convenzionale". Negli anni recenti si è assistito al ridimensionamento del mercato nero delle armi, ovvero all'uscita di scena del crimine organizzato convenzionale come attore principale di questa attività. Si parla di mercato "grigio", ovvero di transazioni non interamente illegali: una politica messa in pratica da paesi esportatori e importatori che sperimentano nuovi legami diplomatici. Il mercato grigio è in grado di assolvere al trasferimento di ingenti quantitativi di armi che il mercato nero non può garantire. Quando il più grande lanciarazzi mai costruito nel Regno Unito venne bloccato dalla polizia di frontiera, la ditta esportatrice fece sapere di aver informato il governo che ci si apprestava a costruire dei grossi tubi e che, presumibilmente, era necessario ottenere licenza di

esportazione ma che il governo aveva ignorato la questione, omettendo anche di ispezionare il materiale in oggetto.

MUTUA PROMOZIONE: Un altro dei servizi offerti dall'economia lecita al mondo criminale corrisponde a un ideale "portfolio" di opportunità d'investimento produttivo. Nel 1994 la Corte europea per la revisione dei conti ha fornito un elenco di sprechi e frodi commessi dai paesi della Comunità. Quanto alle quantità di denaro coinvolte, l'Italia non ha avuto rivali, sottraendo il doppio rispetto alla Germania e dieci volte di più rispetto alla Gran Bretagna (Passas, Nelken, 1993). La frode ideale ai danni dell'UE è quella condotta attraverso partnership di gruppi criminali e attori legittimi. I primi apprendono tecniche amministrative e commerciali che i secondi sono più che propensi a insegnare. Entrambi necessitano di legami con autorità politiche nazionali o rappresentanti dell'UE. Quando il crimine organizzato si rende protagonista di questo tipo di frode, è in un certo senso costretto a replicare le modalità già sperimentate con successo dagli omologhi imprenditori "leciti".

Vorrei concludere con un caso riportato dalla Commissione Antimafia italiana, nel 1994. Nella notte tra il 23 e il 24 Novembre 1980, la Campania e la Basilicata furono colpite da un terremoto che causò 2735 morti e 8850 feriti. Questo evento ha favorito la più spettacolare trasformazione nella storia della camorra. Le opportunità di investimento offerte ai gruppi camorristi, nella ricostruzione del dopo-terremoto, consentiranno loro di guadagnare una posizione definitiva nell'economia locale e internazionale. La somma totale di 500 miliardi di lire venne versata alle zone colpite da parte di enti pubblici di varia natura. La ricostruzione venne affidata, con compiti di coordinamento, ai sindaci e alle autorità comunali, alle quali fu concesso un certo potere discrezionale immediatamente tradotto in arbitrio. La camorra ha avuto l'occasione di far valere tutti quei rapporti di clientele, ricatti, favori che da sempre la caratterizzano. Laddove sindaci e amministratori non si sono piegati a questa logica, la camorra è intervenuta con la violenza. Il crimine organizzato

sede(va)e, tragicamente, siede) nelle commissioni di arbitraggio delle gare e decretava quali ditte “lecite” fossero vincitrici e quali perdenti.

2.4 Nuove forme globalizzate di criminalità economica

Le nuove tecnologie sono ritenute il fattore più importante del costante mutamento e incremento della criminalità economica. Allo straordinario progresso tecnologico sono strettamente connessi i processi di globalizzazione, che si manifestano almeno sotto tre aspetti (Martucci, 2006): 1)globalizzazione commerciale o del mercato delle merci²²; 2)globalizzazione delle imprese, dei processi di lavoro e produttivi, che si realizza in passaggi diversi²³ ; 3)globalizzazione finanziaria che produce una grande massa di ricchezza astratta senza collocazione territoriale, il cui risultato è il prevalere della finanza sull'economia reale. La delocalizzazione e la transnazionalità consentono di giovare dei paesi in cui le legislazioni sono meno avanzate e incisive, senza contare che l'atteggiamento dell'autorità offre una tolleranza “interessata” e la ramificazione e la diversificazione delle sedi delle imprese rende più difficile risalire alle responsabilità personali. Sono soprattutto le nuove forme del crimine economico ad aver assunto modalità transnazionali, tanto nella collocazione dei protagonisti, quanto nella ricaduta degli effetti. Alla luce di tutto ciò non deve stupire il fatto che dalla fine degli anni Novanta la maggior parte dei processi penali riguardanti traffici illeciti, delinquenza organizzata ed economica, presenti ramificazioni internazionali. Ricordiamo, per ciò che riguarda i crimini ambientali, il disastro provocato nel gennaio del Duemila dallo scarico di un'enorme quantità di cianuro nel fiume Tibisco, affluente del Danubio, per un

²² La produzione è destinata in misura crescente a clienti che risiedono in altri paesi e si consumano sempre più beni all'estero.

²³ Il primo stadio è costituito semplicemente dalla produzione delle merci in uno Stato e dalla loro commercializzazione in un altro; la seconda fase vede le aziende attivare filiali per la commercializzazione dei prodotti negli altri Stati; il terzo passaggio è quello della produzione di alcune componenti in paesi diversi da quello della casa madre; nel quarto un intero ciclo produttivo viene collocato in una nazione diversa da quello in cui risiede la casa madre, per aggirare le barriere doganali; nell'ultimo stadio si realizza la disseminazione dei diversi segmenti del ciclo produttivo in una molteplicità di territori nazionali diversi. (Martucci, 2006)

incidente verificatosi in una miniera aurifera rumena di proprietà di una multinazionale con sede in Australia. L'avvelenamento determinò la morte di numerose specie di pesci, uccelli e mammiferi in Romania, Ungheria, Serbia e nel Mar Nero. Ricordiamo quelli che sono stati battezzati "*computer crimes*", che grazie ad Internet godono di una comunità virtuale senza confini, o ancora "le nuove schiavitù" (Martucci, 2006) che non avrebbero potuto germinare nell'ambito delle economie chiuse tradizionali. Ma procediamo con alcuni casi assai significativi ed esplicativi.

CRIMINE AMBIENTALE: il 10 Luglio 1976, la città di Seveso fu colpita da un incidente che risultò emblematico delle crescenti implicazioni transnazionali dei crimini ambientali. Un reattore dello stabilimento chimico Icmesa a Meda, in Brianza, rilasciò accidentalmente circa tre tonnellate di sostanze tossiche, fra cui la diossina²⁴. La nube investì quattro comuni lombardi e in particolare Seveso, contaminando centinaia di persone: decine di bambini sfigurati per sempre da una infezione cutanea denominata cloracne, lo sviluppo economico e urbano bloccato, gli abitanti costretti a mutare radicalmente stile di vita, una parte del paese evacuata e rasa al suolo perché irrecuperabile.

L'Icmea apparteneva alla multinazionale svizzera Givaudan-Hoffman La Roche, un colosso in campo farmaceutico e cosmetico, che mobilitò risorse straordinarie per minimizzare la portata dell'episodio, utilizzando le forti sovvenzioni alla ricerca medica per condizionare gli studi sulle ricadute dell'inquinamento (Martucci, 2006). Nel 1983 due suoi dirigenti furono condannati per disastro e lesioni colpose mentre la società pagò un risarcimento di 200 miliardi di lire. Nel 2004, tuttavia, era ancora in corso una causa civile, iniziata dieci anni prima, fra la Givaudan e oltre mille persone per le "alterazioni nella vita di relazione".

Un'attività che negli ultimi quindici anni ha assunto una dimensione specifica nell'area del crimine ambientale è quella del traffico illecito di rifiuti, la cui importanza è direttamente proporzionale alla mancata soluzione delle priorità

²⁴ Una delle sostanze chimiche più velenose esistenti, tra le più difficili da eliminare.

legate allo smaltimento di una crescente quantità di residui tossici o inquinanti derivanti da attività industriali. A fronte dei costi alti di smaltimento, spesso si preferisce prendere la strada più facile: l'eliminazione clandestina dei rifiuti. Secondo i dati della Relazione ecomafie del 2001, in Italia, le organizzazioni malavitose che gestiscono il riciclaggio e l'eliminazione di 35 milioni di tonnellate di rifiuti, hanno un fatturato pari a 12.000 miliardi di vecchie lire. Quando poi questa attività riguarda rifiuti ad alta tossicità, i metodi utilizzati implicano gravissimi rischi di impatto ambientale. Esiste, inoltre, un vero e proprio traffico internazionale di scorie, con un forte ruolo del crimine organizzato, indirizzato verso paesi del Terzo mondo o dell'area ex sovietica. Di fronte a queste realtà non sorprende che, sulla scia delle convenzioni internazionali²⁵, sin dagli anni Ottanta l'Icef²⁶ abbia avanzato la proposta di istituire una Corte internazionale di giustizia per i reati ambientali, composta da 15 giudici indipendenti eletti dall'assemblea delle Nazioni Unite. Si verrebbe a creare un'istituzione indipendente permanente, analoga alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, deputata a gestire le controversie ecologiche, il risarcimento dei danni ambientali, la punizione dei crimini contro l'ambiente e ad adottare provvedimenti cautelari ed urgenti, intervenendo sia sui soggetti privati sia sugli Stati.

“COMPUTER CRIMES”: *“Non è forse mai comparsa una forma di criminalità che nel giro di tre decenni”, (a partire dal 1972), “abbia assunto tale diffusione, rilievo e diversificazione come quella relativa ai reati informatici.”* (Martucci, 2006, p.105)

Inizialmente questi crimini sono stati realizzati ai danni delle strutture informatiche di banche, imprese, assicurazioni, enti pubblici, mediante modifiche abusive dei sistemi di elaborazione dei dati, principalmente per sottrarre denaro e merci. Rispetto alla classica figura del “criminale dal colletto bianco”, la tecnologia informatica ha operato una sorta di “democratizzazione del delitto economico” (Martucci, 2006), ponendo in primo piano l'abilità tecnica

²⁵ Come quelle di Basilea del 1994 e del 1999, o di Lugano del 1993

²⁶ International Court of the Environment

e rendendo non necessaria la condizione sociale elevata. Una tecnica sofisticata che, fra le prime, ha permesso la realizzazione di questi reati è stata quella del “cavallo di Troia”, ovvero nell’introduzione abusiva, in un software, di un certo numero di istruzioni nascoste. In tal modo la macchina, pur continuando ad espletare le proprie normali funzioni, compie un’ulteriore attività non autorizzata. Si sono, quindi, progressivamente moltiplicate le aggressioni ai sistemi informatici realizzate da hacker con il proprio PC, in genere senza muoversi da casa. Le organizzazioni criminali ricorrono ad Internet sfruttando la moneta elettronica²⁷, che garantisce sia l’anonimato sia una più semplice e veloce circolazione dei capitali. Tuttavia, esistono traffici assai più insidiosi e preoccupanti, che riguardano pressoché tutti i cittadini e che sono realizzata a vantaggio delle grandi corporazioni economiche: il caso dei dati personali. Le banche dati clienti sono oggetto di compravendita fra le aziende e, all’insaputa degli interessati, passano da un’impresa all’altra. Ciascuno diffonde in misura costante notizie che lo riguardano, più o meno volontariamente quando sottoscrive moduli e autorizzazioni. Molti ignorano che, durante le visite alle pagine web, alcuni server della rete inviano al computer dell’utente dei file²⁸ (“cookies”) che rimangono in memoria e rilevano con quale frequenza l’utente apre un determinato sito.

NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ: uno degli effetti più tragici dell’evoluzione della criminalità economica è stato il riemergere di forme di schiavismo, sotto una veste diversa e “moderna”. Le principali espressioni della schiavitù moderna sono quelle dell’antichità greco-romana ma cambiano radicalmente le modalità e le apparenze. Oggi la ragion d’essere rimane solo lo sfruttamento economico:

²⁷ Un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi corrispondenti ed accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente. Nella quotidianità lo strumento si giova di supporti magnetici come carte di credito o bancomat (cad-based money) che agiscono grazie a terminali, mentre le transazioni più importanti avvengono attraverso bonifici telematici grazie alla rete interbancaria mondiale. (Marotta, 2004)

²⁸ La penetrazione dei cookies è facilitata dal fatto che tutti gli attuali browser di navigazione utilizzano un sistema di memorizzazione temporanea, nel disco rigido del computer, di alcuni elementi delle pagine web visitate. (Marotta, 2004)

lavoro non retribuito e prostituzione forzata. Il massiccio aumento demografico nelle zone in via di sviluppo, unitamente alla disgregazione del nucleo familiare tradizionale, il crescente divario tra classi agiate e disagiate unitamente alla corruzione di molti governi, hanno creato condizioni favorevoli per il riemergere di questa fattispecie. Per milioni di persone in condizione disperata, con una media d'età bassa, l'accettazione di uno sfruttamento senza limiti costituisce spesso l'unica alternativa ad una morte per inedia. Naturalmente il rapporto di schiavitù è dissimulato in vari modi, pur non perdendo la caratteristica principale del totale assoggettamento ad una persona. Oggi esistono mercati di schiavi, prestazioni e relazioni operate all'interno dell'economia legale. Questo comporta alcuni aspetti caratteristici come l'uso della violenza (sia essa fisica o minacciata) per ottenere sottomissione, il rapporto di debito nei confronti del padrone e la natura non perpetua del rapporto (Martucci, 2006). Una forma tipica può essere quella in cui la persona impegna se stessa in cambio di un prestito in denaro, ma natura e durata del servizio sono soggette all'arbitrio del padrone e la prestazione lavorativa non estingue il debito. Un'altra forma ricorrente è di tipo contrattuale, che si nasconde dietro relazioni lavorative in apparenza legali. In realtà il contratto serve ad attirare sia i futuri schiavi sia a dare parvenza di legalità al rapporto in sé. Normalmente le vittime sono trasferite lontano da casa, in paesi stranieri in cui il loro ingresso viene coperto dal rapporto d'impiego; sono quindi private dei documenti e di denaro, in balia del padrone. Questa procedura è utilizzata anche per favorire la prostituzione giovanile delle donne. Le dimensioni della schiavitù fanno impallidire: secondo Anti-Slavery International, che ha sede a Londra, oltre 200 milioni di persone (Martucci, 2006).

Questi sono solo alcuni casi, particolarmente significativi e frequenti ai giorni nostri, in cui è possibile notare questa commistione tra globalizzazione, libero mercato e criminalità.

2.5 Profilo del criminale economico

Come già aveva individuato Sutherland, caratteristica tipica del crimine economico è la percezione che i criminali hanno di sé, nonché il modo in cui la collettività li percepisce: modalità che condizionano la reazione sociale nei confronti di questo tipo di reati. Non è certo possibile fare affidamento sui parametri di etica sociale per neutralizzare l'effetto criminogeno in questione. L'unico fattore di dissuasione efficace per la perpetrazione di reati è rappresentato, semmai, dal rischio (Becker, 1968). La classica scelta "di portafoglio", in cui al vantaggio dell'operazione illegale vanno contrapposti i costi e il rischio della punizione. Un calcolo costi/benefici che fa sì, nella convinzione dello scarso rischio di poter subire una sanzione e quindi nel sentimento di impunità, che si formi e si rinforzi la mentalità del criminale economico. Analizzando i processi psicologici che possono condurre l'operatore economico a commettere delle infrazioni, è stata posta in rilievo l'importanza delle razionalizzazioni, dei processi mentali che conducono a legittimare il proprio comportamento costruendo delle giustificazioni. Si tratta della negazione della propria responsabilità giustificata da cause esterne dominanti: Sykes e Matza (1957) definirono tecniche di neutralizzazione questo genere di meccanismi. A questo proposito, si parla di "ruolo conflittuale" (Martucci, 2006) dell'uomo d'affari, diviso fra gli obblighi del cittadino rispettoso della legge e gli obblighi del membro della comunità degli affari. La forza e la diffusione di questi meccanismi contribuiscono a spiegare alcuni caratteri peculiari della criminalità negli affari: la propensione alla "professionalità" del criminale economico, ad utilizzare le strutture dell'organizzazione economica legittima. Comunque, non tutti gli operatori economici che apprendono valori anti-normativi ed incontrano l'opportunità di violare la legge passano all'effettiva commissione di un reato. La reazione sociale si esprime tanto con sanzioni giuridico-formali che informali (riprovazione, isolamento sociale del reo); queste ultime possono essere le più efficaci, specie considerando la possibilità, per l'uomo d'affari, di permettersi la miglior difesa in giudizio e di ottenere, in virtù dello status di cittadino rispettabile (e influente), sospensioni della pena o la concessione di misure alternative. La

disomogeneità della reazione sociale si riflette nel confuso regime giuridico, soggetto a forti oscillazioni fra depenalizzazione e ondate repressive (Martucci, 2006). Dagli scandali politico-finanziari della fine del XIX secolo, alle vicende italiane di Tangentopoli²⁹ del 1992-'93, dal crollo di Wall Street agli scandali economici e finanziari di cui sentiamo parlare ogni giorno, le condotte finanziarie spregiudicate sono percepite come cause scatenanti di un fenomeno che ha visto mutare radicalmente l'atteggiamento di reazione nei suoi confronti. La riprovazione per un crimine è direttamente legata alla capacità, per un osservatore esterno, di provare empatia per la vittima di un reato, capacità che a sua volta è proporzionale alla possibilità di identificarsi con la vittima. Questo processo empatico diviene nullo, blando, quando la vittima è impersonale (ad esempio quando il numero dei danneggiati è assai elevato). Sono le situazioni che ricorrono in gran parte dei crimini economici, nelle quali la vittima è percepita come astratta e quindi quasi assente. Se invece il soggetto passivo è un altro imprenditore o commerciante, le cose cambiano: la vittima diventa consenziente e si avvicina all'uomo medio. Diventa uno di noi. Come sapientemente sottolinea Martucci, è importante notare come questa debole o difettosa percezione della vittima influenzi anche l'atteggiamento psicologico del soggetto attivo, riducendo o annullando sensi di colpa e rendendo più facile il passaggio alla realizzazione del reato. Senza mai dimenticare il paradosso della vittima talvolta inconsapevole: l'acquirente di un prodotto contraffatto o scadente in molti casi non conoscerà mai la frode subita, che potrebbe aver determinato pericoli per la salute.

Bisogna ribadire che anche la diffusione e la frequenza dei delitti economici sono direttamente correlate al grado di riprovazione che la collettività esprime e all'attenzione che le agenzie di controllo sociale esercitano su queste condotte. Casi paradigmatici sono sicuramente la corruzione e l'evasione fiscale. Quando parliamo di corruzione, ci riferiamo al reato strumentale più frequente nell'ambito della delinquenza economica, nei suoi aspetti attivi e passivi (ovvero, nel nostro ordinamento, la concussione). Alla corruzione pubblica è

²⁹ Per l'analisi di questi casi si rinvia al capitolo successivo.

contigua quella che affligge i rapporti commerciali del settore privato e che alcune legislazioni europee colpiscono come reato. Gli elementi della fattispecie sono identici, con l'unica eccezione della qualifica del corrotto, che non è funzionario pubblico ma un privato cittadino. Quanto alle conseguenze, occorrerebbe riflettere su quanto un manager disposto a corrompere o a farsi corrompere da un'altra impresa sia poi resistente all'idea di usare la corruzione per operare sul mercato pubblico (Martucci, 2006). Esistono reati che precedono la corruzione, la accompagnano, la seguono³⁰; oppure comportamenti borderline indicatori di una mentalità che può facilmente orientarsi verso la vera corruzione. Si pensi al "*lobbying*" (traffico di influenze), l'azione di quei gruppi di pressione che portano a conoscenza del legislatore e dei "*decision makers*" (Martucci, 2006) i desideri e le aspettative dei propri assistiti, condizionando l'agire dei pubblici poteri al fine di soddisfare determinati interessi economici e sociali. Tali condotte hanno in comune un elemento, l'essere state realizzate tramite un abuso di fiducia e una violazione degli obblighi di lealtà. Proprio come il terrorismo necessita, per esplicare i suoi effetti, di un ambiente propizio, così questi reati si nutrono della rottura dei patti di fiducia, del dovere di correttezza. La cultura degli affari e le stesse strategie economiche ufficiali sono spesso permeate di un teleologismo che giustifica i mezzi alla luce dei fini: possiamo individuarne un esempio eloquente nella distinzione che occorre fare tra la corruzione che infetta i rapporti interni di uno Stato e quella che invece riguarda i rapporti internazionali. Quest'ultima è largamente tollerata se riguarda i rapporti commerciali esterni: alcuni paesi dell'UE consentono di dedurre fiscalmente le tangenti che vengono pagate fuori dai confini nazionali, sotto il velo trasparente di commissioni di intermediazione o delle spese esterne che possono essere caricate regolarmente in bilancio. Un ruolo fondamentale è poi ricoperto dalla percezione del fenomeno da parte dell'opinione pubblica, dei soggetti attivi e di chi combatte la corruzione. La convinzione della abitudine di tali pratiche può indurre un numero sempre maggiore di persone a farvi ricorso;

³⁰ È il caso dell'appropriazione indebita, insider trading (speculazioni borsistiche realizzate grazie a informazioni riservate), furto di beni dello Stato.

fra gli imprenditori è diffusa l'idea rassegnata che "tanto così fan tutti". Tanto vale adeguarsi. Tre dei più famosi magistrati italiani impegnati nella lotta alla corruzione³¹ avevano individuato già anni fa l'importanza di questo elemento. Essi avevano affermato che è cambiata la mentalità della pubblica opinione; da un certo momento in avanti, è cambiato l'atteggiamento mentale e i comportamenti di corruzione hanno cominciato ad essere considerati fortemente illegittimi. La maggiore esposizione mediatica può determinare l'innescarsi di un circolo virtuoso che porta alla coscienza del fenomeno da parte dell'opinione pubblica, la quale a sua volta esercita un ruolo fondamentale nel sostenere la fase delle indagini giudiziarie.

Il secondo caso paradigmatico è offerto dall'evasione fiscale. La percezione del carattere diffuso e sostanzialmente impunito della stessa può favorire una cultura rassegnata che razionalizza la condotta: se tutti evadono, perché non farlo? L'evasione fiscale condivide con altri reati l'elemento della violazione della fiducia; nello specifico il patto tra Stato e cittadino³². La differenza sta nel fatto che, accanto all'imprenditore e al libero professionista, abbiamo milioni di candidati all'evasione per le imposte indirette. Questa trasversalità rende assai complicata l'attivazione di un circolo virtuoso, a causa dell'ambiguità del giudizio culturale sull'evasione fiscale. Soprattutto nel ceto medio la frode fiscale è generata da una reazione psicologica di resistenza all'imposta, proporzionale al livello della pressione tributaria. La mancanza di una visione sociale e collettiva dei problemi dello Stato e il conseguente rifiuto di considerarli come propri; il diffuso convincimento delle sperequazioni tributarie e il dissenso, spesso polemico e fondato, sui criteri e sui modi con cui viene gestito e impiegato il

³¹ Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Antonio Di Pietro (Martucci, 2006)

³² Il concetto di tributo vede tre categorie autonome al suo interno: imposta, tassa e proventi indennitari. In particolare, nel concetto di imposta, si ritrova l'accezione di "tributo solidaristico ex lege": obbligazione di riparto di oneri economici pubblici, di cui ciascun contribuente è debitore di una quota. Il contribuente deve l'imposta per il solo fatto che esiste una spesa pubblica da distribuire tra i membri di un gruppo organizzato. L'imposta è un'obbligazione coattiva che costringe l'obbligato a partecipare alla spesa pubblica secondo un predeterminato (ex lege) indice di riparto, ai sensi del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. (Falsitta, 2012).

denaro pubblico. Certamente, per quanto attiene alle grandi imprese, la ragione della frode fiscale va ricercata esclusivamente nelle finalità dell'arricchimento e dell'accrescimento del potere economico, conseguito attraverso la massimizzazione dei profitti. Evasione come politica aziendale (Martucci, 2006). Già Edwin Sutherland si era concentrato sui costi che tale criminalità comporta per la società, intravedendo nella fattispecie uno dei possibili aspetti sensibili in grado di smuovere le coscienze istituzionali e non istituzionali, nella lotta contro la criminalità economica. Nel 1979 gli economisti e criminologi di 19 Stati membri del Consiglio d'Europa (più Stati Uniti, Israele, Finlandia e Canada), riunitisi a Strasburgo per discutere proprio questa problematica, ne ipotizzarono l'incidenza in circa il 75% del costo totale del crimine in ogni singolo paese. Per comprenderne appieno la dannosità, si deve considerare l'elevatissimo numero e la varietà delle vittime: intere popolazioni possono divenire vittime della criminalità economica; le conseguenze possono incidere direttamente sull'integrità fisica delle vittime e determinare perdite di vite umane. Ai danni monetari poi vanno sommati anche quelli arrecati al sistema economico e alle relazioni sociali. Proprio l'emersione di questi aspetti incide nell'opinione pubblica, creando una reazione di disorientamento e sfiducia nella classe dirigente. La tendenza delle imprese ad assicurarsi una posizione dominante nel gioco economico grazie a sistemi illeciti, mina alle radici la correttezza della concorrenza, valore fondamentale del libero mercato.

In conclusione, solo per chiarezza concettuale, possiamo dividere i reati "*white-collar*" in sei grandi categorie³³:

- 1) CRIMINI COMMESSI DA SOGGETTI CHE AGISCONO OCCASIONALMENTE SU BASE INDIVIDUALE; esempi: violazioni fiscali, bancarotta semplice e fraudolenta, frodi assicurative, frodi con carta di credito o assegni;
- 2) CRIMINI PROFESSIONALI COMMESSI DA UOMINI D'AFFARI E FUNZIONARI PUBBLICI; consistenti nella violazione dei doveri di lealtà

³³ Elenco ripreso da Edelhertz H., "*The Nature, Impact e Prosecution of White Collar Crime*", U.S. Government Printing Office, Washington 1970.

- e fedeltà verso i clienti o la pubblica amministrazione; esempi: corruzioni e concussioni, violazioni bancarie, appropriazioni indebite, falsificazione del bilancio, frodi assicurative, frodi contro la p.a.; conflitti di interessi;
- 3) CRIMINI OCCASIONALI; collegati a operazioni affaristiche di cui non costituiscono il fine principale; esempi: frodi fiscali, violazioni antitrust, corruzioni di agenti o dipendenti di altre imprese, falso bancario, frodi alimentari, pubblicità ingannevole, falsificazioni di pesi e misure da parte dei commercianti, insider trading, illeciti in materia di immigrazione, violazioni in materia di lavoro, violazioni del copyright, reati contro l'ambiente...;
 - 4) CRIMINE COME AFFARE PRINCIPALE; esempi: bancarotta fraudolenta, frodi mediche o sanitarie, usura, speculazioni immobiliari...;
 - 5) COLLEGAMENTI CON CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; esempi: riciclaggio, ingresso di capitali "sporchi", traffici illeciti internazionali...;
 - 6) COMPUTER CRIMES; esempi: truffe, pirateria informatica, traffico di dati personali, frodi nel commercio elettronico.

In conclusione, le teorizzazioni di Sutherland implicano che le tecniche e le razionalizzazioni devianti sono apprese internamente a gruppi omogenei e a cerchie professionali. In molti dei casi visti, l'evoluzione del fenomeno "*white-collar*" ha portato processi di apprendimento criminale che appaiono attraversare i confini tra i gruppi. Le tecniche vengono scambiate e le abilità perfezionate in un'arena economica (Ruggiero, 1999) che è abitata insieme da attori legali, semilegali e illegali. La percezione di un determinato comportamento economico come deviante dipende da una serie di forze, tra le quali le pressioni esercitate da movimenti e gruppi politici impegnati a denunciare specifiche condotte imprenditoriali. L'uso dell'arena della giustizia da parte di questi gruppi può portare alla designazione di alcune attività come dannose o criminali, tuttavia le pressioni esercitate dai gruppi di potere possono a loro volta determinare quale attività venga penalizzata e quale tollerata. Osservando i casi esaminati, si potrebbe affermare che maggiori sono le

opportunità offerte dalla legalità, maggiori saranno le opportunità reperibili nell'illegalità. Forse è una prospettiva drastica e pessimista ma, se vogliamo, rivolta ancora a quanto affermato da Edwin Sutherland nella sua brillante e rivoluzionaria opera: la ricchezza, più che la povertà, è causa del crimine.

Le dimensioni raggiunte dalla criminalità economica e finanziaria sono, oggi, difficilmente calcolabili e quantificabili. Un fenomeno in continua evoluzione ed espansione. Uno dei problemi di fondo risiede nella contrapposizione fra comportamenti la cui persecuzione si rivela difficile e costosa, ed un modello penale che risente del fatto di essere stato originariamente progettato per confrontarsi con delinquenti tradizionali. Bisogna riconoscere che, ad esempio in Italia, sono sorti nuclei di polizia specializzati, si è rafforzata la formazione del corpo della Guardia di Finanza, si sono costituiti pool di magistrati con preparazione specifica, sono stati promossi coordinamenti nazionali e internazionali fra uffici giudiziari. La domanda è: fino a che punto questo è sufficiente? Ma prima di affrontare l'aspetto normativo e politico del problema, ritengo fondamentale approfondire la storia e lo sviluppo del nostro Paese e, di pari passo, del fenomeno "*white-collar*" in Italia.

CAPITOLO 3

UN FENOMENO ITALIANO

Nella mia ricerca di materiali e testi per la scrittura di questa tesi di laurea, ho incontrato più volte il nome “Italia”. Non mi sono stupito più di tanto, perché sono a conoscenza degli scandali che affliggono quotidianamente il nostro “bel Paese”. Tuttavia mi sono reso conto che questi scandali sono sotto gli occhi di tutti. Sarebbe addirittura banale la ricerca di informazioni a riguardo, perché sarebbe sufficiente recarsi presso l’edicola più vicina e sfogliare tranquillamente il quotidiano che si preferisce. Ciò che invece ha catturato la mia attenzione è la storia del nostro Paese, a partire dal conseguimento della sua unità nazionale. Sembra che il nostro Paese sia nato insieme alla criminalità economica o, peggio ancora, che la criminalità economica lo affligga fin dalla sua nascita. Nel primo capitolo ho sottolineato come Edwin Sutherland volesse confutare le tesi criminologiche dei suoi colleghi, aperte sostenitrici della causalità biologica e sociale della criminalità. Tra queste tesi figurava anche quella di Cesare Lombroso. Ebbene, il medico italiano nel corso della sua vita ha avuto modo di cambiare idea, in parte, sulle cause della criminalità; ma soprattutto egli ha analizzato, con dovizia di particolari e accurato senso critico, gli scandali italiani di fine Ottocento e inizio Novecento. Il risultato dei suoi studi è veramente sorprendente. Ma procediamo con ordine.

“Corre come un soffio gelato per le ossa d’Italia...” (Lombroso, 1903, p.13) ammoniva Cesare Lombroso, senza alcun eccesso retorico, all’inizio del Novecento. La nazione stava attraversando un periodo di crisi e turbolenze gravissime che erano giunte a minacciare la stessa esistenza del nuovo Stato, con rischi reali di guerra civile. Una serie di clamorosi fallimenti finanziari originati soprattutto da gravi irregolarità nella gestione degli istituti di credito, misero in crisi il sistema bancario e portarono alla luce una rete di rapporti di corruzione e di interessi indebiti con la classe politica al potere, di cui apparvero chiare le complicità o le connivenze in molte operazioni speculative. Di fronte alle opposizioni, mentre una crescente e ostile folla circondava Montecitorio, il

24 Novembre 1893, Giovanni Giolitti, Capo del Governo, era costretto a dimettersi; di lì a poco evitava di misura l'arresto (Martucci, 2002). Negli stessi anni le misere condizioni delle classi popolari, particolarmente colpite dalla crisi economica e impoverite da un'industrializzazione squilibrata, provocarono in tutto il Paese scioperi, disordini e vere e proprie rivolte, come quelle dei Fasci dei lavoratori siciliani nel 1894 e di Milano nel 1898, sanguinosamente represses nello stato d'assedio, con limitazioni alla libertà di stampa e lo scioglimento del Partito socialista. Mentre emergeva la questione meridionale, in Eritrea, nel 1896, le nascenti ambizioni coloniali furono scosse dalla sconfitta di Adua³⁴. Sul fronte interno, la lotta politica fu altrettanto aspra e culminò con l'assassinio del re Umberto I nel 1900. In quei tempi travagliati, l'attenzione dell'opinione pubblica venne monopolizzata dalla scoperta di crimini finanziari così gravi da compromettere la stabilità degli esecutivi. Tra i rappresentanti della classe intellettuale italiana vi furono gli esponenti delle scienze criminologiche, raccolti intorno alla scuola italiana dell'antropologia criminale. Cesare Lombroso ne era il massimo esponente, ma dobbiamo ricordare anche Raffaele Garofalo, Enrico Ferri, Scipio Sighele, Guglielmo Ferrero; tutti di diversa provenienza ed estrazione, ma uniti nell'affrontare la questione criminale nel solco tracciato da Lombroso, quindi definiti "lombrosiani". Alla prima criminologia italiana, come già detto, sono stati spesso rimproverati un sostanziale disinteresse per gli aspetti economici e sociali della questione criminale e un'attenzione selettiva sfavorevolmente rivolta alle "pericolose" classi subalterne (Martucci, 2002). Ogni disamina però deve essere preceduta da alcune informazioni circa la vita e le idee di Cesare Lombroso. Generalmente si riconosce a Lombroso il merito di aver attuato una sorta di "rivoluzione copernicana" nelle scienze criminologiche, spostando gli interessi degli studiosi dal delitto al delinquente. Egli fu il primo a considerare il reato non come entità giuridica astratta, ma come manifestazione concreta ed umana di un determinato individuo; vale a dire considerare il delinquente non solo in rapporto al danno che la società

³⁴ Le perdite italiane nella battaglia di Adua ammontarono a 8000 morti e quasi 3000 prigionieri (Martucci, 2002).

riceve dal comportamento delittuoso, ma anche e soprattutto in funzione del tipo di personalità del soggetto attivo del reato. La necessità di impostare non solo un'opera di repressione, ma anche e soprattutto di prevenzione delle manifestazioni criminali, nonché di trattamento del delinquente, allo scopo di tentarne, su basi scientifiche, la rieducazione ed il recupero sociale. La chiave evoluzionistica, atavica, applicata alla prospettiva clinica, offriva una interpretazione del criminale come di un individuo nel quale il processo evolutivo si era arrestato ad uno stadio inferiore, un individuo che aveva nelle proprie caratteristiche fisiche e psicologiche le cause di questo arresto. Un passato remoto, addirittura preistorico, poteva irrompere nel presente e scompaginare gli anelli dell'evoluzione con la comparsa regressiva dell'atavismo, termine con il quale Lombroso indicava la possibilità che caratteri anatomici, fisiologici ma anche psicologici appartenenti a lontani antenati potessero riemergere in individui predisposti. Certo queste idee esposero il medico a critiche severe e definitive, fino ad essere considerato uno "pseudoscienziato" in preda a qualche delirio di onnipotenza. Approssimazione, mancanza di rigore metodologico, grossolanità delle correzioni statistiche, forzature nella scelta dei gruppi da esaminare; riconosciute queste limitazioni negli studi lombrosiani, è tuttavia difficile negarne il valore e l'importanza in termini di ricaduta nell'ambiente scientifico di allora, anche in termini di stimolo e provocazione (Martucci, 2002). Tuttavia quella fase va situata nei suoi tempi, con i limiti culturali dell'epoca. Se nel tempo Lombroso ampliò le sue categorie, prendendo in considerazione fattori biologici, ambientali, sociali, non tradusse mai quel passaggio ad un approccio meno rigido. Tuttavia, dopo aver descritto nella delinquenza l'espressione del passato più arcaico e selvaggio, giunse a considerare la funzione sociale del diritto. Egli fu definito, con una geniale intuizione, "un grande agitatore di idee" (Fornari, 1986).

3.1 Gli scandali economici tra fine Ottocento e inizio Novecento

Esiste un motivo specificamente italiano e “politico” dell’iniziale affermazione dell’antropologia criminale. Uno studio condotto all’università di Cambridge nel 1989 ha posto in rilievo come Lombroso vivesse in prima persona i problemi e le frustrazioni di una classe intellettuale affine al socialismo che, dopo aver guidato con entusiasmo il periodo risorgimentale, si trovava di fronte ad un’unità nazionale incompiuta, in cui già la questione meridionale si annunciava come dilemma storico. La contraddizione tra la conquista dell’Unità, del territorio, della dignità di un’identità e le realtà divise e frammentate, regionali, tipicamente italiane. Una cultura e tante sub-culture. Le categorie dell’atavismo e della degenerazione sembravano dar ragione di quei fenomeni di violenta diversità che evidenziavano la disomogeneità del popolo italiano. L’antropologia criminale poteva offrire una base ideologica all’opera di riforma penale e di medicina sociale; le sue teorie erano in grado di dare un senso e fornire un nuovo linguaggio di rappresentazione sociale (Martucci, 2002). In realtà il positivismo, con la sua religione del progresso, stava entrando in crisi in tutta Europa e, come avvenne per altri pensatori del tempo, Lombroso rappresentò il simbolo vivente dell’estremo apogeo del positivismo stesso.

La crisi ideologica, politica e culturale ha offerto terreno fertile per i grandi scandali che caratterizzano l’Italia del primo Novecento. Nel 1876, pochissimi anni dopo l’Unità, la vita parlamentare aveva subito una svolta importante, con la sconfitta della c.d. “destra storica”. Saliva al potere la Sinistra, erede del repubblicano partito d’azione. Si trattava di un sistema di governo che realizzava di volta in volta la propria maggioranza, a seconda degli interessi contingenti, mediante accordi con differenti gruppi di deputati. Mancavano partiti con programmi e idee ben definite e non vi era un’opposizione che non fosse frutto di risentimenti e rivalità. Questo clima si prestava alle abili diplomazie dei politici ed alle manovre di corridoio, ma era tale da non incoraggiare quelle grandi riforme che sarebbero state necessarie per modernizzare realmente la società italiana, mentre facilitava la corruzione di singoli deputati a favore di interessi privati ed una gestione finanziaria non molto rigorosa, in presenza di un crescente deficit del bilancio dello Stato (Martucci, 2002). La legge sul

decentramento amministrativo non aveva impedito il formarsi di una pesante burocrazia. La riforma tributaria aveva abolito l'odiata tassa sul macinato. Parliamo della fine dell'Ottocento, nonostante la descrizione potrebbe essere utilizzata anche ai giorni nostri. Crisi finanziarie, politiche, legislative, giudiziarie, sociali, culturali. Senza mai curare alla radice il problema, l'Italia lo affronta una volta instaurato. È un continuo rincorrersi di medesime situazioni nel giro di un secolo, il ripetersi dei medesimi problemi. Ma su questo torneremo verso la conclusione del capitolo. Sin dai momenti successivi all'annessione delle province meridionali, erano emerse le inumane condizioni di vita delle popolazioni rurali del Sud. Il codice penale sardo, emanato nel 1859 e in vigore in tutto il Regno sino al 1889, si era caratterizzato per un'impostazione nettamente classista³⁵. Tra il 1870 e il 1880 la delinquenza segnò un incremento elevatissimo, anche nei delitti più gravi, tanto da spingere Lombroso a parlare di una minaccia che sembrava sommergere la popolazione. In quegli anni l'Italia, al pari di altre nazioni occidentali, partecipava ad un rapido sviluppo demografico e industriale³⁶: la borghesia piemontese e lombarda aveva egemonizzato il processo di industrializzazione. Questo, tuttavia, si sviluppava a scapito dell'agricoltura: nelle campagne la miseria cresceva, particolarmente drammatiche erano le condizioni del Meridione.

I PRIMI SCANDALI FINANZIARI DEL REGNO: I primi problemi sorgono dopo l'annessione dell'ex Regno di Napoli quando le Ferrovie meridionali erano state cedute dal governo a una compagnia privata i cui componenti erano riusciti a far attribuire ad ogni chilometro di strada ferroviaria il costo di 210.000£, mentre

³⁵ Ben 21 articoli erano dedicati al furto, le cui circostanze aggravanti risultavano così numerose a rendere virtualmente impossibile un'imputazione di furto semplice. Le conseguenze sanzionatorie erano pesantissime: la presenza di una sola circostanza aggravante implicava una pena compresa fra i tre e i dieci anni di reclusione, la concorrenza di più aggravanti o la recidività del reo comportavano un proporzionale aumento della pena, col solo limite di rimanere al di sotto della condanna ai lavori forzati a vita. Pene severe erano previste anche per il vagabondaggio e l'"oziosità".

³⁶ Tra il 1880 e il 1890 nascevano le industrie minerarie della Montecatini, quelle idroelettriche della Edison, le acciaierie di Terni e dell'Elba, venivano sviluppate le reti ferroviarie e le infrastrutture portuali.

avevano clandestinamente subappaltato i lavori per 198.000£ al chilometro. Una commissione parlamentare indicò nell'allora ministro delle Finanze Bastogi il vero ispiratore della manovra; ma costui fu fatto conte da Vittorio Emanuele II, mentre le carte dell'inchiesta scomparivano misteriosamente dagli archivi parlamentari. Fra il 1868 e il 1869 maturò il caso della "regia dei tabacchi" quando, a causa del debito pubblico ereditato dagli Stati preunitari e dei costi delle guerre risorgimentali, la situazione finanziaria del nuovo Stato si era fatta molto preoccupante. Il Governo dell'epoca avanzò la proposta di impegnare il monopolio dei tabacchi appaltandolo ad imprenditori privati, giustificando tale via come l'unica praticabile di fronte al rifiuto dei banchieri italiani ed esteri alla concessione di prestiti. Ma emerse la circostanza che alcuni banchieri esteri si erano dichiarati disposti a concedere prestiti allo Stato italiano senza ottenere in cambio la privatizzazione dei tabacchi: le motivazioni che avevano condotto il governo a perseguire comunque la strada della privatizzazione non apparivano chiare. Su tutta la questione l'opposizione parlamentare sollecitò la costituzione di un'inchiesta. Nel giugno 1869, poco dopo la deliberazione della richiesta commissione, un deputato della Sinistra (Cristiano Lobbia) che aveva annunciato di essere in possesso di importanti informazioni relative alla corruzione di uomini politici nella questione dei tabacchi, pronto a testimoniare, sfuggì ad un tentativo di omicidio ad opera di ignoti. I lavori della commissione parlamentare, fra i membri della quale si ricordi Zanardelli (futuro padre del primo codice penale unitario), non riuscirono a far luce sulle principali responsabilità e dimensioni della malversazione (Martucci, 2002). In realtà l'inchiesta si arenò soprattutto perché la credibilità del principale accusatore, l'on. Lobbia, venne demolita da una vera e propria persecuzione giudiziaria³⁷. Al termine di un processo orchestrato abilmente dall'Esecutivo, condotto da magistrati compiacenti, Lobbia fu condannato ad un anno di reclusione. Solo diversi anni dopo, inevitabilmente troppo tardi, Lobbia fu scagionato da ogni accusa. Per comprendere appieno le circostanze che, nell'Italia del XIX secolo,

³⁷ Egli venne accusato di aver simulato l'aggressione, con la complicità di alcuni amici che lo avevano soccorso.

non solo permisero il ripetersi di operazioni illecite, ma consentirono ai responsabili di rimanere ignoti o evitare condanne, è necessario ricordare la sostanziale accondiscendenza della magistratura di quel periodo nei confronti del potere politico ed esecutivo. Condiscendenza dovuta sia ad un fattore socio-culturale (magistratura espressione di quella stessa borghesia da cui proveniva la classe politica), sia alla parziale autonomia della magistratura: il Ministro della Giustizia poteva discrezionalmente disporre il trasferimento punitivo di un magistrato, concedere premi, condizionare pesantemente l'andamento del processo³⁸. Questi precedenti vanno considerati per comprendere attentamente il significato degli appelli lanciati da Lombroso e dai suoi seguaci, alla fine del secolo.

LA PRIMA INCHIESTA SULLA BANCA ROMANA: Nella complessa situazione del Regno d'Italia, un settore particolarmente debole era quello bancario, soprattutto per l'inesistenza di una banca di Stato e la conseguente mancanza di una emissione di moneta legale unitaria. Operavano ben sei differenti istituti di emissione³⁹, ciascuno dei quali stampava per proprio conto biglietti che avevano corso legale e rappresentavano in pratica tutto il denaro cartaceo circolante. Questa frammentazione derivava anche dagli ostacoli incontrati nell'unificazione amministrativa dei vecchi Stati italiani. Non solo non esisteva cooperazione tra le banche, ma esse si facevano una concorrenza spietata. Questo stato di cose favoriva la Banca Nazionale: le altre, per non perdere credito presso il pubblico, erano costrette a ricorrere ad operazioni ed espedienti irregolari. Accanto alla Banca Nazionale, la Banca Romana era l'istituto di credito di maggiore influenza. Quando nel 1887 divenne Presidente del Consiglio Crispi, la scelta fu di adottare una politica volta a potenziare gli istituti bancari più deboli, ma le difficoltà erano dovute anche alla disinvoltata concessione di prestiti agli speculatori edilizi, operata negli anni precedenti. Le

³⁸ Durante l'affare della "Regia dei tabacchi" un giudice di Milano, che aveva assolto 22 cittadini manifestanti a favore di Lobbia dopo il tentato omicidio, fu trasferito a titolo punitivo. Altri vennero trasferiti per preconstituire un tribunale disposto ad assecondare l'accusa al deputato.

³⁹ Banca Toscana di Credito e Banca Nazionale Toscana a Firenze; nel sud il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia; Banca Nazionale e Banca Romana nella capitale.

vociferazioni sui dissesti bancari, inoltre, si fecero sempre più esplicite e pressanti, finché il Governo fu indotto ad aderire alla richiesta di indire una commissione d'inchiesta parlamentare (l'ennesima). L'inchiesta venne affidata al Ministro dell'Agricoltura (che al tempo comprendeva anche Industria e Commercio) Miceli. In particolare, per la commissione incaricata di esaminare e ispezionare la Banca Romana, venne scelta la stimata personalità del già presidente della Corte dei Conti, il senatore Alvisi. L'avvio dell'inchiesta sulla Banca Romana si scontrò, fin da subito, con una serie di manovre sospette: l'allora Ministro del Tesoro Giolitti designò un giovane funzionario di talento (Biagini) come collaboratore del senatore Alvisi, nonostante il Ministro Miceli volesse affiancare al senatore un altro collaboratore. Sin dalle prime verifiche bancarie emersero pesanti irregolarità, frodi ingegnose utilizzate per sovvenzionare giornali, politici, banchieri. Questi soggetti, ottenuto un prestito, facevano firmare le relative cambiali a un soggetto ignoto o privo di patrimonio. Così, una volta constatata l'insolvibilità del firmatario, l'effettivo beneficiario del prestito non correva alcun rischio. Come se non bastasse, la Banca continuava a considerare i corrispettivi di tali cambiali come crediti attivi, allo scopo di mascherare disavanzi di cassa. Tra le scoperte più clamorose di Biagini si ricordi l'emissione clandestina di banconote per un ammontare di 9 milioni di Lire. Il governatore della Banca fu costretto ad ammettere l'evidenza, ma non seppe dare una spiegazione plausibile. Recatosi a riferire al Ministro, Biagini ricevette l'ingiunzione di non farne parola nemmeno ad Alvisi. Riconvocato alcuni giorni dopo, fu informato che il governatore aveva provveduto a riempire con moneta legale il vuoto di cassa. Non si parlò più della relazione Alvisi-Biagini sino al 1891, comunque fortemente osteggiata e violentemente criticata alla stregua di accuse come "compromissione del prestigio del credito pubblico" o "azioni eversive di nemici del Parlamento" (Martucci, 2002).

"LA CONGIURA DEGLI ECONOMISTI": Una copia della relazione era stata affidata da Alvisi a un caro amico, l'economista Wollemborg, il quale l'aveva poi consegnata ad alcuni colleghi, importanti economisti del tempo. Si trattava di uomini che ruotavano intorno al "Giornale degli Economisti", un importante

periodico orientato al liberismo economico e contrario alle politiche protezioniste. Il possesso del rapporto Alvisi poteva costituire un'arma in grado di bloccare i progetti governativi. Si decise di individuare un politico disposto a denunciare in Parlamento il contenuto della relazione. Ebbe inizio quella che fu definita come congiura degli economisti, la reazione di quella che Martucci chiama "intelligènzia positivista italiana". La scelta cadde su Napoleone Colajanni, medico, garibaldino, giornalista e criminologo noto anche per i suoi "cattivi" rapporti con Lombroso nella sua sociologia criminale fortemente avversa alle tesi antropologiche della criminalità. I deputati della maggioranza reagirono violentemente alle richieste del Colajanni; Giolitti (nel frattempo diventato Presidente del Consiglio) decise di considerare le denunce presentate come una "corrente di diffamazione". Grazie all'abilità diplomatica di Giolitti la Camera prorogò di tre mesi la richiesta di istituire una commissione ma, ben presto, la vicenda assunse dimensioni assai importanti sulla stampa. L'ispezione condotta dalla Commissione governativa poi istituita rivelò infatti una situazione gravissima: si riscontrò un vuoto di cassa di 20 milioni di lire, una circolazione clandestina di banconote per 70 milioni, l'esistenza di biglietti di banca doppi (con identica doppia serie) per un valore di 40 milioni, bilanci e contabilità falsificati. La truffa era stata resa possibile dal fatto che allora, in Italia, non esisteva un laboratorio di stampa ufficiale e la Banca Romana commissionava le emissioni di banconote alla ditta Saunders di Londra. Per far fronte ai debiti della banca, agli eccessi di circolazione, il governatore Tanlongo era ricorso, con la complicità del cassiere, all'espedito di far stampare a Londra un quantitativo di banconote con lo stesso numero di serie di altre già emesse, giustificando la richiesta con la necessità di provvedere alla sostituzione di biglietti deteriorati dall'uso. Tanlongo fu arrestato nei locali della Banca Romana ma, anziché essere portato in carcere, fu ricondotto alla propria abitazione dove le autorità volevano compiere un'ispezione. Tanlongo, avvertito qualche giorno prima di tenersi a disposizione dell'autorità giudiziaria, aveva avuto tutto il tempo di eliminare le carte più compromettenti dalla propria abitazione; inoltre, per ragioni di salute, ottenne di rimanere altri quattro giorni in

casa in stato di arresto. Questo seguito di gravi errori procedurali, con evidenti prevaricazioni dell'esecutivo sul potere giudiziario, sollevò una polemica senza precedenti da parte della stampa e dell'opinione pubblica. (Martucci, 2002)

A livello parlamentare, di fronte al diffondersi dei sospetti anche nei confronti di integerrimi personaggi politici, la posizione di Giolitti si indeboliva sempre di più. Egli decise, con un'abile mossa strategica, di proporre egli stesso l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta (una nuova, ennesima inchiesta). Durante gli interrogatori, Tanlongo alludeva spesso al coinvolgimento di numerosi uomini politici di primo piano, tra cui lo stesso Giolitti, senza però dar mai corso alle rivelazioni. Il colpo più grave per il Presidente del Consiglio venne da un'intervista rilasciata da Crispi, in cui questo rivelava di essere in possesso di due documenti a lui consegnati dal Tanlongo: un biglietto con una richiesta di appuntamento e l'indicazione di una somma (40.000£) e una lettera autografa di Giolitti che invitava al Ministero Tanlongo o una persona di fiducia dello stesso. Contemporaneamente, il governatore ammetteva numerosi prestiti fatti a Giolitti, per somme molto importanti. Giolitti ammise queste accuse ma giustificandole come sovvenzioni per feste nazionali. Nel 1893 Giolitti presentò in Parlamento il progetto per la riforma degli istituti bancari, preparando la fusione di quattro di essi nella nuova Banca d'Italia. Nonostante il contrasto acceso e violento delle opposizioni, Giolitti riuscì a cavarsela ancora una volta e impose la sua linea. Ovviamente il Primo Ministro non poté evitare la conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta: la Camera decise all'unanimità la lettura immediata del testo che evidenziò chiaramente le molteplici contraddizioni e reticenze che avevano contraddistinto gli interventi istituzionali in tutta la vicenda. I membri della commissione sostennero di non aver potuto raggiungere alcuna evidenza circa la responsabilità di Giolitti e dei suoi coinvolgimenti con Tanlongo. Ma, ovviamente, il clima era divenuto troppo teso e ostile: Giolitti si dimise davanti al Re per potersi difendere davanti alla magistratura delle accuse a lui mosse. Il 29 Luglio 1894 il processo in Corte d'Assise si concluse con un verdetto (popolare) di "non colpevolezza" per tutti

gli imputati, persino relativamente ai reati che essi avevano confessato in fase istruttoria.

3.2 Lombrosiani e “white-collar crime”

La realtà del disordine sociale e politico in cui la devianza si presentava molto più complessa e molto meno decifrabile di quanto non potesse apparire qualche tempo prima, maturò in Lombroso e nei suoi seguaci la necessità di riflettere sul delitto politico, sulla “criminalità evolutiva” e sul ruolo sociale del delitto (Martucci, 2002). Durante una conferenza tenuta all’Associazione universitaria torinese del 1893, Cesare Lombroso parlava di “un soffio gelato per le ossa d’Italia”, un brivido sintomatico di un morbo che gravava sulla società italiana, “devastata da una turba di tristi retori” (Lombroso, 1903). Secondo il medico gli italiani erano in preda al disorientamento più totale, in seguito agli scandali finanziari e ai gravi eventi che caratterizzavano la situazione politica e sociale del Paese. I lombrosiani avrebbero concordato nel riconoscere le colpe della borghesia.

“L’Italia moderna è stata creata da un manipolo di patrioti, che dopo aver agitato l’ideale bandiera della nazionalità scese a organizzare e dirigere le fila del grande movimento indipendentista [...] Dopo avvenne ciò che suole accadere quando un’orda conquistatrice pianta la sua asta di guerra nel paese soggiogato e si getta al saccheggio: i patrioti si trasformarono in orda e assalirono le viscere della nazione da loro creata, si gettarono avidamente alla conquista del posto più alto, della banca più fornita, del ciondolo più attraente [...]” (Niceforo, 1898, p.305).

In un simile stato di cose diveniva quasi obbligatorio affrontare il problema dei crimini delle classi dirigenti, crimini “evolutivi” che si aggiungevano alla delittuosità dei crimini arcaici e convenzionali. Nel 1893, nel pieno infuriare degli scandali bancari, Lombroso intervenne sulla questione con un breve saggio redatto in collaborazione con Guglielmo Ferrero⁴⁰. Nell’opera compare il

⁴⁰ Lombroso C., Ferrero G., “Sui recenti processi bancari di Roma e Parigi”, in “Archivio di psichiatria”, 1893

concetto di criminalità evolutiva, particolare prodotto della civilizzazione, di cui le frodi economiche sono la più evidente espressione. Si parla della truffa come di un crimine moderno che perde la crudeltà, la durezza dell'uomo primitivo, sostituendovi quell'avidità, quella menzogna che progressivamente diventa costume (Lombroso, Ferrero, 1893). In particolare si riscontra, nel criminale, la presenza di competenze tecniche, buone relazioni, raffinatezza, stima sociale. Lombroso si rese conto che per spiegare questa tipologia di devianza non era sufficiente chiamare in causa il "suo" atavismo, occorreva considerare la figura del delinquente occasionale, su cui influivano fattori esterni, sociali e culturali. Egli parla di criminaloide, ovvero, di un soggetto che non delinque per tendenza ma sotto la spinta di influenze esterne che giungono a vincere una resistenza interiore che è lievemente deficitaria rispetto a quella dell'uomo onesto. Nel caso delle frodi bancarie, le occasioni esterne andavano individuate nella grande possibilità di guadagno ma, anche, nel sistema parlamentare italiano "criminogeno" (Martucci, 2002). Un sistema non realmente rappresentativo della popolazione, in quanto espressione della borghesia e della classe media. Certamente Lombroso non negò mai una connessione tra povertà e delinquenza, ma rifiutò l'opinione di chi affermava che il delitto era sempre effetto della miseria, non considerando l'altra causa scatenante: la ricchezza. Fu nell'ultima edizione de "L'uomo delinquente" (Lombroso, 1878) che venne sviluppata compiutamente la lettura lombrosiana delle connessioni tra condizioni economiche e criminalità. Progresso economico e industriale e crescita della criminalità sono fenomeni simultanei e il fatto che nelle statistiche giudiziarie i condannati siano in prevalenza appartenenti alle classi inferiori, è dovuto ad una discriminazione selettiva delle agenzie di controllo. Lombroso afferma con sicurezza che la ricchezza è sorgente di altrettanta degenerazione, anche se per diverse ragioni, specialmente quando la sua distribuzione è diseguale e determina un contrasto che rende ancora più accentuata la povertà. Così la criminalità tipica delle classi agiate è quella fraudolenta, sofisticata ed evolutiva. In queste considerazioni appare evidente il distacco di Lombroso dalle sue teorie originarie; nella riflessione sulla criminalità delle classi superiori

veniva alla luce un pericolo più profondo, subdolo e dannoso della sempre presente criminalità “comune”. È un cambiamento che riflette il progressivo avvicinarsi di Lombroso al movimento socialista, determinato in modo decisivo dalla preoccupazione per l’inasprirsi delle tensioni sociali in Italia e dall’indignazione per la corruzione e l’incapacità della classe dirigente. In quegli anni molti allievi di Lombroso aderirono o comunque si accostarono allo stesso movimento socialista. Il mutamento di opinione in Lombroso è dovuto in particolare all’incontro con Enrico Ferri, ma anche grazie al confronto con i suoi collaboratori più stretti: da Ferrero a Sighele, da Niceforo a Laschi. Le cronache ponevano impietosamente il problema della coesistenza e della sovrapposizione della criminalità “atavica” con quella “evolutiva”. Le due distinte forme di criminalità non si erano però susseguite in modo lineare e il processo evolutivo non aveva determinato la scomparsa della prima. Nella realtà, le due criminalità coesistevano. In una stessa società il confine tra le differenti devianze separa le classi; ne costituiva un esempio proprio l’Italia. Tuttavia la situazione italiana era particolare per il suo ibridismo (Martucci, 2002): per la scuola lombrosiana tanto la delinquenza nel Meridione, quanto la dilagante corruzione politica ed economica del Nord, conseguivano all’inetitudine ed alla corruzione di un’intera classe dirigente che non era stata in grado di riformare e modernizzare il Paese. Per i lombrosiani, il caso italiano era un problema di ritardi e occasioni perse: al processo risorgimentale non aveva fatto seguito una vera rivoluzione liberale, culturale e sociale, l’unificazione non si era tradotta in un rinnovamento economico. Ferrero parla di una società che marcisce prima ancora di maturare (Ferrero, Sighele, 1893), di un’organizzazione intricatissima di parassitismi che ha per centro lo Stato: parassitismo doganale, amministrativo e finanziario. Un parassitismo, afferma Ferrero, che condurrà ad un collasso generale e spaventevole e dal quale deriva la corrotta vita politica che caratterizza il Paese. La classe dirigente costituiva, con la corruzione e la disonestà emerse in modo eclatante negli scandali bancari, un fattore di arresto per l’intera nazione; una classe dirigente che aveva utilizzato il potere politico per arricchirsi con la compiacenza delle banche. Lombroso iniziò ad individuare

la funzione sociale del delitto nel carattere innovativo di certe forme delittuose, ad esempio nel recente scandalo della Banca Romana. Anche nei popoli civili, afferma il medico e criminologo, la morale politica è disgiunta da quella privata e da Cavour in poi, non vi fu un ministero completamente onesto. Egli va oltre, con un'affermazione particolarmente tagliente e triste: se diventavano ministri uomini troppo integri, il ministero era allora di brevissima durata; essi non avevano abbastanza furbizia e scaltrezza contro le "mene" parlamentari (Lombroso, 1896).

Per combattere corruzione e degrado, i lombrosiani richiamavano anzitutto la necessità di stimolare la ricerca, in un numero di materie più alto possibile. Forse già all'inizio del Novecento c'era, da parte degli studiosi della materia, la preoccupazione che questa tipologia di criminalità si sarebbe evoluta in poco tempo, diventando sempre più difficile da leggere e da combattere. La polemica contro il parlamentarismo era il principale tema contro cui i lombrosiani si erano scagliati: oltre a segnalare i rischi delle stesse assemblee, assimilate addirittura alle propensioni criminose insite nella psicologia della folla (Sighele, 1891), si criticavano in particolare la scarsa rappresentatività dei parlamentari rispetto al corpo sociale, l'impunità loro assicurata, il clientelismo, l'assenza di una linea politica di ampio respiro. I rimedi indicati comprendevano la diminuzione del numero dei parlamentari, la soppressione dell'immunità di deputati e senatori, il drastico snellimento della burocrazia, l'affermazione di una magistratura alinea da condizionamenti politici e di una stampa economicamente indipendente e libera dall'influenza dei grandi gruppi economici finanziatori. Particolare attenzione veniva riservata da Lombroso alle modalità del controllo pubblico sul comportamento dei politici. Se la stampa poteva ricoprire un ruolo importante in questo senso, la sua libertà d'azione era oggettivamente limitata dai pesanti condizionamenti dei finanziatori e dal rischio di subire processi per diffamazione ai sensi del codice penale del 1889. Lombroso proponeva di riesumare in chiave moderna l'antico istituto del "tribunato", un pubblico controllore indipendente designato per via elettiva; una sorta di Difensore civico esente dal rischio di subire condanne per diffamazione.

Tra gli studi e i lavori dei lombrosiani sul tema della criminalità economica emerge, in modo particolare, lo studio “anticipatore” di Rodolfo Laschi, un avvocato che aveva collaborato con Lombroso nell’opera sul delitto politico. Egli volle approfondire in modo autonomo il tema della grande criminalità bancaria che affliggeva l’Italia di fine Ottocento e inizio Novecento. È singolare che negli studi che la sociologia italiana ha dedicato ai crimini dei colletti bianchi, non si faccia generalmente cenno del lavoro pionieristico di Laschi (Martucci, 2002). La delinquenza bancaria comprende tutte le azioni fraudolente che muovono dal desiderio di far denaro senza fatica e a danno della fede privata o pubblica. Essa costituisce l’espressione di determinati rapporti di forza che si ripropongono ciclicamente all’interno delle società moderne, fenomeno comune a tutte le epoche storiche in cui si formi il predominio di una classe sulle altre. Anticipando le ricerche di Sutherland sulla psicologia dei “colletti bianchi” e sulla percezione sociale dei crimini economici, Laschi sottolineava la scarsa propensione a stigmatizzarli e il carattere fortemente impersonale del danno derivante da tali condotte che favorisce nel soggetto attivo il processo di razionalizzazione. Laschi affermava come il fenomeno fosse tanto più degno di attenzione quando si considerava l’inadeguatezza delle statistiche penali dove figuravano in minima parte le catastrofi bancarie mentre, ogni giorno, si potevano vedere le conseguenze tragiche delle stesse nell’economia pubblica; il tutto con la legge che si dimostrava sempre più impotente solo nel tentativo di frenare i danni in questione (Laschi, 1899). Per l’autore, quando si parla di criminalità bancaria, si deve intendere espressione larga di una delinquenza propria di speciali classi della società e discendente dallo smodato desiderio di ricchezza e caratterizzata da gravi violazioni dell’ordine economico e morale⁴¹. Intesi in questa accezione i crimini bancari non sono patrimonio esclusivo della società moderna ma per certi versi si possono individuare già nel passato, quando l’ascesa delle classi specializzate nelle attività finanziarie costituivano

⁴¹ Per un immediato confronto, si ricordi ciò che affermerà Sutherland pochi decenni dopo: crimine dei colletti bianchi può definirsi approssimativamente il reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione.

espressione di arrivismo e spregiudicatezza (Martucci, 2002). Secondo il Laschi il “male” sta dunque non tanto e non solo nelle frontiere italiane e nelle dinamiche bancarie, ma si riproduce nei secoli come un contagio che tutto invade e sconvolge. L'impossibilità di individuare una fisionomia del delinquente bancario condusse Laschi ad accentuare il discorso dell'insensibilità morale e dell'influenza dell'ambiente e di quei costumi finanziari che Sutherland avrebbe indagato e posto al centro della sua teoria delle associazioni differenziali. L'analisi dei fattori causali dei reati bancari fu rivolta da Laschi agli aspetti sociali, culturali, economici e razziali suscettibili di influenzare il fenomeno. Il primo tra i fattori sociali fu individuato negli errori e negli abusi delle classi borghesi, divenute dominanti nel processo incontrollato di industrializzazione, troppo spesso utilizzato come strumento di arricchimento ai danni delle altri componenti sociali. Tale descrizione di Laschi assomiglia alle figure dei c.d. “*robber barons*”⁴², gli spregiudicati industriali protagonisti, negli stessi anni, dello sviluppo economico statunitense. Le trappole finanziarie sono le borse, le società commerciali, le banche, con i quali la classe borghese vanifica il risparmio delle masse. Attorno a questa classe criminale si è formato il nucleo criminale dei truffatori d'alto livello, a cui la cultura offerta dalla scuola è servita per insegnare l'abuso della cambiale (Martucci, 2002). Laschi ovviamente riprende e fomenta la polemica contro il parlamentarismo, una delle costanti del pensiero politico dei lombrosiani. I parlamentari sono accusati di varare leggi che favoriscono speculazioni, in cambio di finanziamenti ricevuti dagli operatori economici e in nome della nuova morale della politica, che si impone sulla morale del soggetto comune. Il pensiero di Laschi e dei lombrosiani è drasticamente rassegnato, perché non si trovava nemmeno nella magistratura la capacità di porre freno a questa devianza economica dilagante; questo perché la magistratura veniva considerata troppo soggetta al potere politico per rivelarsi realmente indipendente. Accanto a queste interferenze, occorre considerare le infinite scappatoie processuali in grado di condurre ad una

⁴² Il termine baron, nell'accezione americana, ha anche il significato di magnate, grande industriale (l'espressione steel baron corrisponde a: il re dell'acciaio).

decadenza dei termini processuali. Inoltre, la composizione delle giurie popolari troppo spesso favoriva verdetti miti o assolutori, sia per l'incompetenza tecnica sia per l'estrazione borghese delle stesse. Nella parte conclusiva della sua opera, Laschi esamina la normativa italiana del tempo, lamentando quella che oggi chiameremmo frammentazione del diritto penale. Egli auspicava la creazione di un sistema di penalità capace di applicarsi a tutti i casi prevedibili di infrazioni alle leggi sul commercio e dell'industria; ritenendo opportuno il ricorso alla legislazione speciale in quanto nel mondo economico i mezzi fraudolenti vanno acquistando sempre più diversificazione. Laschi si conferma un precursore in materia, affermando la latitudine della categoria criminologica del delitto economico, nonché la questione della attribuzione di responsabilità ai reali responsabili dei reati. Per quanto riguarda la responsabilità di amministratori di banche e società commerciali, Laschi reputava necessaria una precisa regolamentazione legislativa, lamentando i guasti prodotti in precedenza dalla libertà incontrollata lasciata agli istituti di credito in nome del liberismo. I processi bancari dei decenni precedenti avevano dimostrato chi fossero i componenti tipici di molti consigli di amministrazione, ma il numero dei soggetti coinvolti era infinitamente più alto. Il coinvolgimento di una simile quantità di soggetti rendeva opportuna, secondo l'autore, una graduazione del trattamento penale che tenesse conto del diverso movente e della pericolosità dei diversi soggetti coinvolti. Circa la natura della pena, poi, Laschi riteneva inevitabile ricorrere alla pena detentiva e al suo effetto deterrente. È quasi un monito e una profezia, se pensiamo agli scandali italiani concretizzati in Tangentopoli, il giudizio dell'autore sulla sanzione pecuniaria: assolutamente insufficiente e non risolutiva. Sarebbe quindi auspicabile che la sentenza penale non si limitasse a riconoscere il diritto di massima al risarcimento, ma ne determini il quantum oppure autorizzi mezzi processuali per ottenere la liquidazione immediata. Tornando alla pena detentiva, l'autore è favorevole al suo carattere indeterminato, soprattutto per i delinquenti abituali. Un altro, importante suggerimento riguarda l'opportunità di sottrarre la competenza dei reati bancari alla giuria popolare, giudicata troppo influenzabile e priva delle

necessarie conoscenze tecniche. L'autore ribadisce l'importanza della prevenzione in una materia in cui la prevalenza dei fattori economici e sociali è fuori dubbio. A differenza del criminale comune, il delinquente bancario può contare sull'accettazione e, addirittura, sulla protezione da parte di influenti settori della società. Laschi proponeva di isolare l'immoralità del singolo, per evitare che essa si sentisse protetta e incoraggiata; secondo il lombrosiano è proprio questo il segreto del rimedio, ben più efficace della pena. In questa direzione egli auspicava la creazione di quello che oggi chiameremmo autorità amministrativa indipendente, per vigilare sulla correttezza delle operazioni borsistiche, nonché una riforma della rete degli istituti di credito, con una più penetrante azione di controllo dello Stato. In termini più generali, Laschi individuava nell' assenza di una linea economica chiara e rigorosa, nella continua espansione del debito pubblico, i fattori dell'anarchia della finanza pubblica, che finiva per creare un terreno adatto al proliferare della criminalità finanziaria. Il problema di fondo era allora quello di nuova classe politica, in grado di esprimere un governo capace di imprimere una svolta, di combattere i pregiudizi e di ispirarsi agli ideali moderni che vedono al di là delle frontiere (Martucci, 2002). La rigenerazione morale doveva necessariamente passare attraverso la riforma del sistema politico e giudiziario. Ma soprattutto, la riforma morale: occorre iniziare dall'educazione, affermava Laschi, non solo diffondendo la conoscenza delle scienze e delle leggi economiche, ma riconducendo il denaro al suo ruolo; un mezzo e non uno scopo di vita. Ovviamente il lavoro di Laschi non può essere comparato a lavori più recenti come quello di Sutherland, di cui non presenta il rigore metodologico, la ricchezza di fonti e di impianto teorico. Tuttavia non si può negare il merito di aver individuato e anticipato alcuni concetti che sarebbero divenuti pietra miliare della criminologia moderna. In particolare:

- a) la delinquenza finanziaria costituisce una forma di criminalità particolarmente temibile, sia per la dannosità economica sia per la sua influenza sulla comunità. A tali rischi non corrisponde un'adeguata reazione sociale;

- b) i delinquenti bancari non presentano caratteri degenerativi o patologici nel senso clinico, possono in massima parte essere accostati ai “criminaloidi” o a delinquenti occasionali e costituiscono l’espressione prevalente di fattori socioeconomici e culturali. La criminalità finanziaria è anzi espressione strutturale delle condotte di quegli esponenti della classe medio-alta che abusano degli strumenti economici;
- c) i responsabili dei reati finanziari, grazie alla posizione sociale e alle protezioni nonché complicità politiche, sono in minima parte assoggettati a pena e godono di un altissimo tasso di impunità. Non subiscono una vera stigmatizzazione e, in generale, non si considerano criminali né provano vergogna o rimorso per ciò che hanno commesso, considerando certi comportamenti come comuni e condivisi nel mondo degli affari. Ritengo che questi concetti siano sufficienti per dimostrare l’importanza del lavoro di Laschi e dei lombrosiani nel delineare, anticipatamente, la pericolosità della criminalità “*white-collar*”.

3.3 Corsi e ricorsi storici

Giambattista Vico, storico italiano del XVII secolo, era solito scrivere di “corsi e ricorsi storici”, ovvero dell’incessabile ripetersi della storia, nel corso del tempo. Il caso italiano sembra particolarmente calzante. Non si tratta di pessimismo o considerazioni viziate da pregiudizi di qualsiasi natura, si tratta di riscontrare, nella storia italiana, il ripetersi dei medesimi scandali da parte dei medesimi attori. Il caso di “Tangentopoli” è solo il più noto di una serie di eventi che si sono consumati nel nostro Paese. Si può notare, esaminando le opere dei lombrosiani, una straordinaria somiglianza di circostanze e soggetti: nel 1900 come nel 2000, scandali finanziari e politici si susseguono nelle medesime modalità, davanti alle stesse esigenze della popolazione che non viene mai ascoltata dalle istituzioni. Crisi politiche, finanziarie e culturali che ciclicamente si ripropongono quasi con intento denigratorio. Sutherland (e i lombrosiani prima di lui) erano nel giusto mentre delineavano i principi della criminalità

economica: una criminalità appresa, fatta di relazioni intrinseche al mondo economico e degli affari, tramandate di generazione in generazione. Una criminalità “giustificabile” perché difficilmente riscontrabile ad un primo sguardo, una criminalità in evoluzione ma che presenta sempre questi tratti comuni. Alcune frasi riportate nel capitolo precedente provengono da scritti di oltre un secolo fa, eppure sembrano proclami e considerazioni così attuali da strappare un sorriso al lettore. Un sorriso amaro, ovviamente. Le classi al potere in Italia, fin dalla sua Unità, ingannano lo Stato, fanno perdere moralità all'amministrazione pubblica e la corruzione sembra diventare il peccato più veniale agli occhi delle classi sociali. Dallo scandalo della Banca Romana a Tangentopoli, le cose non sono cambiate. Durante il ventennio fascista la natura dei rapporti di regime portò i gerarchi a perseguire il prestigio e il potere personale piuttosto che l'arricchimento economico, il che non deve far supporre una particolare moralità nei rapporti politico-economici dell'epoca. Basti ricordare le denunce di Giacomo Matteotti sugli abusi e le malversazioni in ambito economico del primo anno di governo fascista (secondo alcuni il vero motivo del suo assassinio): favoritismi nelle concessioni di prestiti, acquisti di industrie dissestate, appalti senza garanzie... Per altri versi le motivazioni del corruttore possono essere “altruistiche” come per Enrico Mattei, creatore dell'Eni (Ente nazionale idrocarburi) negli anni Cinquanta. Il gusto disinteressato di produrre ricchezza e la convinzione di dover ricorrere ad ogni mezzo per raggiungere quell'obiettivo lo portarono a ricorrere sistematicamente alla corruzione per assicurarsi un appoggio politico. Ma l'idea di una corruzione “altruista” non può certo cancellare l'illegalità e i danni sociali della stessa. La collusione con politici e amministratori pubblici per ottenere profitti si è affermata prepotentemente come un modello di successo, certamente facilitato dallo scarso senso di “terzietà” istituzionale degli statisti italiani (Martucci, 2006). Un esempio assai significativo: in occasione dell'immane sciagura del Vajont, il presidente del Consiglio Leone portò ai superstiti la solidarietà della nazione e assicurò solennemente che i colpevoli sarebbero stati puniti. Dopo pochi mesi, ridivenuto semplice deputato e avvocato, accettò senza problemi di

far parte del collegio di difesa dei dirigenti della Sade (la società responsabile della diga) ed ottenne per i patrocinati cinque assoluzioni e tre condanne al minimo della pena. Ciò che si istituzionalizzò nel corso degli anni Sessanta fu il costume di erogare sistematicamente finanziamenti occulti ai partiti di area governativa in cambio di coperture e favoritismi economici. Le vicende dei fondi neri della Montedison e quelle dello scandalo dei petroli svelarono queste realtà, ma nella seconda metà degli anni Settanta furono casi molto più gravi a scuotere il mondo politico e istituzionale. Ricordiamo la “maxitruffa” del petrolio, caratterizzata dal fatto che la sua organizzazione fu ideata, tra gli altri, anche da un comandante e da un capo di stato maggiore della Guardia di Finanza (i generali Raffaele Giudice e Donato Lo Prete). L’operazione era stata diretta proprio dai vertici del corpo di polizia tributaria istituzionalmente preposto a contrastarla. Si trattò di un complesso contrabbando di carburanti imperniato sulla falsificazione delle bolle di accompagnamento della merce, con l’intermediazione di società fantasma e la complicità degli organi di controllo. La gravità dei fatti portò all’emergere della questione morale come priorità politica, ma i tempi sicuramente non erano maturi. Un altro caso assolutamente emblematico della vera istituzionalizzazione della dialettica fra soggetti economici corruttori ed apparato politico-amministrativo è stato senza dubbio quello degli scandali farmaceutici degli anni Ottanta e Novanta. L’intero apparato di controllo pubblico relativo alla produzione e commercializzazione di medicinali, farmaci e prodotti simili verteva sulla centralità del Servizio Farmaceutico nel sistema sanitario, di cui era direttore generale il professor Poggiolini. Le indagini condotte dalla magistratura hanno accertato che, mediante il regolare versamento di tangenti ai dirigenti, ai politici e al partito di appartenenza, le industrie farmaceutiche si erano assicurate la passività e l’acquiescenza delle strutture di controllo. Sembra quasi paradossale che la più estesa e nota vicenda giudiziaria della storia repubblicana italiana ebbe inizio nel 1992 da un episodio marginale come la denuncia di un piccolo imprenditore (Luca Magni), costretto a versare periodicamente tangenti a Mario Chiesa, direttore di un ospizio milanese, per mantenere l’appalto delle pulizie

quotidiane. Diversamente dal passato, tuttavia, le inchieste non si arrestarono per il venir meno di alcuni presupposti di fondo, anche grazie al diverso e aggressivo ruolo della carta stampata, che stimolò la pressione dell'opinione pubblica a livelli mai raggiunti prima.

TANGENTOPOLI: il significato del complesso di indagini sulla corruzione all'interno di "Mani Pulite"⁴³ e le iniziative che dovrebbero essere intraprese in merito ai reati che queste indagini hanno portato alla luce, costituiscono due questioni ancora dibattute in molte discipline sociologiche e giuridiche. Vediamo, nei suoi tratti essenziali, l'inchiesta che divenne nota al mondo con il nome di Tangentopoli. Il 17 Febbraio 1992 Mario Chiesa, una figura di medio rango del Partito socialista milanese, presidente del Pio Albergo Trivulzio, venne arrestato in flagrante mentre intascava una rata della sua tangente dal titolare di un'impresa di pulizia che operava all'interno della struttura. In quel momento pochi avrebbero immaginato che questo episodio avrebbe segnato l'inizio dell'asse democristiano-socialista che governava l'Italia sotto la potente triplice alleanza di Craxi, Andreotti e Forlani. In un paese abituato a un'indeterminabile successione di gravi scandali e misteri irrisolti, questo caso sembrava un episodio di corruzione come tanti altri. Tuttavia la preparazione e la determinazione di un gruppo di inquirenti milanesi, poi seguiti da altri sparsi per l'Italia, fece sì che questo caso diventasse esempio. Proprio dalla magistratura è partita l'iniziativa nell'azione di contrasto all'onnipresente sistema della corruzione. A iniziare da quel momento, la circolazione di informazioni sulle indagini in corso ha determinato un vero effetto-valanga: dopo i primi arresti, l'appoggio dell'opinione pubblica alle indagini in corso, evidente fin dalle sue battute iniziali, ha favorito l'azione dei magistrati e incoraggiato la divulgazione di ulteriori notizie ad opera dei mezzi di comunicazione, indebolendo nel contempo proprio quei partiti politici che fino ad allora avevano garantito la spartizione delle tangenti e la protezione degli esponenti politici

⁴³ Per mani pulite si intende un insieme di indagini e di procedimenti giudiziari che hanno per oggetto reati di corruzione (intesa in senso lato, in quanto comprensiva anche di altri reati come concussione, illecito finanziamento ai partiti, turbata libertà degli incanti ecc.).

sottoposti ad indagini. Mai uno scontro di questo genere si era innescato nei decenni precedenti. Sottoposti all'esame incrociato in quanto testimoni chiave di un sistema di scambi illeciti tra partiti politici e il mondo degli affari, i principali uomini della classe politica italiana furono costretti a scegliere tra due alternative: potevano negare la loro responsabilità penale, nei fatti contestatagli oppure potevano riconoscere di essere a conoscenza del sistema di cui erano parte. Perciò Arnaldo Forlani, ex segretario della Democrazia cristiana, proclamò la sua assoluta ignoranza sulle modalità di finanziamento del proprio partito; dall'altro lato Bettino Craxi difese il sistema di finanziamento illegale della politica di cui era stato uno dei principali architetti (Nelken, 1997). Nel frattempo Giulio Andreotti era stato messo fuori combattimento dalle accuse di collusione con la criminalità organizzata. Entro due anni da queste rivelazioni i maggiori partiti di governo vennero spazzati via alla luce delle scoperte giudiziarie, ovvero dell'esistenza di sistemi di finanziamento illegale dei partiti politici e di accordi di corruzione tra politici e imprenditori. La campagna di rieducazione etica della vita pubblica italiana venne battezzata "Mani Pulite", dal nome in codice che le autorità avevano adottato nelle prime indagini. Poiché queste inchieste nacquero in seno ad attività ricollegabili tutte a Milano, l'intera vicenda giudiziaria divenne famosa col nome di Tangentopoli. Le conseguenze di uno dei capitoli più tristi della nostra storia avrebbero finito per essere rivoluzionarie per molti politici associati con la Prima Repubblica (Nelken, 1997), ma non si trattava di rovesciare lo Stato in nome di un nuovo ideale, né ci si trovava di fronte a politici sconfitti e sottoposti a giudizio. Bastò che alcuni magistrati facessero uso delle leggi penali esistenti, molte delle quali approvate dagli stessi politici sotto processo, affinché si delegittimasse un'intera classe politica. Le inchieste videro il susseguirsi di accuse, arresti, misure cautelari nei confronti di ministri, segretari, tesoriere di partito, parlamentari, amministratori, membri dei servizi segreti... Un'intera classe dirigenziale e politica, corrotta e marcia fino al midollo. Agli imputati vennero contestati reati quali violazione di legge sul finanziamento pubblico dei partiti, abuso d'ufficio, corruzione, concussione, appropriazione indebita, frode, bancarotta fraudolenta,

associazione a delinquere. Alcuni dei personaggi coinvolti in Tangentopoli avevano raccolto finanziamenti per conto dei loro partiti, altri furono accusati di aver trasferito ingenti somme di denaro presso conti esteri con propositi poco chiari. L'indignazione pubblica montò in particolare verso figure come Poggiolini, dirigente capo del dipartimento di Sanità incaricato di decidere quali medicine potessero avere l'autorizzazione legale per entrare in commercio; che secondo l'accusa si era servito dell'incarico per accumulare ingenti fortune personali. Le inchieste più rilevanti sulla corruzione furono tuttavia quelle relative ai complicati intrecci finanziari tra politici, imprenditori e manager di grandi gruppi come Eni e Iri. Alla fine del 1993 venne calcolato che erano state accusate quasi 1.500 persone, tra imprenditori, funzionari pubblici, politici, parlamentari; inoltre ben 10 indagati si erano suicidati⁴⁴. Il raggiungimento di questi risultati non sarebbe stato possibile senza qualche interpretazione controversa o distorta del codice di procedura penale, tra cui l'uso della carcerazione preventiva per ottenere le confessioni degli imputati. Per tutta la durata delle indagini i media svolsero un ruolo cruciale e decisivo, le sentenze vennero troppo spesso anticipate prima della fase processuale. Alla fine del 1994 il numero di imprenditori che si presentava per fornire prove declinò drasticamente e le indagini della magistratura cominciarono a concentrarsi su Silvio Berlusconi. Alla fine del primo governo Berlusconi, Tangentopoli si trasformò in una sorta di duello tra lo stesso Berlusconi e i giudici (Nelken, 1997). Il resto è storia recente. I tentativi per arrivare ad una conclusione di Tangentopoli andarono a vuoto, mandando a monte il tentativo di una riforma istituzionale. Gli accusati contro cui le istanze di rinvio a giudizio erano già state formalizzate cominciarono a fare affidamento sulla possibilità di cavarsela, avvicinandosi sempre di più il termine di prescrizione. Incerta, imbarazzata, tardiva, contraddittoria è stata la reazione della "società politica", che solo con grande fatica ha recepito il messaggio e compreso la necessità di voltar pagina. Ancor più ottusa, se così può dirsi, è apparsa nel complesso la reazione dei ceti imprenditoriali, sui quali pure ricadono (come tentiamo di documentare) non

⁴⁴ Corriere della Sera, 14 Agosto 1999

poche responsabilità per quanto è accaduto: chiusi a far barriera per difendere indiscriminatamente i rappresentanti delle proprie categorie, senza quasi ombra di riflessione critica.

Tangentopoli ha significato realizzare sul territorio interventi non necessari, e spesso dannosi. Ha significato pagare per opere mai eseguite, oppure eseguite e mai utilizzate (come le fabbriche nel Sud terremotato, o le stazioni ferroviarie a Roma per le Olimpiadi, o le strade di Ancona). Ha significato la rinuncia ad effettuare i necessari controlli, a pretendere il rispetto degli accordi sottoscritti. Ha significato ridurre a zero la credibilità della pubblica amministrazione. Ha significato annullare la libera concorrenza, e insieme ogni forma di programmazione nell'interesse collettivo. Ha significato ridurre il peso dell'investimento produttivo, e accrescere quello della rendita parassitaria. Se il prezzo di ciascuno di questi elementi potesse essere tradotto in lire, la spesa complessiva che la società ha dovuto sostenere sarebbe valutabile in cifre di dimensione così grande da sfuggire alla consapevolezza comune. Il regime di Tangentopoli, la collusione politico-affaristica eretta a sistema, ha caratterizzato un periodo relativamente breve della storia del nostro paese, e tuttavia, esso ha provocato una caduta dello spirito d'impresa e una perdita della capacità delle imprese di rinnovarsi e attrezzarsi: in definitiva, con un processo di deindustrializzazione, misurabile in termini di riduzione delle unità locali e degli addetti dell'apparato produttivo, incommensurabile nei suoi effetti sul futuro della società italiana e sul suo ruolo nello scenario mondiale. L'effetto più vistoso e dirompente è stato l'impatto delle vicende svelate sull'opinione pubblica, la conseguente perdita di credibilità dell'intero sistema politico, posto spietatamente in crisi. È significativo, a conferma del carattere "pubblico" e non istituzionale delle sentenze che contano, che il vero timore dei politici corrotti non fosse la punizione, ma l'essere indagati: ovvero, è la denuncia pubblica che consegue all'indagine della magistratura, la vera punizione, non la sentenza, la quale chi sa quando seguirà e, quando giungerà, ben poco cambierà la situazione. Dunque, una buona immagine e un esteso consenso nella sfera pubblica, risorse vitali per il successo e per la stessa sopravvivenza della

classe politica, sono presto diventati decisivi anche per la prosecuzione delle inchieste di mani pulite. La crescita del consenso all'azione dei giudici richiede rivelazioni sulle malefatte dei politici, e dunque implica una sottrazione di sostegno alla classe politica; viceversa, i politici coinvolti nelle inchieste possono riguadagnare l'appoggio del pubblico solo proclamando la propria estraneità ai fatti contestati, e dunque (implicitamente o esplicitamente) delegittimando l'azione dei magistrati come frutto di uno sbaglio (nel migliore dei casi), di un complotto, di una strumentalizzazione politica, ecc.

Tutto quello che sappiamo sui grandi scandali economici e finanziari in generale, proviene da cronache giornalistiche e inchieste giudiziarie; sussistono anche altre prove basate su interviste ad alcuni dei personaggi coinvolti, ma in misura ridotta. La maggior parte degli accordi illeciti, con molta probabilità, non verrà mai conosciuta dai giudici: le persone coinvolte direttamente in essi non li denuncerà mai. L'intervento dei giudici confermò, fatalmente, la crescente imprevedibilità del sistema delle tangenti. Nella lunga storia italiana di corruzioni e scandali legati a episodi di corruzione, Tangentopoli rappresenta un momento eccezionale riconducibile all'iniziativa e all'azione di alcuni giudici che, sorretti e incitati dall'opinione pubblica, semplicemente applicarono la legge penale. Questi reati si svilupparono in un contesto di corruzione stabilmente e quotidianamente applicata anche ai livelli più bassi. Il tono legalistico e "moralizzatore" di Tangentopoli rese difficile concentrare l'attenzione sui reali danni provocati, vi fu un interesse soltanto marginale a calcolare il prezzo pagato per vivere in questo sistema corrotto, il danno economico e sociale. La corruzione offriva e offre cospicue risorse finanziarie ai politici, offre loro una ragione per collaborare a prescindere dalla fazione politica rappresentata, procurando le sembianze di un ordine sociale all'interno di uno stato debole (Nelken, 1997). Forse la vera tragedia di Tangentopoli è di non aver provocato discussioni in merito a quali cambiamenti risultassero vitali e opportuni.

3.4 Il post Tangentopoli, un'occasione mancata

La specificità italiana rispetto a quanto si è verificato in altre realtà europee risiede semmai in ciò che si può definire l'ennesima potenza della corruzione, ovvero la sfera delle decisioni di politica fiscale ed economica. La pressione che la corruzione aveva raggiunto era tale da influenzare la stessa azione di governo e quindi il Parlamento stesso. Un esempio⁴⁵ illuminante giunge dalla c.d. "madre di tutte le tangenti" (come affermò l'allora magistrato Antonio Di Pietro): nel 1990 la giunta dell'Eni deliberò per 2.805 miliardi l'acquisto del 40% della proprietà del gruppo Montedison, mentre un altro 20% fu acquisito comprando le azioni sul mercato, in gran parte controllate da gruppi vicini alla Ferruzzi (allora il secondo gruppo economico italiano). I titoli vennero acquistati allo stesso prezzo deciso per il gruppo Montedison, per un importo complessivo di oltre 1.402 miliardi; il risultato fu che lo Stato spese oltre 4.207 miliardi per controllare il 60% di un'azienda destinata a perdere oltre 3.000 miliardi nel biennio successivo. Va sottolineato che la corruzione sistemica condiziona il circuito finanziario, poiché le aziende, per far fronte agli scambi corrotti, devono disporre di fondi fuori bilancio (i fondi neri) costituiti sempre con mezzi fraudolenti. Le inchieste dei primi anni Novanta hanno inciso solo in misura temporanea sul malcostume corruttivo dilagante. È verosimile che l'alleanza tra ceto politico e fasce dominanti del potere economico sia ancora al centro dei recenti scandali del nostro Paese. Il collasso della Parmalat⁴⁶ è avvenuto nel dicembre 2003 sotto il peso di bilanci falsificati in cui erano scomparsi diversi miliardi di euro, ed è stato la conseguenza della sua trasformazione in multinazionale, con l'acquisto di una serie di aziende in passivo, ai sensi della c.d. "finanza creativa". La caduta verticale delle azioni ha colpito circa 135.000 risparmiatori mentre 35.000 investitori erano rimaste vittime del fallimento di Cirio, poco tempo prima. Si noti le coperture politiche ad iniziative economiche spregiudicate e il ruolo poco attento delle autorità amministrative indipendenti di controllo quali Banca d'Italia e Consob. Come in altri casi è mancata la tutela

⁴⁵ Dati e riferimenti in Martucci P., "La criminalità economica", Laterza, Roma-Bari 2006

⁴⁶ La più grande industria alimentare italiana con 36.000 dipendenti e 139 filiali in tutto il mondo.

dei soggetti più deboli di fronte ad operazioni almeno moralmente censurabili. Ma forse è il caso di dire assolutamente censurabili, tanto da un punto di vista morale ed etico, quanto politico e legale.

La corruzione viene spesso assimilata alla categoria dei c.d. reati senza vittime, nei quali gli attori sono determinati a realizzare uno scambio e, contestualmente, i loro interessi. Si deve forse a questa invisibilità della vittima la circostanza secondo cui la corruzione sembra essere diventata monopolio di analisi solo etiche e filosofiche, oltre che economiche (Ruggiero, 1999). In ambito criminologico, la corruzione politica si presenta come una forma di reato “*white-collar*”, dove spesso la vittima è all’oscuro del suo stesso status e solo raramente interagisce con il reo. Si prendano ora in considerazione alcuni casi riportati dal professor Ruggiero nei suoi studi sulla corruzione politico-amministrativa condotta sulla scena italiana (1999); elencati uno di seguito all’altro, ben presto si capirà il perché.

CASO 1) Un membro dell’esecutivo sollecita il pagamento di una tangente in cambio dell’acquisto, da parte del governo, di aeroplani statunitensi. Cruciale è il coinvolgimento dei mediatori, rappresentanti della compagnia americana e portavoce del governo italiano.

CASO 2) Un gruppo di parlamentari è protagonista del famoso “scandalo del petrolio”. Alcuni petrolieri pagano somme di denaro a ogni partito di governo in cambio di misure legislative loro favorevoli. Tra queste, un provvedimento che compensi gli effetti della c.d. crisi del petrolio in territorio arabo-israeliano; uno sconto sui contributi fiscali dovuti e l’aumento dei prezzi della benzina prodotta dall’azienda partecipata dello Stato. Lo scandalo del petrolio coinvolgerà in seguito i dirigenti della polizia di frontiera della Finanza: i primi chiudono un occhio sulle fatture contraffatte comprovanti esportazioni di petrolio che danno luogo a sussidi governativi, i secondi rilasciano ricevute false relative al pagamento di contributi fiscali mai effettuati.

CASO 3) Un gruppo di compagnie riceve in appalto la costruzione di quattro carceri modello. Tramite falsificazione delle fatture, i costi effettivi del lavoro vengono triplicati. L’aumento del preventivo di spesa ha luogo periodicamente

ma questo viene accettato e sollecitato dagli uomini politici che concedono l'appalto. Le compagnie coinvolte tengono minuziosa contabilità di pizzi e tangenti consegnate agli uomini politici in questione.

CASO 4) Tangentopoli (vedi paragrafo precedente).

CASO 5) Cinque poliziotti vengono arrestati per aver richiesto danaro a immigrati arabi in cambio della concessione del permesso di soggiorno. Quattro carabinieri vengono rinviati a giudizio per aver chiuso un occhio in materia di licenze commerciali in cambio di denaro. Un ufficiale dei carabinieri è sotto processo per aver passato informazioni a membri della mafia circa procedimenti giudiziari a loro carico. In cambio, l'ufficiale aveva chiesto una somma di denaro e un'automobile. Tre agenti della polizia stradale vengono arrestati per aver chiesto denaro a camionisti dalla guida poco prudente, dietro minaccia di ritiro della patente.

CASO 6) Di tipologia diversa sono gli episodi in cui le tangenti fanno in modo che le regole vengano attivate. In questi casi il pagamento di denaro si rende necessario affinché i servizi dovuti e i diritti legalmente acquisiti vengano rispettivamente erogati e riconosciuti. Occorre pagare ad esempio per: accelerare la concessione di una licenza edilizia, il rilascio di una patente, l'attivazione di una linea telefonica, la concessione di una pensione, un lavoro ecc... Gli impiegati che sollecitano pagamenti non dovuti avvertono quasi un diritto alla riscossione del pizzo perché in cambio si prodigano a rendere più efficiente la macchina burocratica. In una città del Nord Italia, la direzione di un ufficio pubblico affigge un avviso nel quale si dichiara che nessun pagamento è dovuto per i servizi resi. La protesta del personale è immediata. Si comincia a lavorare in meticolosa osservanza delle regole, le pratiche si arenano.

CASO 7) Un impiegato nel settore della formazione professionale di un ente locale decide di richiedere il prepensionamento. Sa bene che trascorreranno almeno due anni tra la presentazione della domanda e la concessione della pensione. È dovere di un suo collega fare i dovuti conti e chiudere la pratica. Questo collega rimanda le operazioni per mesi. Gli impiegati nello stesso ufficio raccolgono il messaggio e sborsano 50.000 lire a testa e le consegnano

all'impiegato in questione. La pratica comincia a muoversi. L'impiegato che aveva inoltrato la domanda di prepensionamento non era sorpreso dal comportamento corrotto del suo collega il quale, in cambio della normale evasione della pratica, si aspettava una somma di denaro. Il futuro pensionato aveva chiesto il tipo di collocamento spettante agli invalidi, ma lui non lo era.

Questa elencazione intende suggerire che lo sviluppo, in Italia, ha incoraggiato un processo di apprendimento secondo cui le modalità e le culture dello scambio corrotto si sono diffuse in un processo derivante dai gruppi dotati di maggior potere fino a gruppi privi di tale potere. Comportamenti e tecniche devianti non sono stati solo appresi internamente a un gruppo professionale o a una élite omogenea, ma sono stati tradotti in strumenti adattabili a una varietà di contesti e gruppi sociali. In questo risiede l'evoluzione della criminalità dei colletti bianchi, specialmente nel caso italiano: essa ha investito ogni gruppo possibile, in un apprendimento che, grazie alla globalizzazione e allo sviluppo economico e industriale, è diventato accessibile a chiunque riesca ad entrare in contatto con determinate dinamiche e situazioni. Situazioni quotidiane, in cui la banalità del male si manifesta sotto molteplici e variegati aspetti. Lo scambio corrotto ha attraversato confini che separavano i gruppi e le culture. La presenza crescente di risorse pubbliche ha dato occasione al mercato di integrarsi e, addirittura, sostituirsi al sistema pubblico. Esiste una molteplicità di diritti e doveri quali il diritto al lavoro, l'istruzione, la casa, l'assistenza, la libertà di opinione che dovrebbero essere garantiti e non collocati sul mercato. In Italia l'espansione della gamma di beni-valori è stata accompagnata dalla loro progressiva trasformazione in merci. Secondo Ruggiero (1999) la corruzione ha accelerato questo processo ed è stata incentivata e, a sua volta, accelerata dallo stesso. Con la progressiva trasmissione di tecniche devianti dall'alto verso il basso della scala sociale, tutti i valori e i beni hanno fatto il loro ingresso nel mercato. Sembra quasi essere che la corruzione abbia attivato schiere di persone sia nell'attività politica sia in quella economica: in un panorama di corruzione diffusa e di totale consapevolezza rispetto alla stessa, quello che

stupisce è il grado di partecipazione, piuttosto che di estraneità della politica economica e istituzionale. Le procedure e le regole corruttive sono state elaborate dalle élite per venire poi imposte o divulgate tra altri gruppi, fino a regolare la maggiori interazioni tra privati, settore pubblico e ogni altro scambio. In questa prospettiva, la corruzione è una caratteristica tipica e permanente di tutti i sistemi rappresentativi. La funzione essenziale degli stessi è aggregare clientele, centri di protezione (Ruggiero, 1999), in modo tale che tutte vengano soddisfatte. Tutto questo può accadere solo se le procedure adottate sono rigide e ferree. In situazione di scambio corrotto diffuso, il mandato del cittadino assume ancora meno valore, in quanto anche il suo ruolo elettorale, intrinsecamente democratico, si svuota: le decisioni saranno sempre prese da altri. La possibilità di compiere e controllare decisioni è il vero potere nascosto dell'élite dominante, che l'elettore ignorerà. *“È il buio assoluto, dove il gioco politico procede a tentoni. La corruzione rende perciò più acuta la dequalificazione morale e politica dei cittadini”* (Ruggiero, 1999, p.139). Nell'essere testimoni di una serie di scambi corrotti, i gruppi e gli individui che partecipano o ne sono spettatori, possono disabituarsi al benessere collettivo; questo perché anche coloro che non appartengono alle élite traggono beneficio da questo processo. La corruzione ha perso un'unità di misura condivisa e il suo impatto è diventato di difficile valutazione.

3.5 “Senso dello Stato” e prospettive future

La partecipazione di attori e gruppi allo scambio corrotto ha incoraggiato il diniego collettivo dell'esistenza di vittime, la tolleranza delle illegalità altrui ha permesso a ognuno di poter trarre vantaggio dalle proprie illegalità. La corruzione politico-amministrativa e la gamma di opportunità collusive offerte alle imprese, diventano esempio di scarsa solidarietà e assenza di un comune sentire. La storia italiana, fatta di scandali e corruzione, potrebbe suggerirci la risposta: manca un senso dello stato. Eredità di un'unificazione troppo recente e artificiosa. Paradossalmente lo Stato stesso rischia di creare situazioni oggettivamente “criminogene”, suscitando un clima sociale di disagio nel quale

il cittadino non si percepisce più come tale. L'ex ministro delle Finanze Tremonti, nel 1997, scrisse un saggio molto provocatorio: *“Lo Stato criminogeno”*. La tesi di fondo era che lo Stato contemporaneo, erede del modello liberale posto ottocentesco, si sarebbe trasformato in una sorta di produttore di leggi e regolamenti tali da rendere infinite le occasioni di violazione, in una situazione di totale incertezza. Una certezza che deriverebbe dall'enorme massa di leggi esistenti in Italia (da 50.000 a 150.000, lo stesso numero è in dubbio), dalla loro complessità e incomprensibilità. Come è noto, esistono nel nostro Paese numerosissime tasse differenti, con centinaia di corrispondenti scadenze fiscali, nonostante i tanti tentativi di semplificazione legislativa. Dato il suo incarico, Tremonti invitava a riflettere proprio sul fatto che sui tre milioni di contenziosi fiscali al tempo in atto, il tasso di vittoria dell'amministrazione fiscale non superava il 10%. Ad essere illegale, a rigore di logica, non era tanto l'evasione quanto piuttosto la struttura della pretesa amministrativa che, in sede impositiva, richiede cifre enormemente superiori a quelle che risultano dovute in seguito ad un giudizio tributario ex lege. Paradossalmente proprio i grandi evasori, in grado di sostenere le spese di un'assistenza tecnica qualificata, può essere vantaggioso protrarre il contenzioso con il fisco in tutti i gradi di giudizio, con l'elevata possibilità di ottenere una transazione vantaggiosa. Ad ogni modo, è in atto da sempre una stretta interazione tra politiche legislative e costumi finanziari, nell'eterno bilanciamento tra politica legislativa e costume finanziario, tra tutela degli interessi della comunità e libero mercato. Occorre riconoscere che una sovrapproduzione normativa non solo rischia di inceppare i meccanismi dell'iniziativa economica, ma può anche legittimare le condotte illecite. Si intende sottolineare l'opportunità di bilanciare la strategia di contrasto al crimine economico con incentivi e iniziative che rendano un comportamento corretto non solo lodevole ma conveniente.

Certamente, date le odierne dimensioni transnazionali del crimine economico, ogni strategia che avesse connotazioni totalmente nazionali non potrebbe che condurre a risultati parziali e insufficienti. I presupposti per un approccio globale

al problema dell'economia illegale si collocano nel coordinamento politico e operativo tra gli Stati e le armonizzazioni delle normative. La presenza di realtà nazionali non cooperative, a rischio e off-shore, rende più che mai necessaria, per la lotta alla criminalità economica, una politica di coordinamento e collaborazione nell'ambito dell'Unione Europea. Con il trattato di Maastricht del 7 Febbraio 1992, gli Stati membri dell'Unione delinearono la prospettiva della creazione della Comunità Federale Europea, estendendo a nuovi obiettivi i compiti delle preesistenti Comunità. Successivamente, passi significativi furono compiuti con la costituzione, nel 1995, dell'Europol (ufficio europeo di polizia) con funzioni di coordinamento tra le forze di polizia degli Stati membri. Nell'accordo del 2003, tra Europol e Commissione Europea, sono state definite le norme europee per il controllo e la soppressione delle attività criminali. Questi sono solo alcuni degli accordi raggiunti nel tentativo di creare uno spazio penale europeo, ma certamente l'odierna configurazione politica e legislativa non è sufficiente. Le velocità dei processi di unificazione politica sono ben diverse e incerte rispetto a quelle della globalizzazione economica e certi traguardi nella realtà non si presentano ancora vicini (Martucci, 2006).

La repressione di queste condotte appare complessa e implica costi elevati, non solo nella specializzazione e nel potenziamento delle agenzie di controllo, ma anche nella moltiplicazione degli adempimenti formali e delle limitazioni nelle attività economiche. Tutto ciò ripropone con forza il ruolo della prevenzione e un ripensamento sull'atteggiamento culturale nella formazione degli operatori economici. Uno strumento valido potrebbe essere rappresentato da un'azione di controllo e orientamento delle attività economiche attuata dal basso, ottenuta con la sensibilizzazione e la responsabilizzazione dei consumatori. Un settore di finanza "etica" tipico delle "*class actions*", delle cause legali collettive contro le aziende. Per finanza etica si intende un modo di impostare l'intermediazione finanziaria che non ripudia le forme tradizionali ma ne riformula i valori di riferimento: l'uomo e non il denaro, l'idea e non il patrimonio. Essa mira a elementi di giudizio come riflesso dell'investimento

sull'economia reale, a sponsorizzare le attività che si rivolgono al settore del non profit e alla salvaguardia ambientale. Una delle strategie connesse a questa impostazione intende influenzare le dinamiche di mercato promuovendo un consumo responsabile e informato, nonostante sia difficile prevedere quale reale impatto possano avere in futuro (Martucci, 2006). Ciò che invece è certo, è che per la riaffermazione dei fondamentali valori di giustizia e la conseguente lotta globale al crimine, sarà determinante il ruolo degli organismi governativi, nel tentativo di ripristinare la supremazia della politica sulla finanza. Il tentativo di ridefinire regole che siano espressione e garanzia per gli interessi di tutti. In generale si è potuto notare (Barbagli, Gatti, 2002) che il sistema di prevenzione e controllo messo in atto dalle forze dell'ordine negli ultimi anni può essere efficace ma non sempre rassicurante: da un lato la forte presenza di polizia sulle strade può avere un buon effetto nella riduzione della criminalità de facto, ma può anche far percepire al cittadino un continuo stato di allarme, superiore alla realtà. La presenza capillare della corruzione contribuisce alla diffidenza del cittadino verso qualsiasi autorità e apre la strada a strategie di criminalità diffusa che contribuiscono alla percezione di insicurezza generale. Questa diffusa diffidenza provoca da un lato una scarsa propensione a denunciare gli episodi di criminalità subiti, dall'altro ogni notizia diffusa dai media riguardo ai successi delle forze dell'ordine rischia di aumentare il sentimento di insicurezza anziché confortare il cittadino (Barbagli, Gatti, 2002).

In questo capitolo ho cercato di riassumere gli anni che vanno dall'Unità nazionale fino ai nostri giorni. Ovviamente non ho la pretesa di essere stato esaustivo e minuzioso da un punto di vista storico e politico, cosa che peraltro non rappresenta il mio obiettivo. Piuttosto ho cercato di mettere in luce un fenomeno "tutto italiano". Le cause possono essere innumerevoli e complesse, ma il nostro costume e il nostro pensiero riflette spesso la tendenza a cercare scorciatoie, vie ritenute più facili e immediate, per raggiungere qualsivoglia obiettivo. Spesso questa tendenza è vista con simpatia, in un contesto di tipo folkloristico, in altri campi può addirittura essere una virtù. Ma non quando si tratta di perseguire l'interesse pubblico e la legalità, non quando si tratta di

scegliere ciò che è giusto, anziché ciò che è facile. Non ritengo che l'opposto di giusto sia "sbagliato", in questo contesto; certamente i casi analizzati precedentemente sono giudicabili come sbagliati, oltre che illegali. Ma la stragrande maggioranza delle nostre azioni quotidiane non è giudicabile come sbagliata, semmai come "più facile". Come ammoniva il rimpianto giudice Falcone, il male va combattuto nella quotidianità, nelle azioni della gente comune che ogni giorno è chiamata a svolgere il proprio dovere. Esattamente, la nostra missione sta probabilmente e semplicemente nel compiere il nostro dovere, nel rispettare la legge, anche quando questo sia faticoso e comporti un sacrificio. Al di là dei fondatissimi propositi di riforme legislative ed economiche, politiche e finanziarie, il nostro dovere sta nello scegliere sempre il giusto e nell'evitare di distogliere lo sguardo. Purtroppo si è visto come la nostra storia sia costantemente caratterizzata da scandali, abusi di fiducia, irregolarità e corruzione diffusa e radicata nelle sfere istituzionali. Nonostante la radicale inversione di tendenza della stampa, che negli ultimi trent'anni ha giocato un ruolo decisivo nella stigmatizzazione della criminalità economica, sembra che non abbiamo ancora imparato la lezione. Una lezione che dura da ormai centocinquanta anni, con i suoi picchi e le sue discese. L'auspicio è di riuscire a prevenire, piuttosto che curare un male che sembra da sempre radicato nel nostro Paese.

CAPITOLO 4

PROFILI RIEDUCATIVI NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA

Il percorso non è stato facile, bensì pieno di ostacoli e lentissimo, ma le massime autorità nazionali e internazionali sembrano aver riconosciuto la gravità e la pericolosità della criminalità economica e dei fenomeni ad essa collegati: si ricordino le Convenzioni europee sulla lotta alla corruzione stipulate a Bruxelles e a Parigi nel 1997, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata siglata a Palermo nel dicembre 2000 e, nell'ambito della vigilanza bancaria, il Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale del gennaio 2001. Queste prese di posizione, salva la necessaria verifica dei fatti, rivestono in ogni caso un grandissimo valore, poiché per contrastare questa particolare tipologia di reati l'atteggiamento delle istituzioni è di primaria importanza. Come è stato osservato nei capitoli precedenti, le loro ricadute in ambiti apparentemente distanti dalla quotidianità possono renderle non facilmente riconoscibili nella loro natura delittuosa (Martucci, 2006). Come ho già sottolineato, spesso le vittime dei "*white collar crimes*" non si rendono conto del danno subito o talvolta hanno interesse a non divulgare l'accaduto, perché in qualche misura corresponsabili del reato. In questi casi vengono a mancare quelle azioni di denuncia alle autorità giudiziarie e di pressione sulle stesse che sono la normale conseguenza dei casi di delinquenza comune; diviene allora necessaria l'azione degli organi pubblici. È chiaro che, se professionalità e specifiche competenze tecniche sono qualità necessarie per portare a termine i reati economici, coloro che sono preposti a combatterli debbono possedere i medesimi requisiti. Uno dei problemi di fondo risiede nella contrapposizione fra dei comportamenti la cui persecuzione risulta difficile e costosa, ed un modello penale che risente del fatto di essere stato progettato per confrontarsi con delinquenti "tradizionali", soggetti delle classi più basse coinvolti in reati comuni. Bisogna riconoscere anche che, nel nostro Paese, il processo di aggiornamento

del sistema penale, dei mezzi e delle mentalità, è stato faticosamente intrapreso. Un punto critico riguarda le difficoltà di applicazione degli strumenti penali in un campo come quello dei reati societari. A monte, tuttavia, risiede la domanda che precede questo punto critico: è possibile rieducare i colletti bianchi? Come già detto, il nostro sistema penale è stato in origine pensato per gestire una categoria di marginali, economicamente e culturalmente poveri. Negli anni di Mani Pulite una percentuale di personaggi del tutto diversi ha fatto ingresso nelle carceri italiane, sollevando questioni nuove e delicate, poiché concernenti diritti primari, come quello della libertà personale. La domanda riguarda il senso di allestire un percorso di rieducazione e recupero sociale per individui facoltosi o addirittura ricchissimi, di intelligenza elevata, solitamente con istruzione e professionalità superiori, talvolta famosi e stimati, rispettati (Martucci, 2006). Nello specifico, il senso di concedere a costoro la possibilità di usufruire di quei tipici strumenti riabilitativi che sono le misure alternative alla detenzione, in primo luogo l'affidamento in prova al servizio sociale. Da più parti si è sostenuto che questo fosse solo un espediente per evitare la punizione, dirottando risorse più utili altrove. Da non sottovalutare anche il disagio dei magistrati chiamati a decidere su richieste di condannati che, formalmente, avevano comunque tutti i requisiti necessari per ottenere certi benefici. Evidentemente il percorso non può proiettarsi verso una semplice ed evanescente rieducazione, piuttosto verso una responsabilizzazione del criminale, stimolandolo a rivedere il suo percorso e le sue colpe sempre razionalizzate e giustificate. L'idea di un trattamento esclusivamente afflittivo riservato ai criminali "*white-collar*" può soddisfare l'istanza vendicativa mediatica ma è incompatibile, inattuabile ai sensi di un principio di uguaglianza, oltre che di umanità (Martucci, 2006). Allo stesso modo non convince l'idea di utilizzare solo sanzioni pecuniarie, che finirebbero per ridurre la giustizia ad una sorta di ufficio postale. Non era possibile, in questa tesi di laurea, analizzare con precisione l'intera categoria delle sanzioni penali comminate ai criminali dei colletti bianchi, per ovvie ragioni di tempo e spazio: sarebbe stato necessario un distinto e ulteriore elaborato. Ho deciso quindi di analizzare la concreta

possibilità di rieducare questa particolare tipologia di rei, secondo l'orientamento giurisprudenziale, tra le pronunce della magistratura di sorveglianza e quelle della Corte di Cassazione. In particolare mi sono concentrato sull'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero la misura alternativa più richiesta e più applicata in questi casi, la misura che porta in sé, probabilmente, i più tipici caratteri riabilitativi che si intendono fondamentali nella comminazione di misure alternative alla detenzione, specialmente nei confronti del colletto bianco. Ho ritenuto necessario, seppur sinteticamente, inquadrare la materia da un punto di vista generale ma assolutamente indispensabile ai nostri fini. Prima di analizzare la natura dell'affidamento in prova, risulta fondamentale capire in quale sistema sanzionatorio ci muoviamo e, soprattutto, cosa si deve intendere per trattamento rieducativo, nelle diverse accezioni e teorie che si sono susseguite nel tempo. Alla stregua di quanto vedremo, risulta particolarmente difficile inquadrare i criminali *"white-collar"* all'interno del nostro ordinamento penale e penitenziario. Ci si renderà conto, di conseguenza, della grande difficoltà della magistratura nell'affrontare casi di rei "iperintegrati" e apparentemente non bisognosi di alcuna rieducazione.

4.1 Sistema sanzionatorio e scopi rieducativi

È merito indiscusso della dottrina penalistica, coerentemente impegnata nella costruzione di una teoria costituzionale del reato, l'aver colto fino in fondo il ruolo fondamentale dello scopo special-preventivo, di cui al comma 3° dell'art.27 della Costituzione⁴⁷, nella sua capacità di orientare teleologicamente il sistema penale nel suo complesso. L'assunzione dello scopo special-preventivo della pena si individua in primis nei beni penalmente tutelabili, nel senso che l'area dell'illecito penale finisce per essere circoscrivibile a quei soli beni assumibili a punto di riferimento del processo rieducativo. Ancora più decisivo risulta il riferimento al fine rieducativo della pena a sostegno della costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, quale presupposto della

⁴⁷ Art. 27.3 Cost.: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

punibilità e condizione necessaria di ogni pretesa rieducativa (ovvero che all'autore possa essere, almeno, mosso un rimprovero). Nella determinazione giudiziale della pena, l'ausilio dei criteri, di cui all'art. 133 c.p.⁴⁸, si palesa inefficace nel vincolare il potere discrezionale in quanto essi non sono finalisticamente orientati, l'assenza dell'indicazione dello scopo da perseguire mediante l'irrogazione del castigo legale favorisce un utilizzo ambiguo degli stessi. Ove invece si convenga sulla costituzionalizzazione della finalità special-preventiva della pena, sarà possibile vincolare il potere discrezionale nella fase commisurativa alla scelta del tipo e della misura del castigo più idonei al perseguimento dello scopo rieducativo (Pavarini, Guazzaloca, 2004). La teoria special-preventiva suggerisce una riconsiderazione della risposta penale in ragione di un ampliamento della gamma sanzionatoria ed impone un processo riformatore adeguato. La piena valorizzazione della ragione special-preventiva dà nuova linfa alla critica della risposta carceraria nelle modalità non riconducibili a fini rieducativi, come l'ergastolo, le pene brevi⁴⁹ e quelle fisse. L'assunzione che il principio costituzionale della risocializzazione imporrebbe la piena vanificazione di ogni altra finalità alla pena, si traduce nella contestazione dell'assunto che sorregge il sistema del doppio binario, stante che sia le pene che le misure di sicurezza perseguirebbero la medesima finalità.

La disciplina dell'esecuzione penitenziaria⁵⁰ più di ogni altro momento del sistema di giustizia penale è orientato a scopi special-preventivi. Non mancano

⁴⁸ Art. 133 c.p.: Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1)dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2)dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3)dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1)dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2)dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3)dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4)dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

⁴⁹ Quelle, cioè, che si sviliscono ad un semplice assaggio di pena al di fuori della possibilità di dare effettività ad alcun trattamento risocializzante.

⁵⁰ L. n. 354/1975 e successive modificazioni.

pareri fortemente avversi al mito della rieducazione e risocializzazione, soprattutto posizioni garantiste che fanno leva sul concetto della pena come sanzione diseguale, per sua natura, in quanto fondata su valutazioni personologiche. È una pena diseguale quanto sono diseguali per condizioni economiche, sociali, culturali coloro che sono puniti. Se la pena deve risocializzare essa non può che essere individualizzata, quindi diseguale: a fatti di reato uguali per gravità dell'interesse protetto leso e per il grado della colpa degli autori, possono conseguire anche pene diverse, perché diversa è la prognosi di non recidività. Ad essere compromesso è il valore stesso della certezza formale del diritto penale (Pavarini, Guazzaloca, 2004). La critica garantista rilegittima il ruolo formale della legge uguale, della certezza del diritto e della centralità dell'azione criminale piuttosto che dell'attore criminale. Posizioni ancora più radicali sono quelle dei pessimisti penali, per i quali il sistema penale dovrebbe essere denunciato come inutile e fallimentare rispetto ai suoi fini manifesti: la pena non può essere un mezzo per risolvere problemi, perché essa stessa è un problema sociale. La questione che non viene risolta è se non convenga operare perché il diritto penale si adegui a criteri autolimitativi, piuttosto che correre il rischio di sopprimere il diritto penale, all'insegna di un controllo sociale di fatto informale e fattuale (Pavarini, Guazzaloca, 2004). I castighi legali devono confrontarsi con la crescente ineffettività delle pene, cioè con la circostanza di un divario sempre più ampio tra aumento del ricorso alla minaccia delle sanzioni criminali e contrazione nell'esecuzione delle stesse. Sappiamo che i fatti di reato che vengono annualmente a conoscenza delle forze dell'ordine sono di alcuni milioni, ma di questi solo una contenuta percentuale conosce l'esito giudiziario di una condanna dell'autore. Inoltre, delle pene giudizialmente comminate, quelle effettivamente eseguite sono ancora di meno e sono prevalentemente le pene privative della libertà. La domanda che a questo punto è giusto porsi è: Che senso ha minacciare così tanto per punire così poco? Se mai il diritto penale è capace di produrre censura sociale, questo deve comunque limitarsi al solo diritto penale classico⁵¹: la funzione simbolica

⁵¹ Quella parte di "delitti naturali" comparativamente pochi di fronti alla massa dei

del diritto penale discende dal ruolo del sistema penale classico nella riproduzione delle differenze sociali, nella conservazione della realtà sociale diseguale. La censura è quindi in ragione della minaccia di una pena che persegue il fine ultimo di trasformare socialmente in criminale il trasgressore. Lo stigma che consente di riconoscere il deviante come appartenente alla classe criminale è ciò che attribuisce al sistema penale la virtù di orientare alla conformità l'universo sociale dei potenziali trasgressori della legge e di confermare nella fiducia istituzionale l'universo sociale degli osservanti (Pavarini, Guazzaloca, 2004). Socialmente la censura produce prevenzione solo se determina vergogna. La minaccia di una reazione istituzionale che non sia comunque in grado di ridurre o minacciare lo status sociale di chi ha violato la legge penale, non sia cioè degradante, non è riconoscibile neppure come pena. Infine la stessa pena pecuniaria è pena e non tassa solo se effettivamente idonea a ridurre visibilmente lo status economico e quindi sociale del reo. In assenza di una penalità materiale capace di produrre differenziazione sociale, anche la dimensione simbolica di sola censura finisce per perdersi o per rendersi evanescente. Un diritto penale che non si produca in materialità penale, cioè che non operi una trasformazione sociale, viene meno alla sua stessa missione, fermandosi alla soglia della definizione di illegalità. Ma illegalità socialmente avvertita come altre, come le molte in un universo di illegalità diffuse (Pavarini, Guazzaloca, 2004).

Il sistema delle pene nel nostro ordinamento positivo non comprende solo quelle immediatamente privative della libertà personale. Esso si offre come un insieme di tipologie punitive eterogenee e non riconducibili ad un modello sistemico. La soluzione adottata dal legislatore del 1930 fu di accostare al regime delle pene quello della misura di sicurezza: le prime⁵² comminate

“delitti artificiali”, che criminalizzano condotte socialmente avvertite come pena (Pavarini, Guazzaloca, 2004).

⁵² Ergastolo, reclusione, multa per i delitti; arresto e ammenda per le contravvenzioni

perché giuste e riservate al delinquente responsabile, le seconde⁵³ inflitte perché utili alla finalità special-preventiva (di neutralizzazione e di risocializzazione) al reo pericoloso. L'ibridazione del sistema sanzionatorio nega la possibilità stessa di operare una differenziazione tra le misure di sicurezza e la pena, ai sensi dei criteri normativi del già citato art. 133 c.p., ove questo elenca i criteri di commisurazione della pena includendo la capacità a delinquere del colpevole, quasi una valutazione prognostica di non recidività. Questo mentre l'art. 203 c.p., nell'indicare i criteri di accertamento della pericolosità per l'applicazione delle misure di sicurezza, dispone che questa si desuma dalle stesse circostanze ex art. 133. Così si perde anche un'astratta distinzione tra pene e misure di sicurezza nella disciplina dei presupposti applicativi.

L' "invenzione" della pena privativa della libertà suscitò immediati entusiasmi presto seguiti da repentine delusioni. Già nell'Ottocento la critica penalistica si adoperò nel suggerire alternative al carcere. Le nuove modalità di pene, diverse dalla detenzione, vennero indicate come strada appropriata: la decarcerizzazione. In una concezione strettamente retributiva non tutte le violazioni della legge potevano essere pagate con la libertà, motivo per cui si introdussero le pene pecuniarie le quali, nel nostro ordinamento, vedono la loro esclusiva applicazione in casi limitati. Per altro, l'inadempimento della pena pecuniaria si convertiva originariamente in detentiva e oggi in libertà controllata e in lavoro sostitutivo (Pavarini, Guazzaloca, 2004). Punire diversamente dalla privazione della libertà per ragioni di utilità special-preventiva sottostà, nel nostro ordinamento, a due possibili opzioni legislative: una prima attribuisce al giudice della cognizione la valutazione discrezionale di punire con pene sostitutive; un'altra disloca il potere di punire con misure alternative in fase esecutiva, al Tribunale di sorveglianza. Le pene sostitutive⁵⁴ operano in

⁵³ Di natura personale: colonia agricola, casa di lavoro, ospedale psichiatrico giudiziario, riformatorio giudiziario, libertà vigilata ed espulsione dello straniero dallo Stato; di natura patrimoniale: cauzione di buona condotta e confisca.

⁵⁴ Semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria, introdotte dalla l. n.689/1981

sostituzione, appunto, delle pene detentive di breve durata. A ben intendere, la ratio delle pene sostitutive non sembra rispondere tanto al perseguimento di finalità rieducative, quanto all'obiettivo più limitato di evitare gli effetti negativi per il condannato di una pena detentiva breve. La più complessa gamma di alternative alla pena del carcere per ragioni special-preventive sono invece nel nostro ordinamento le misure alternative alla detenzione⁵⁵, prevalentemente regolate dall'ordinamento penitenziario. Al giudice cui spetti decidere tra carcere e altro dal carcere, egli lo farà se convinto, sulla base di valutazioni di pericolosità, che valga la pena rischiare, risparmiando l'esperienza della pena detentiva per qualcosa che, si ricordi sempre, pur sempre pena è. Forse questa pena è più utile, certamente meno afflittiva, ma con una riserva: ove lo scopo preventivo non venga raggiunto attraverso l'alternatività, si dovrà far ricorso necessariamente alla pena detentiva. La scelta operata dal nostro legislatore è stata nel senso di indicare i criteri ex art. 133 c.p. di commisurazione della pena, cioè gli indici che il giudice del fatto deve valutare al fine di determinare una pena adeguata al caso concreto. Alcuni di questi afferiscono al modo in cui si deve valutare la gravità del reato, altri a come si deve apprezzare la capacità a delinquere del colpevole. Sotto il primo profilo, il giudice sembra doversi attestare ad una valutazione di tipo retributivo, nel senso di pena giusta perché equivalente alla gravità dell'illecito penale. Pertanto a questo primo criterio il potere discrezionale del giudice si limita alla valutazione di elementi fattuali al di fuori di ogni criterio finalistico: non una pena utile, ma proporzionata. L'art.133 del codice penale, al 2° comma, aggiunge alcuni altri criteri per considerare anche la capacità a delinquere del colpevole: accanto alla valutazione degli elementi fattuali del reato, il giudice deve valutare la personalità del reo. La questione che ha sempre diviso la dottrina consiste nel chiarire che cosa debba intendersi per personalità del reo nella commisurazione della pena: se con essa si debba intendere una valutazione del livello di attitudine per come si è espresso nel reato, ovvero attitudine a commetterne in futuro. Se infatti la

⁵⁵ Esse sono l'affidamento in prova ordinario e speciale, la semilibertà, la riduzione di pena, la detenzione domiciliare e la sospensione condizionale della pena.

valutazione della capacità a delinquere è rivolta solo al passato, essa non è che una valutazione di colpevolezza; diversamente, se è rivolta al futuro, si sostanzia in un giudizio prognostico di pericolosità. Se si propende per una valutazione di tipo prognostico, il giudice non sarebbe più chiamato a determinare la pena giusta ma utile o più utile, affinché si possa ridurre il rischio di recidiva. Purtroppo l'art.133 c.p. non specifica i propri fini.

I profili soggettivi di chi beneficia delle diverse modalità sanzionatorie (nel senso di chi, a parità di illecito commesso, finisce in carcere ovvero viene diversamente punito), sono i medesimi, indipendentemente dai diversi quadri normativi di riferimento, in tutto il mondo occidentale. La penalità nei fatti non può essere (solamente) governata dalle scelte operate nella penalità nei codici. Più o meno misure alternative in fase esecutiva, livelli più o meno elevati di penalità edittale, la scelta tra pene sostitutive e misure alternative, non sono opposizioni che siano in grado di per sé di cambiare il volto della penalità (Pavarini, Guazzaloca, 2004). Le proposte sono e sono state tante, più flessibilità della pena in fase esecutiva attraverso un arsenale più ampio di misure alternative fino a una drastica limitazione del potere discrezionale nella valutazione dell'affidabilità nell'ammissione a percorsi alternativi alla pena detentiva. Purtroppo la sociologia della pena ha ripetutamente e inconfutabilmente mostrato come questa correlazione sia illusoria, esattamente come la stessa ha dimostrato l'inesistenza della correlazione tra livelli di criminalità e tassi di carcerizzazione (Pavarini, Guazzaloca, 2004).

Con la legge di riforma penitenziaria del 1975 n.354, nel sistema penale italiano si è determinata la rottura della corrispondenza della pena in fase esecutiva al giudicato; anche il sistema italiano diventa quindi un sistema di pena flessibile, ove la sofferenza legale giudizialmente determinata per il fatto colpevole finisce per offrirsi come virtuale nei confronti di quella effettivamente patita. A fare corso da quella prima legge di riforma e in seguito con le sue modifiche, si è quindi operato un mutamento nei confronti di una tradizione ancorata al principio della intangibilità del giudicato. Questo ha favorito un processo di progressiva autonomia della fase esecutiva per finalità utilitaristiche. Questa

progressiva autonomia della fase penitenziaria si è realizzata con l'attribuire prevalentemente ad organi della giurisdizione (Tribunale e Magistrato di sorveglianza) la facoltà di modificare la quantità e la qualità della pena meritata (Pavarini, Guazzaloca, 2004): uno scambio tra parte o intensità della sofferenza legale (attraverso la concessione delle misure alternative in senso proprio e dei benefici penitenziari) con altro: buona o cattiva condotta carceraria, progressi o fallimenti nel processo di risocializzazione, collaborazione o meno con la giustizia. I parametri legali che fondano il potere discrezionale in fase esecutiva al processo sull'autore e che costituiscono i parametri su cui dovrebbe determinarsi tale scambio, sono genericamente indicati come quelli su cui può fondarsi il giudizio prognostico di non recidività.

Il riformismo penitenziario ha qualificato il sistema della giustizia penale come un sistema fortemente caratterizzato da alcune tendenze di fondo: 1)l'aumento del potere discrezionale; 2)l'accentuata frammentazione del sistema penale in sottosistemi di diritto penale speciale; 3)l'irresistibile attrazione del sistema di giustizia penale a strumento suscitatore di comportamenti desiderati e conformi in una logica essenzialmente premiale. (Pavarini, Guazzaloca, 2004)

Tutto ciò può essere letto come fenomeno, da un lato, involutivo rispetto ai principi di diritto penale classico; dall'altro però necessario e inevitabile dal punto di vista del controllo sociale. L'efficacia della fase esecutiva nei confronti del momento commisurativo della pena ha trasformato il diritto dell'esecuzione in un diritto essenzialmente giurisprudenziale, tanto che ogni Tribunale di sorveglianza risulta sempre di più fare giurisprudenza a sé, seguendo autonomi criteri interpretativi con il risultato che, a parità di variabili processuali rilevabili, il medesimo beneficio risulta concesso di più da un Tribunale rispetto ad un altro. Come vedremo nei capitoli successivi, nelle pronunce che prenderemo in considerazione, questa tendenza risulta radicata più che mai nella nostra giurisprudenza. La Corte di legittimità non è sembrata in grado di assolvere questo compito e di trovare una soluzione soddisfacente, tanto che spesso il legislatore si è visto costretto a porre termine a diverse contese, fornendo una interpretazione autentica ma comunque equivoca e tale da non porre chiarezza

e ordine. Le ragioni che spiegano tale incapacità di orientamento sono in primo luogo da imputare al legislatore (Pavarini, Guazzaloca). L'ordinamento penitenziario è stato utilizzato come capro espiatorio di una serie di scelte di politica criminale assolutamente contraddittorie e superficiali. Il fenomeno, secondo quanto affermano Pavarini e Guazzaloca (2004) può essere spiegato come "una tendenza patologica a implementare verso il basso la responsabilità delle scelte che non si riescono a prendere fisiologicamente a monte". La scelta politica di implementare nella fase finale del processo di criminalizzazione ogni responsabilità si è tradotta in una produzione contraddittoria di prese di posizione. Fino al punto che in questa confusione generale nessuna voce è stata più in grado di intendere e quindi di farsi intendere.

4.2 Il trattamento (rieducativo) penitenziario

Nella prospettiva della rieducazione il trattamento consiste in una "offerta di interventi" diretti a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale, ai sensi dell'art.1 reg. esec. ord. penit. Si sottolinea così il carattere non impositivo degli interventi, che consistono in un insieme esteso di attività, tra le quali quelle che fanno capo ai c.d. elementi del trattamento (art. 15 ord. penit.) e cioè istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive.

L'idea del trattamento penitenziario entra a far parte della cultura penitenziaria nella prospettiva dei limiti al potere nel governo degli uomini "in cattività". Ai sensi dell'art.1 della legge penitenziaria italiana, "*il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità umana...[che esso] è improntato ad assoluta imparzialità...*". Alcune opinioni dottrinali sostengono che la pena privativa della libertà non possa mai pregiudicare l'esercizio di ogni altro diritto in capo al detenuto. Se la pena deve rieducare, il trattamento penitenziario risocializzante consiste in quegli istituti e in quelle pratiche volte al perseguimento di tale nobile scopo. L'esperienza di educare i criminali porta considerazioni di pedagogia alla legalità, di inclusione sociale, virtuoso percorso per liberarsi dallo status di escluso e contare come

soggetto storico (Pavarini, Guazzaloca, 2004). Non esiste esperienza detentiva occidentale che non veda nella formazione ed avviamento al lavoro, nell'istruzione di base e nella adesione alle pratiche religiose dei condannati gli strumenti fondamentali di difesa sociale dal crimine. Esiste una fase decisiva, a livello storico e sociale, che si costruisce sul paradigma del deficit nell'interpretazione della esclusione/devianza e che proietta un'immagine di *homo criminalis* di stampo positivista. È pericoloso chi ha meno, chi ha deficit psichici, affettivi, culturali. Eliminato o ridotto il deficit, eliminata o ridotta la pericolosità sociale. La pericolosità sociale dei criminali si radica quindi nel loro status d'inferiorità e non nella loro natura malvagia. Nel settore delle politiche penali ciò comporta l'imporsi dello scopo special-preventivo della pena. La cultura del lavoro, l'istruzione di base, l'adesione a valori etici e religiosi sono pertanto passaggi quasi obbligati ad ogni processo di inclusione sociale. Ci si chiede, in riferimento all'oggetto della tesi, se tali principi possano essere applicati anche al criminale "*white-collar*". Probabilmente, anzi, sicuramente non risultano sufficienti. In effetti, nelle pronunce giurisprudenziali che vedremo in seguito, i requisiti richiesti al colletto bianco per accedere ai benefici penitenziari devono essere caratterizzati da un *quid pluris* che la Magistratura di sorveglianza sempre ritiene essenziale. Nonostante le pronunce della Cassazione siano volte ad una sostanziale equiparazione tra colletto bianco e criminale convenzionale, nonostante si voglia indicare, ad esempio, l'affidamento in prova al servizio sociale come una pena a tutti gli effetti applicabile a chiunque possieda i necessari requisiti, la Magistratura di sorveglianza si segnala ancora una volta per la sua grande autonomia decisionale. Forse si può condividere questa sua presa di posizione, nel caso in esame, tanto più che quella prima fase tipicamente "special-preventiva" è stata superata e "messa da parte", per approdare ad ulteriori e diversificati approcci nel corso delle ultime tre o quattro decadi. Procediamo quindi con ordine: avvenuto il superamento di quella prima fase tipicamente "special-preventiva", una fase successiva si apre su un diverso paradigma: l'illegalità penale non rinvia più ad una alterità deficitaria, ma ad una normalità attratta dalla ricchezza

delle opportunità offerte dalle economie illegali. Se l'etica del lavoro diventa "bolsa retorica" (Pavarini, Guazzaloca, 2004) anche per il marginale mondo degli illegali, la stessa ideologia e pratica correzionale finiscono per perdere la propria egemonia sull'esecuzione penitenziaria e sulla stessa penalità. Con gli anni Settanta del secolo scorso, la riforma penale si orienta nel mondo occidentale verso l'orizzonte della decarcerizzazione, come diversione processuale, pene sostitutive e misure alternative al carcere. La stessa legge di riforma penitenziaria del 1975 e le sue successive modifiche si cimentano nel perseguimento dell'obiettivo del carcere come *extrema ratio*. Lo scopo dell'integrazione sociale del condannato non necessita più di pratiche correzionali attraverso la privazione della libertà, ma attraverso la diretta presa in carico del deviante nella comunità, nel "territorio". L'altro carcere, ovvero la penalità nella libertà, che si guadagna attraverso valutazioni di affidabilità situazionale. L'altro carcere è tipicamente riservato ai colletti bianchi, ai nostri giorni; ovvero lo status penale che spetta a coloro che comunque possono essere presi in carico dal sociale, perché più ricchi o meno poveri di altri. Oggi in Italia, su 10 misure alternative almeno 7 vengono concesse direttamente dallo stato di libertà, senza alcun assaggio di pena detentiva, senza alcuna osservazione e trattamento penitenziari (Pavarini, Guazzaloca, 2004). Anche l'epoca d'oro della decarcerizzazione ha visto il suo declino inesorabile, per lasciare il passo alla socializzazione del "to care", ovvero del farsi carico della problematicità sociale in termini ormai assistenziali, fino alle ultime correnti che segnano il ritorno e l'involuzione del sistema "welfare" al sistema del "prison-fare" (Pavarini, Guazzaloca, 2004). La crescita della moltitudine degli esclusi politicamente rende sempre più difficile il progetto di ordine sociale basato sull'inclusione, lasciando campo libero alla politica più facile e deleteria possibile, ovvero quella della neutralizzazione selettiva della guerra al nemico interno. Ma questa è un'altra storia e un'altra sconfitta, che meriterebbe molto più spazio per essere approfondita di quanto sia qui possibile concederle. Torniamo quindi a noi: il trattamento risocializzante è direttamente mutuato dalle prassi medico-psichiatriche e si costruisce intorno alla triade "osservazione,

diagnosi e cura". L'art.13 dell'ordinamento penitenziario (ord. penit.) statuisce così che nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche e le altre cause di disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa. In base ai risultati dell'osservazione, per ciascun internato o condannato saranno formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo e sarà compilato il relativo programma individualizzato, integrabile e modificabile in itinere. La compilazione del programma è assegnata ad una équipe presieduta dal direttore del carcere ed è composta da personale ed esperti che hanno svolto le attività di osservazione della personalità. L'équipe, sul fondamento dell'osservazione, perviene poi alla compilazione del programma individualizzato. Tale programma avrebbe dovuto consistere nell'indicazione di un programma personalizzato di azione finalisticamente orientato alla acquisizione di condotte comportamentali idonee e ad una prognosi di non recidività o non pericolosità; acquisizione dedotta dal grado di partecipazione e fruizione del soggetto alle occasioni educative offerte in carcere. Ovviamente tale pratica è rimasta un'illusione: se la partecipazione alle opportunità educative offerte viene valutata, il detenuto aderisce solo in vista di un utile. Pertanto la partecipazione alle modalità trattamentali si realizza solo in quanto il detenuto possa trarne un vantaggio. Nei fatti il trattamento altro non è che lo strumento pratico per misurare il grado di accettazione alla qualità della vita in carcere (Pavarini, Guazzaloca, 2004). L'unico parametro di valutazione della condotta del detenuto è quello che risponde al grado di problematicità o di resistenza dello stesso all'ordine carcerario. Stante che l'amministrazione penitenziaria è cronicamente e colpevolmente carente nell'offerta di servizi trattamentali di natura rieducativa, si determina una situazione di conflittualità tra amministrazione penitenziaria inadempiente e detenuti, che può conoscere esiti di maggior clemenza nell'esecuzione della pena (Pavarini, Guazzaloca, 2004).

L'ordinamento penitenziario indica come elementi del trattamento l'istruzione, il lavoro, la religione, il contatto con la comunità esterna, le attività ricreative, culturali e sportive, i colloqui e i permessi. Proprio questi ultimi possono essere intesi come benefici penitenziari. La dimensione fattuale del lavoro carcerario è allarmante, rispetto alla disciplina codicistica che garantisce il lavoro come obbligo e modalità di esecuzione, non come un diritto (senza alcun riferimento al lavoro forzato): sempre meno detenuti lavorano; i detenuti ammessi al lavoro esterno devono sfruttare le sempre minori occasioni offerte da imprese e amministrazioni penitenziarie, in un'ottica ormai caritativo-assistenziale. La ragione che più comunemente viene addotta del mancato interesse del mercato privato nei confronti del lavoro penitenziario è di tipo organizzativo: i tempi e i modi che consentono ai detenuti di accedere al lavoro esterno o di fruire di regimi alternativi sono quelli della burocrazia penitenziaria, nei fatti incompatibili con i tempi e le modalità che segnano il libero mercato. Tuttavia la ragione più vicina alla realtà rimane quella che considera l'immagine sociale del detenuto come quella di un *"trouble maker"*, sempre e comunque (Pavarini, Guazzaloca, 2004). Sono previsti anche altri interventi di carattere pedagogico, psicologico e psico-sociologico, curanti in particolar modo i rapporti con la famiglia ed i contatti con il mondo esterno. Tutti questi strumenti costituiscono l'ossatura di un programma articolato la cui finalità non è quella di imporre al soggetto di conformarsi ad un modello determinato, bensì di aiutarlo ad autodeterminarsi ad agire e operare nel quadro del "possibile giuridico". Il detenuto, si ricordi, è libero di accettare il programma di trattamento predisposto: sussiste unicamente l'obbligo del lavoro, peraltro limitatamente ad alcuni detenuti e ai sensi delle drammatiche situazioni carcerarie del nostro tempo. Da ciò deriva la qualificazione del trattamento come un diritto rinunciabile.

Esattamente prima di affrontare l'affidamento in prova, in ottica *"white-collar"*, sembra inevitabile ricordare la nuova stagione del lavoro "pedagogico", l'orizzonte del lavoro riparatorio/sostitutivo. Delle diverse letture offerte dalla dottrina sul "perché" sia emerso il *"restorative paradigm"* (letteralmente: "paradigma riparatorio"), una più di ogni altra sembra illuminante: il modello

riparatorio/sostitutivo si sviluppa oltre i confini dell'ordine stesso (Pavarini, Guazzaloca, 2004): esso germoglia in territori sociali progressivamente abbandonati dai sistemi formali di controllo. In questi spazi spontaneamente sorge un diverso ordine. In questo contesto politico di dissoluzione, è quindi possibile assistere all'emergere di dinamiche sociali che si pongono come obiettivo quello di responsabilizzare la società civile, di instaurare nuovamente capacità e virtù di auto-regolamentazione dei conflitti. Questo modello include anche il lavoro di pubblica utilità: o questo modello si orienterà verso il privilegio dei soggetti forti destinando ai più deboli la sola alternativa della definitiva emarginazione sociale, ovvero un decisivo e forte processo di accumulazione di capitale sociale verrà orientato nei confronti delle moltitudini criminali nello sforzo di operare un'integrazione che potrebbe costruirsi attraverso un nuovo scambio sociale, quello compensatorio. L'integrazione sociale passa dall'etica del lavoro all'etica della assicurazione alla collettività offesa e spaventata dal delitto attraverso l'offerta di prestazioni volontarie socialmente utili (Pavarini, Guazzaloca, 2004).

4.3 L'affidamento in prova al servizio sociale

L'introduzione delle prime misure alternative alla detenzione nel nostro sistema sanzionatorio è operata dalla riforma dell'ordinamento penitenziario con legge n.354/1975. Si parla di modalità esecutive della pena detentiva che si svolgono in tutto o in parte in spazi extracarcerari, ma solo dopo che il condannato abbia sofferto di un periodo di pena propriamente detentiva. Esse non sono pertanto volte ad impedire l'inizio dell'esecuzione carceraria, ma solo a modificarne il contenuto una volta che essa si sia protratta per un certo periodo. A distanza di circa dieci anni, la legge n.663/1986 modifica profondamente l'ordinamento penitenziario, introducendo alcune ipotesi di misure alternative applicabili al condannato definitivo dallo stato di libertà, cioè senza che si richieda un periodo sia pure breve di esecuzione detentiva. Oggi, nel nostro sistema penale-penitenziario, sono ravvisabili due distinti percorsi di alternatività: quello

originario che disciplina ipotesi di affievolimento dei rigori della pena detentiva attraverso misure più o meno limitative della stessa all'interno di una logica trattamentale; nonché quello di misure volte a risparmiare completamente l'esperienza detentiva, in una logica sempre più emancipata dalla cultura correzionalistica e dalle prassi trattamentali, ma più sensibile a ragioni premiali e deflattive (Pavarini, Guazzaloca, 2004). Questo duplice percorso risponde a due scelte di politica criminale, ovvero: a) risparmiare l'esperienza carceraria per i condannati ad una pena medio-breve; b) consentire, attraverso i benefici penitenziari, che la parte terminale di pene carcerarie medio-lunghe possa essere in tutto o in parte sofferta al di fuori delle mura del carcere. Entrambe le esigenze sono soddisfatte dalle misure alternative alla detenzione. Nel nostro caso, ci fermeremo a considerare l'affidamento in prova al servizio sociale, nell'ottica della rieducazione (possibile?) del criminale "*white-collar*".

L'affidamento in prova al servizio sociale, misura radicalmente alternativa al carcere, costituisce la concretizzazione del disposto ex art. 27.3 Cost. Mutuato dall'istituto della "*probation*" anglosassone, la misura dell'affidamento se ne differenzia per la sua collocazione nella sola sfera penitenziaria, non contenendo il requisito dell'astensione dalla condanna, potendo intervenire nei soli confronti dei soggetti già definitivamente condannati. La disciplina dell'istituto è stata, nel corso degli ultimi 30 anni, stravolta da ripetute riforme legislative e da numerosi interventi della Corte Costituzionale. Si discute circa la natura giuridica dell'affidamento: da un lato, c'è chi propende per la natura di vera e propria sanzione penale dell'istituto, sia pur alternativa; dall'altro c'è chi considera il beneficio in questione come misura sospensiva della pena, alternativa integrale alla stessa. Si segnala un intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n.185/1985, ha evidenziato come l'affidamento in prova al servizio sociale costituisca una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito il trattamento carcerario con quello esterno, in quanto ritenuto più idoneo al raggiungimento del fine rieducativo e preventivo.

Troviamo l'istituto dell'affidamento in prova all'art. 47 ord. penit. L'unico requisito formale ovvero "esterno", qui indicato per la concedibilità dell'istituto, è costituito da una pena inflitta non superiore ai tre anni di detenzione, tanto nelle forme della reclusione che dell'arresto. Si è costantemente discusso se con l'espressione "pena inflitta" debba intendersi la pena così come irrogata nella sentenza di condanna, ovvero la pena che residua dall'eventuale applicazione di cause estintive, oppure ancora la parte di pena che residua in capo al soggetto al momento della decisione sull'istanza per la concessione della misura e, quindi, se dalla pena irrogata in sentenza vada detratta anche quella parte già scontata. (Pavarini, Guazzaloca, 2004)

La questione è parsa immediatamente centrale nell'ambito dell'applicazione del beneficio, richiamando l'intervento della Cassazione che più volte è intervenuta a Sezioni unite, finendo per dire tutto ed il contrario di tutto, come lo stesso intervento del legislatore⁵⁶, che ha inteso fornire l'interpretazione autentica dell'art. 47.1 ord. penit., non è apparso affatto convincente. Facendo esso riferimento alla *"pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive"*, ha accreditato l'interpretazione di "pena inflitta" quale pena residua, cioè quella che il condannato deve ancora scontare al momento della decisione sull'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.

Si intende, con ciò, che la pena da scomputare è quella che non deve essere più eseguita per intervenute cause estintive, ovvero che è già stata espiata, tanto in fase esecutiva quanto nelle forme della custodia cautelare o degli arresti domiciliari. Non è invece computabile l'eventuale periodo di assoggettamento ad ulteriori misure coercitive, quali ad esempio l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel caso in cui, nel corso dell'affidamento in prova, sopravvenga un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il cumulo delle pene va calcolato escludendo il periodo di tempo già trascorso in affidamento fino alla sopravvenienza del nuovo titolo.

⁵⁶ Art. 14bis l. n. 356/1992

Si ricordi la preclusione stabilita dall'art. 67 l. n.689/1981, che esclude l'ammissione all'affidamento in prova del condannato in espiatione di pena detentiva a seguito di conversione ex art. 61 della stessa legge, quando cioè lo stesso abbia violato le prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata⁵⁷.

Il limite "interno" dell'ambito di applicazione dell'affidamento in prova è costituito, ex art. 47.2 ord. penit., dalla sufficienza delle prescrizioni a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. La scelta del legislatore dell'86 è nel senso di non richiedere una prognosi di certa avvenuta rieducazione, bensì che il provvedimento di affidamento contribuisca alla rieducazione dell'affidato. È orientamento prevalente anche in giurisprudenza quello secondo il quale presupposto per la concessione dell'affidamento in prova è la fronteggiabilità della residua pericolosità sociale del reo attraverso gli strumenti coessenziali alla misura, le prescrizioni (Pavarini, Guazzaloca, 2004). La prevalente corrente di pensiero giurisprudenziale in materia esclude, per la concessione della misura, la necessità che il condannato abbia maturato una completa revisione critica del proprio passato e si sia totalmente ravveduto, perché non in questo risiede il significato della misura; non corrispondendo tale esigenza alla logica della misura in questione. La misura dell'affidamento in prova costituisce uno strumento di "messa alla prova", letteralmente e metaforicamente. La rieducazione del reo costituisce il fine ultimo, non il presupposto.

Si deve escludere che possa ricavarsi un ulteriore presupposto di concedibilità della misura nella possibilità di svolgere attività lavorativa al di fuori del carcere. La giurisprudenza, pur sottolineando l'estrema utilità rivestita da un lavoro serio per l'effetto rieducativo riconosciuto, esclude che la mancanza di un'attività lavorativa stabile possa costituire elemento ostativo all'ammissione

⁵⁷ Questo perché la semidetenzione e la libertà controllata costituiscono sanzioni sostitutive connotate da prescrizioni e controlli assimilabili a quelli stabiliti per la misura alternativa, per cui l'accertata violazione degli obblighi imposti rende incompatibile l'applicazione di un istituto che ha caratteristiche pressoché identiche a quello rivelatosi inadatto alla personalità del condannato (Pavarini, Guazzaloca, 2004).

dell'affidamento in prova. Nella prassi, tuttavia, è dato riscontrare che la possibilità di svolgere un'attività lavorativa ha positiva incidenza sul giudizio prognostico effettuato dal Tribunale di sorveglianza (Pavarini, Guazzaloca, 2004).

Nella sua configurazione originaria, l'affidamento in prova costituiva la misura la cui concessione presupponeva un congruo periodo di osservazione inframuraria della personalità del condannato. La riduzione del periodo di osservazione da tre ad un solo mese (ex l. n.663/1986) ed il favore accordato alla concedibilità del beneficio direttamente dallo stato di libertà hanno svuotato l'iniziale configurazione dell'istituto. Oggi la concessione della misura dallo stato detentivo è minima e riguarda quei soggetti condannati a pene detentive medio-lunghe nei confronti dei quali residua una pena detentiva da scontare non superiore a tre anni.

La concedibilità dell'affidamento in prova direttamente dallo stato di libertà venne introdotta nella riforma del 1986, tuttavia subordinando tale possibilità a due condizioni: l'aver subito il reo un periodo di custodia cautelare e la preventiva conoscenza dell'ordine di carcerazione al fine di anticiparne gli effetti. La disciplina normativa non superò il vaglio di costituzionalità, infatti nel 1989 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità del 3° comma dell'art.47 ord. penit. nella parte in cui non prevedeva che, anche indipendentemente dalla detenzione per custodia cautelare, il condannato potesse essere ammesso all'affidamento in prova se, in presenza delle altre condizioni, avesse serbato in libertà un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico positivo di non recidività (Pavarini, Guazzaloca, 2004). La riforma operata nel 1998 (l. n.165) che ha ridisegnato l'accesso alle misure alternative con la modifica dell'art. 656 c.p.p., ha definitivamente sancito la concedibilità dell'affidamento in prova senza l'osservazione in istituto, *“quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato un comportamento tale da consentire il giudizio...”*. Al fine della decisione, possono essere certamente acquisite le informazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in ordine al comportamento serbato in libertà, ovvero le risultanze dell'osservazione del servizio sociale e

delle forze di polizia addette alla vigilanza del condannato. In ogni caso, il Tribunale di sorveglianza potrà disporre tutte le indagini che riterrà opportune al fine di ricavare esaurienti elementi di giudizio.

L'indeterminatezza della valutazione porterà una maggiore attenzione rivolta ai dati relativi ai precedenti penali e giudiziari del reo, nonché ai carichi pendenti dello stesso, in quanto la carriera criminale dell'istante potrà illuminare in ordine alla sua attuale pericolosità sociale (Pavarini, Guazzaloca, 2004). Si ricordi anche che l'affidamento in prova senza osservazione della personalità del condannato in istituto non è applicabile a quei soggetti che si trovano in custodia cautelare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 656.9 c.p.p.).

Le prescrizioni sono le regole di condotta che vengono impartite al soggetto cui viene concessa la misura dell'affidamento in prova. Esse sono il contenuto del trattamento alternativo alla detenzione. All'atto di affidamento è, infatti, redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Né l'art.47, né il regolamento di esecuzione specificano quale siano, in concreto, il contenuto delle prescrizioni: tale mancanza viene compensata dalla giurisdizionalizzazione del procedimento di affidamento in prova, attraverso la previsione di un verbale ad hoc contenente le prescrizioni impartite (Pavarini, Guazzaloca, 2004). L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto solo e dal momento in cui l'interessato sottoscrive tale verbale. Nella prassi si registra la tendenza verso prescrizioni standardizzate a contenuto prevalentemente impeditivo, con pressoché totale assenza delle imposizioni in termini di solidarietà sociale. Si ricordi l'attribuzione al Magistrato di sorveglianza del potere di modificare in itinere le prescrizioni.

L'affidamento in prova al servizio sociale è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni adottate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. Ai fini della revoca non è sufficiente la commissione di una singola infrazione, ancorché grave, o una

singola violazione, occorrendo che queste siano espressione del globale atteggiamento negativo, comunque tale da dimostrare la mancanza di una risposta positiva al trattamento. Spetta in ogni caso al Tribunale di sorveglianza valutare, caso per caso, se le inadempienze siano così rilevanti da risultare incompatibili con la prosecuzione della prova. Dalla violazione delle prescrizioni può discendere la revoca dell'affidamento, senza che però sia configurabile una ipotesi di reato.

Un problema molto dibattuto riguarda la computabilità, nel tempo di pena espiata, del periodo trascorso in affidamento in prova fino al verificarsi delle condizioni che ne compromettono l'esecuzione. *Nulla quaestio* se la revoca dell'affidamento in prova è indipendente dal comportamento del soggetto. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale⁵⁸ dell'11° comma dell'art.47 nella parte in cui non prevede che valga come pena espiata il periodo trascorso in affidamento nel caso di successivo annullamento del provvedimento di emissione e nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova. Diversa ipotesi è quella dell'affidamento in prova revocato per ragioni di incompatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzione della prova. In questo caso la Corte Costituzionale⁵⁹ ha giudicato illegittimo lo stesso 11° comma dell'art. 47 nella parte in cui non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena da espiare, tenuto conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento. Il Tribunale di sorveglianza gode pertanto di un ampio potere discrezionale in materia in quanto, disposta la revoca, dovrà determinare la durata della residua pena da espiare sulla base del globale comportamento del soggetto durante il periodo di affidamento e delle restrizioni da lui in concreto osservate.

⁵⁸ Sentenza n. 185/1985 e n. 312/1985.

⁵⁹ Sentenza n. 343/1987.

A tenore dell'ultimo comma dell'art. 47, *“l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale”*. Un primo indirizzo interpretativo ritiene che si abbia esito positivo della prova tutte le volte in cui non intervenga un provvedimento di revoca. Un diverso orientamento considera invece esito positivo l'avvenuta rieducazione del reo conseguente ad una verifica del Tribunale di sorveglianza: chi opta per questa seconda soluzione potrà ricavare indici valutativi circa l'esito della prova anche da comportamenti successivi allo spirare della misura dell'affidamento, prima comunque del definitivo pronunciamento del Tribunale di sorveglianza (Pavarini, Guazzaloca, 2004). L'esito positivo estingue la pena detentiva e le pene accessorie, ma non anche quella pecuniaria e l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.

Si ricordi, infine, che la competenza circa la concessione e la revoca dell'affidamento in prova è attribuita, ex art. 70 ord. penit., al Tribunale di sorveglianza. Ai sensi del 9° comma dell'art.47, tuttavia, è attribuito al Magistrato di sorveglianza l'inedito potere di sospensione della pena già in fase di espiazione *“quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga”*. Il condannato verrà così posto in libertà nell'attesa che il Tribunale di sorveglianza valuti la meritevolezza o meno del beneficio dell'affidamento in prova.

4.4 L'affidamento in prova al colletto bianco

Si è affermato in dottrina che la cerchia dei potenziali destinatari della misura è ulteriormente ristretta a quei soggetti che hanno commesso il reato trovandosi in una situazione di emarginazione sociale riconducibile al prevalere di fattori ambientali sfavorevoli che hanno giocato un ruolo negativo nel processo di adattamento. Solo costoro sarebbero i rei che è possibile rieducare e da qui nascono le perplessità in merito alla concessione della misura nei confronti dei

criminali “*white-collar*”. La giurisprudenza di merito ha ritenuto però concedibile la misura anche alla criminalità politica ed economica, subordinando l’ammissione ad ulteriori requisiti non richiesti dalla norma. In altre occasioni, la concessione dell’affidamento al colpetto bianco è stata ritenuta ammissibile attraverso una rilettura delle finalità della misura che, da special-preventiva, deve acquisire una funzione riparatoria dei danni morali patiti dalla collettività. Proprio su questo concetto si fa leva per considerare l’affidamento in prova la misura alternativa “ideale” per questi particolari rei, forse l’unico modo per rieducarli. In questo senso, attraverso prescrizioni indirizzate ad una attività lavorativa di volontariato non retribuito, ben più apprezzabile della mera detenzione, agli occhi dell’opinione pubblica. Di diverso avviso l’indirizzo della Corte di Cassazione che, specificando come ogni reato è espressione di disagio e disadattamento sociale, ha ritenuto anche i colpetti bianchi destinatari della rieducazione cui l’ammissione all’affidamento in prova è preordinata, senza alcun *quid pluris* da richiedere.

L’affidamento in prova al colpetto bianco è una questione che inevitabilmente irrompe nella scena politico-legislativa a partire dallo “scoppio” di Tangentopoli, con autori in apparenza “iperintegrati” (Grevi, Giostra, Della Casa, 2011) ma responsabili di attività delittuose lucidamente programmate attraverso la strumentalizzazione della propria posizione lavorativa ed economica. La giurisprudenza di merito non ha negato l’applicabilità, in via di principio, della misura ai colpetti bianchi; essa osservava in realtà che il problema non si sarebbe nemmeno posto se al concetto di “integrazione sociale” si fosse attribuito un significato allineato all’art. 3 Cost. e alla migliore scienza criminologica, ma non ha mancato di esprimere disagio per la difficile adattabilità, a questi soggetti, dell’affidamento in prova (concepito per condannati di estrazione sociale bassa). Per anni il dubbio riguardava la possibilità di configurare un reale trattamento rieducativo per i colpetti bianchi, attraverso la misura alternativa in esame. Questo disagio ha portato all’individuazione di parametri valutativi peculiari, ritenuti condizioni minime per applicare la misura, ovvero:

- 1) RESIPISCENZA rispetto al delitto come necessità di autentica e profonda revisione critica del comportamento: distacco dal passato deviante e consapevolezza del danno sociale causato. È stata ritenuta non sufficiente una non meglio chiarita “autocritica”;
- 2) INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO, come valore sintomatico ai fini della prognosi di non recidiva sul presupposto della inidoneità degli elementi ricavabili attraverso il colloquio con gli operatori del carcere, in quanto facilmente manipolabile da parte di questa tipologia di rei;
- 3) NON REITERAZIONE di fatti illeciti;
- 4) SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA diversa da quella precedente collegata al reato.

A volte si è addirittura attribuito significato alla condotta processuale assunta nel giudizio di cognizione (Grevi, Giostra, Della Casa, 2011). Tuttavia l'impostazione prospettata si poneva nella scia di un orientamento risalente nel tempo che ebbe a suscitare un netto dissenso in dottrina la quale, pur concorde sul principio affermato secondo cui l'opera rieducativa è principalmente fondata sulla disponibilità del reo al trattamento, censurò la debolezza degli elementi presi in considerazione. Si deve aggiungere che la giurisprudenza di merito faceva proprio l'insegnamento della Suprema Corte, ovvero la richiesta di una revisione delle motivazioni che spingono alla condotta criminale, al progressivo abbandono dei disvalori abbracciati: un atteggiamento ad un tempo intellettuale e ad un tempo etico, fondato sull'analisi critica del comportamento precedentemente tenuto e del disvalore attribuito ad esso. Rispetto all'orientamento più recente della giurisprudenza di merito è dato riscontrare, invece, una presa di distanza da parte della Corte di Cassazione. Sulla premessa che ogni reato rivela l'esistenza di un “disadattamento sociale” del suo autore, si è affermata la praticabilità nei suoi confronti del trattamento rieducativo “da realizzarsi anche con le misure alternative” (Cass. , 9-12-1997, Armanini, Giust. pen. 98, II, 575) e la necessità che, a base della concessione dell'affidamento in prova, stia una valutazione che prescindendo dalla natura del

reato commesso. In particolare si è negato che l'accertamento dell'avvenuto inizio di un processo rieducativo, postulato dalla corte come presupposto della misura (che mira al suo completamento), possa essere condizionato da dichiarazioni di "autocritica" e di ripudio del proprio passato, dovendosi invece aver riguardo essenzialmente alla prospettiva che il condannato acquisisca la consapevolezza di dover rispettare le leggi e conformarsi ai doveri di buon cittadino. Ribadito che ciò che rileva è il comportamento attuale del condannato si è insistito sulla superfluità del suo avvenuto ravvedimento e si sono esclusi dall'ambito dei presupposti della misura sia l'adempimento delle obbligazioni civili sia lo svolgimento di attività lavorativa. Nella visuale chiusa della Cassazione (Grevi, Giostra, Della Casa, 2011), l'adattamento dell'affidamento in prova a questa particolare tipologia di condannati può più correttamente essere realizzato facendo leva sugli strumenti tipici delle prescrizioni, particolarmente incisive sul piano rieducativo e preventivo della recidiva. Nel tentativo di conciliare le posizioni precedentemente assunte con l'insegnamento del giudice di legittimità, la successiva giurisprudenza di merito, in un primo tempo, ha spostato l'attenzione dal momento applicativo a quelli circa gli interventi del servizio sociale e l'esito della prova. Si è messo così in luce il prevalente ruolo di controllo del servizio sociale e si è coniato un nuovo concetto di esito positivo della misura, che fa leva su un giudizio più incisivo circa l'avvenuta inequivocabile rieducazione che esige che il condannato orienti i propri comportamenti e la propria personalità sia verso modelli di vita leciti e socialmente accettabili, sia verso attività che assumano valore compensativo dei danni provocati dal reato. In questo modo il risarcimento del danno da presupposto per l'ammissione alla misura diventa elemento sintomatico della compiuta risocializzazione del condannato (Grevi, Giostra, Della Casa, 2011). A fronte di questa svolta interpretativa la dottrina ha espresso perplessità e riserve correttamente segnalando l'ambiguità di tale pretesa, specie ove offesa sia una persona giuridica o la stessa collettività, nonché l'improprio recupero di quanto perduto in relazione alla sua concedibilità. Anche la giurisprudenza di

legittimità è intervenuta cercando di censurare questa forzatura, senza però riuscire ad impedire atteggiamenti interpretativi contrastanti.

In un secondo momento, richiamandosi al parametro del comportamento attuale del condannato (privilegiato dalla Cassazione rispetto alla c.d. "autocritica), i giudici di merito hanno nuovamente corretto il tiro: pur ritenendo sufficiente l'avvio di un processo di maturazione sociale del condannato, hanno negato l'idoneità dell'affidamento in prova a realizzare le finalità rieducative e preventive stabilite dalla legge ove manchi totalmente ogni rivalutazione del passato, volta alla rielaborazione di quell'atteggiamento mentale che fu causa della condotta illecita. La peculiarità della fattispecie richiama l'esigenza di adeguare il processo rieducativo, costituzionalmente imposto, alla personalità del condannato e alla specifica capacità criminale espressa con il reato. Si tratta di un effettivo cambiamento dello stile di vita con abbandono delle precedenti attività lavorative che avevano favorito il reato; questo porta allo scoperto l'opportunità ormai indifferibile di prevedere uno strumento ad hoc, imperniato su prescrizioni comportamentali ma svincolato dalla misura in esame (che spesso consiste in un trattamento psico-sociale inappropriato in determinate situazioni).

In questa materia i problemi dottrinali sono sempre stati presenti, soprattutto nella costante diatriba sulla finalità da perseguire: la tensione rieducativa della pena non è garantita dalla sanzione, ma dalla sua idoneità a generare un cambiamento. L'impostazione delle condizioni di applicabilità sembrava essere radicata nella giurisprudenza: l'affidamento in prova non può essere concesso o precluso sull'oggettività del reato consumato, ma sulla base delle osservazioni scientifiche della personalità che possono indicare compatibilità. I colletti bianchi, tuttavia, in sede di giudizio prognostico della personalità, dovranno offrire un *quid pluris* rispetto ai rei comuni. La misura verrà concessa sulla base della concreta personalità del reo. La Cassazione rifiutò categoricamente tale impostazione: le misure alternative hanno natura di vere sanzioni penali, sono pertanto riferibili a soggetti ancora socialmente pericolosi: al momento della

concessione dell'affidamento in prova, la rieducazione del condannato non deve essere ancora completa e il tribunale non deve accertare se il soggetto si sia pentito, ovvero abbia compreso la gravità del gesto. Il tribunale deve accertare se, per effetto di una rieducazione in corso, il reo abbia iniziato a mutare atteggiamento. Il progetto della Cassazione è chiaro: l'affidamento in prova è una pena a tutti gli effetti, quindi dovrà essere concesso solo ad una personalità idonea a proseguire la già iniziata rieducazione, non al già rieducato. La rieducazione, in questa prospettiva è un percorso, rispetto al quale l'affidamento in prova può essere individuato come una tappa (Rispoli, 2006). Ovviamente i colletti bianchi dovranno aver compiuto tale percorso con maggiore profondità rispetto agli altri rei, concretando ad ogni effetto una valutazione adeguata al singolo soggetto determinato. La Cassazione ha ritenuto quindi legittimo il prudente criterio di gradualità nell'applicazione del beneficio, escludendo la misura per il reo che non abbia compiuto una revisione critica, ritenendo che il percorso di ravvedimento non sia ancora in concreto avviato, neppure allo stato iniziale (Rispoli, 2006). Il mancato inizio di un ravvedimento non dovrà essere individuato solo dall'attitudine del soggetto alla recidiva ma anche dalla mancata consapevolezza che la propria condotta non sia conforme a principi e a valori propri della civile convivenza. La finalità rieducativa dell'affidamento in prova non è da escludere nei casi in cui il reo si sia integrato nel tessuto sociale, seppur come deviante. Tuttavia non dovrà essere concesso o precluso in considerazione del solo dato soggettivo od oggettivo, ma nella misura in cui la valutazione prognostica adeguata al singolo soggetto determinato rilevi una personalità idonea alla misura, ai sensi di finalità rieducative e preventive. Stante questa finalità, la misura deve instaurare un trattamento tendenzialmente rieducativo e in grado di reintegrare il soggetto nella società, escludendo e prevenendo la recidiva. L'esecuzione dovrà quindi essere compatibile con le caratteristiche personali del reo, i divieti e le prescrizioni dovranno essere tali da determinare in quello specifico soggetto la riacquisizione dei valori della comune convivenza, innestando un processo positivo volto a distoglierlo definitivamente dalla tendenza criminale. Sarà un'esecuzione possibile laddove

ci sia un margine di sicurezza che la misura dovrà essere in grado di richiamare nel comportamento del soggetto, rispetto ad un'esigenza di cambiamento di condotta. Questa è una necessità, tanto più che l'affidamento in prova avviene in un ambiente libero. Tutto ciò è possibile solo grazie ad un'affidabile osservazione scientifica, un'attenta analisi soggettiva del reo e dell'ambiente in cui egli sconterà la pena. Con riguardo alle concrete modalità di svolgimento, la misura dell'affidamento in prova fa perno su due elementi fondamentali: imposizione di regole di condotta (prescrizioni, talune obbligatorie e altre facoltative) e affidamento al servizio sociale. Non può che trattarsi di centri di servizio sociale, dipendenti dall'amministrazione penitenziaria. Le prescrizioni sono finalizzate ad incidere direttamente sul condannato, incentivandone la risocializzazione (rapporti con il servizio sociale, attività lavorative, prescrizioni di solidarietà) e a neutralizzare il fattore di recidiva (prescrizioni circa la dimora, la libertà di movimento, divieti di frequentazione di locali e divieto di soggiorno) (Grevi, Giostra, Della Casa, 2011). In ciò, naturalmente, emerge la grande autonomia riservata alla Magistratura di sorveglianza, rispetto anche alle pronunce della Cassazione. Abbiamo già detto che la Magistratura di sorveglianza continua a richiedere requisiti ad hoc per i colletti bianchi, analisi più approfondite e "rassicurazioni" circa il concreto proposito di cambiamento dei soggetti. Ebbene, nelle prescrizioni si può notare chiaramente questo fenomeno. La loro previsione, infatti, non può dirsi tassativa perché di fianco a prescrizioni specifiche si trovano mere direttive di ordine generale. A questo difetto di tassatività si supplisce tramite la giurisdizionalizzazione del procedimento per la loro determinazione: l'individuazione delle prescrizioni spetta al Tribunale di sorveglianza tenuto a redigere verbale che contenga gli obblighi di condotta concretamente imposti, scelti nell'ambito delle categorie previste dalla legge. La compatibilità di questa disciplina con le garanzie costituzionalmente previste si risolve alla luce del rilievo di una tassatività temperabile entro i limiti in cui le prescrizioni siano funzionali all'assistenza e al reinserimento, e non meri strumenti di controllo ed afflittivi (Bricola, 1977, cit. in Grevi, Giostra, Della Casa, 2011). Questo si traduce nella necessità che la

magistratura di sorveglianza usi l'ampio potere discrezionale concessole alla stregua di strumento di imprescindibile attuazione del trattamento individualizzato, evitando sia l'imposizione di prescrizioni stereotipate, sia l'accentuata valorizzazione di regole neutralizzative, che snaturerebbero la misura. Essenziali a questo fine si rivelano le risultanze dell'osservazione della personalità nonché le informazioni ricavabili dalle indagini socio-familiari svolte. Non si può negare che un simile obiettivo sia difficile da realizzare, ai sensi del valore riconosciuto alle prescrizioni impeditive, che si risolvono in divieti e limitazioni consistenti nel coniugare la fuga dalle occasioni di nuovi reati con il semplice spostamento di soggetti da un luogo all'altro, a fronte delle prescrizioni positive (inerenti ai rapporti con il servizio sociale, al lavoro e agli obblighi di solidarietà verso la vittima). La previsione di un obbligatorio impegno a favore della vittima segnala uno sforzo verso la valorizzazione delle prescrizioni, ma senza particolari effetti costruttivi; tanto che la Cassazione ha censurato l'imposizione della prescrizione dell'integrale risarcimento del danno quale presupposto per l'esito positivo della misura.

Ritengo ora necessario concentrarmi su alcune pronunce particolarmente interessanti, in quanto significative dell'orientamento giurisprudenziale della Cassazione e dei Tribunali di sorveglianza. Ho già sottolineato che, spesso, questi ultimi tendono a segnalarsi per la loro spiccata autonomia e il loro potere discrezionale, rispetto a quanto statuito dalla Corte. Lo si potrà notare nelle sentenze della Cassazione "Cusani" e "Armanini", in cui vengono formulati i principi in tema di affidamento in prova ai colletti bianchi. Per ciò che attiene l'orientamento dei Tribunali di sorveglianza, ho preso in considerazione una recente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, nell'ennesima vicenda dello scandalo "Parmalat". Si potrà notare che la magistratura di sorveglianza richiede un "*quid pluris*" di requisiti, rispetto all'orientamento generale della giurisprudenza in relazione ai colletti bianchi. Personalmente condivido questa posizione, per motivi che appaiono chiari scorrendo questo lavoro nei capitoli precedenti. La continua evoluzione e raffinatezza della

criminalità economica esige, per sua stessa natura, requisiti ad hoc. La magistratura ormai non può più continuare a considerare questa tipologia di reati come reati “convenzionali”. Non lo sono e questo è sempre più evidente. Si tratta di individui integrati e scaltri, molto spesso a loro agio in queste situazioni. La loro carriera professionale è costruita, nella maggior parte dei casi, su inganni e raggiri ai massimi livelli di potere; nulla li esime dal replicare tecniche ingannevoli e fraudolente anche in un’aula di tribunale.

“L’affidamento in prova...” può essere disposto “...solo quando il Tribunale giunga ad una prognosi positiva sulle possibilità di reinserimento del condannato nella vita sociale, tale prognosi è legittimamente esclusa quando questi, pur mantenendo una condotta carceraria corretta, non sia pervenuto a una revisione critica del proprio passato continuando a sostenere la propria innocenza pur non assumendo alcuna iniziativa processuale per ottenere la revisione del giudizio. Non si richiede con ciò al condannato una confessione postuma, ma un rifiuto netto della pratica quale indispensabile premessa per un giudizio prognostico favorevole sul comportamento futuro in caso di riacquisizione della libertà” (Cass., 02-02-1996, CP, 1996, I, 6634).

Quanto alle indicazioni del giudice di merito, si ricava l’astratta affermazione che destinatari dell’affidamento in provano siano certamente anche i colletti bianchi. Ma su di un piano concreto, tale affermazione viene meglio specificata attraverso un più rigoroso approccio agli indici indicativi di una prognosi favorevole (Pavarini, 2002):

“premesso che l’essere stata la condanna inflitta per reati da “colletto bianco” non può di per sé escludere l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, il presupposto dell’utilità della misura al fine del reinserimento sociale...va inteso con particolare riguardo alla esigenza di una autentica e profonda revisione critica del comportamento, fondata sul distacco dalle precedenti scelte devianti e sulla coscienza del danno sociale causato: il beneficio va di conseguenza negato al condannato che, pur avendo tenuto un buon comportamento carcerario ed avendo partecipato ad attività risocializzanti,

anche rendendosi promotore di alcune di esse, ometta una esplicita presa di distanza dal passato delittuoso, si limiti ad affermare di aver maturato una non meglio chiarita autocritica ed abbia, in relazione ad uno dei procedimenti a suo carico, risarcito soltanto una parte dell'ingente danno causato” (Trib. sorv. Milano, 23-07-1997, Cusani, FI, 1998, II, 31).

“Va negato l'affidamento in prova al condannato...il quale mantiene nei confronti delle pregresse condotte di notevole gravità atteggiamenti minimizzanti e giustificativi...” (Trib. sorv. Milano, 04-03-1998, Schemmari, FI, 1998, II, 431).

“...deve negarsi il beneficio dell'affidamento in prova all'autore...che non ha in alcun modo modificato l'atteggiamento...dimostrando di non aver effettuato alcuna revisione critica del proprio passato comportamento” (Trib. sorv. Milano, 20-02-1997, Gorrini, FI, 1998, II, 34).

Deve altresì negarsi la misura al colletto bianco che non abbia dimostrato alcuna seria disponibilità a provvedere al risarcimento dei danni causati, neppure a titolo di pagamenti provvisori disposti a seguito della sentenza di condanna (Pavarini, 2002).

Abbiamo già visto che la Corte di Cassazione ha negato la configurabilità di alcuni requisiti ad hoc per il colletto bianco alla stregua di un giudizio prognostico positivo (ovvero che sia decorso notevole lasso di tempo dalla commissione dei reati, che non si sia verificata la reiterazione degli stessi e che risulti un chiaro atteggiamento di respiscenza rispetto alla condotta tenuta, oltre al risarcimento integrale dei danni causati). La motivazione è indicata nella sentenza “Armanini” del 1997:

“In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la circostanza che il condannato richiedente abbia deciso di dedicarsi, una volta affidato a tale servizio, ad una occupazione squisitamente privata e rivolta alla cura dei propri interessi patrimoniali, e non piuttosto ad un lavoro socialmente utile, non può essere considerata come indicativa della mancanza di un serio processo rieducativo. Non è necessario, infatti, che l'affidato in prova al servizio sociale

dimostri di volersi dedicare ad attività umanitarie o filantropiche, in quanto la pena si prefigge soltanto lo scopo della rieducazione del condannato, che consiste nell'acquisizione della consapevolezza del dovere di rispettare la legge ai fini di assicurare un'ordinata e civile convivenza nel rispetto dei diritti e dei doveri di ogni consociato e non anche quello di migliorare e di esaltare le caratteristiche altruistiche della natura umana". (Cass., 09-12-1997, Armanini, Giust. pen. 1998, II, 575)

La Corte afferma che ogni reato è espressione di disagio e disadattamento sociale, indipendentemente dalle condizioni personali del condannato, qualificando di fatto il colpetto bianco come un comune delinquente convenzionale. La Cassazione ha inteso precisare che non vi è alcuna distinzione tra l'affidamento in prova del condannato comune e quello del colpetto bianco (Pavarini, 2002).

Particolarmente nota è la vicenda Cusani⁶⁰, nell'ambito dell'infinito processo di Mani Pulite, l'ennesimo caso in mezzo alla corruzione di un'intera generazione politica e dirigenziale. A suscitare la mia attenzione è l'iniziale rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano nel luglio 1997, della richiesta di affidamento in prova presentata da Cusani. Questo perché nel giro di pochi mesi il ricorso presso la Cassazione vede accolta la medesima richiesta del Cusani, esempio lampante delle divergenze interpretative tra Cassazione e tribunali di sorveglianza. Il tribunale di sorveglianza di Milano rigettava la richiesta in quanto si richiedevano, quali requisiti minimi per la concedibilità, la mancanza di pericolosità sociale del reo e il contributo rieducativo della misura chiesta. In particolare il tribunale di sorveglianza sottolineava, nel Cusani, *"un eccesso di socialità per il prestigio e l'elevata posizione rivestita"* per cui il condannato avrebbe potuto considerarsi rieducato soltanto dopo avere dimostrato un recupero di valori morali, una profonda revisione critica che porti al distacco completo dalle precedenti scelte, la piena consapevolezza del disvalore sociale del fatto e del danno arrecato. Il Tribunale non poteva negare l'inizio del percorso rieducativo del Cusani, ma *"da nessuno degli atti acquisiti,*

⁶⁰ Cass. 05-12-1998, Cusani, CP, 1998, I, 688

né dalle dichiarazioni rese in udienza risulta un'esplicita presa di distanza del C. dal proprio passato criminoso". Il condannato presentò personalmente ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 47, legge 26 Luglio 1975, n.354, la mancanza e la manifesta illogicità dell'ordinanza del tribunale e l'errore nel non aver ritenuto realizzabile il progetto di attività lavorativa predisposto. Il ricorrente assume che presupposto per l'ammissione all'affidamento in prova non è la mancanza di pericolosità sociale, ma l'accertamento che la pericolosità residua possa essere contenuta con la misura alternativa. Continua il ricorrente, denunciando l'illogicità dell'ordinanza di rigetto, affermando che gli sarebbero già stati concessi diversi permessi premio, il cui presupposto è per legge la mancanza di pericolosità sociale. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la richiesta di affidamento in prova di Cusani, configurando come erronee le affermazioni del Tribunale di sorveglianza, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

"...le misure alternative alla detenzione e, quindi, anche l'affidamento in prova al servizio sociale, hanno la natura di vere e proprie sanzioni penali, tanto è vero che la Corte Costituzionale...ha dichiarato illegittimi gli artt. 47...e 177...nella parte in cui non prevedevano che il tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova... potesse determinare la residua pena detentiva da espiare...Di conseguenza l'affidato in prova al servizio sociale è persona ancora socialmente pericolosa, dovendosi altrimenti ritenere contraria al senso di umanità e, dunque, costituzionalmente illecita...la esecuzione di una pena nei confronti di persona ormai completamente rieducata". Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di stabilire l'endiadi "mancanza di pericolosità sociale-rieducazione" nel senso che il condannato non pericoloso è soltanto quello che non commetterà più reati. La rieducazione, ha precisato il Tribunale, per la categoria dei colletti bianchi, deve essere intesa come recupero dei valori perseguiti dall'ordinamento, deve presentare quelle caratteristiche altruistiche che concorrono a soddisfare la funzione compensativa della pena. La Corte ha osservato che l'accettazione della endiadi "mancanza di pericolosità sociale-

rieducazione” porta alla conseguenza che la rieducazione del condannato non deve essere ancora completa, ma occorre soltanto che, sulla base delle risultanze dell’osservazione scientifica, il giudice possa formulare un giudizio prognostico sulla possibilità che la misura contribuisca, in modo migliore della detenzione in carcere, alla rieducazione del condannato.

“Il tribunale di sorveglianza non doveva, pertanto, accertare se il C. avesse o meno effettuato autocritica o espresso il distacco dal proprio passato...ma se, per effetto del trattamento rieducativo, che si assume in corso, avesse avuto inizio il processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”. Di conseguenza, avendo lo stesso tribunale dato atto che dalla relazione di sintesi si evidenziava un buon comportamento carcerario, l’attiva partecipazione ad attività risocializzanti, lo spirito di iniziativa che lo ha portato a rendersi promotore di un’attività culturale sulle tematiche della giustizia, avrebbe dovuto approfondire la loro sintomaticità di un processo rieducativo in atto e se al completamento dello stesso potesse contribuire la misura alternativa in oggetto (eventualmente con prescrizioni particolarmente incisive).

“Una volta individuate, però, le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale del condannato (di cui anche i c.d. reati dei white-collars sono espressione) ai fini della ricostruzione della personalità del condannato...e formulate le indicazioni in merito al trattamento rieducativo...non può ipotizzarsi che vi siano condannati per i quali la rieducazione possa essere intesa in modo diverso da come è intesa per altre categorie. La rieducazione, infatti, deve essere concettualmente identica per tutti i condannati, indipendentemente dal reato commesso, altrimenti si creerebbe una discriminazione in contrasto con l’art. 3 della Costituzione e con l’espresso...secondo cui il trattamento rieducativo è attuato secondo un criterio individualizzato in rapporto alle specifiche esigenze dei soggetti”. Proprio per questi trattamenti individualizzati, mi verrebbe da replicare, sarebbero necessari requisiti particolari nei confronti di questi rei speciali e particolari. Forse proprio per questi motivi, i Tribunali di sorveglianza continuano a sottolineare l’importanza di quel *quid pluris* tanto

osteggiato dalla Corte, nella strenua difesa di un principio di uguaglianza che forse dovrebbe essere letto da un'altra prospettiva. Lungi da me volere denigrare il sommo e universale principio di uguaglianza, ma qui non si tratta di garantire la stessa pena agli stessi soggetti. A mio modestissimo parere, il problema è garantire una punizione e un'occasione di recupero a tutti i soggetti. Se parliamo di trattamento individualizzato, alla stregua delle pronunce giurisprudenziali viste, da soli possiamo renderci conto che non è possibile rieducare un colletto bianco come rieducheremmo un ladro di biciclette. Di gran lunga apprezzabile è, a mio parere, la condotta tenuta dai Tribunali di sorveglianza nei casi in esame. Non solo per i reati dei colletti bianchi si può notare una discrasia di opinioni giurisprudenziali rispetto alla Suprema Corte, ma proprio per questi reati l'impostazione seguita dai tribunali sembra essere particolarmente saggia e apprezzabile. Vediamone un esempio, tratto dall'ennesimo capitolo dello "scandalo Parmalat"⁶¹, ovvero quando la figlia di Callisto Tanzi fece domanda per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale.

L'ordinanza⁶² affronta in modo completo e approfondito una problematica particolarmente complessa nella materia dell'esecuzione penale, concernente la

⁶¹ Il cd. crac Parmalat è stato il più grande scandalo di bancarotta fraudolenta e agiotaggio perpetrato da una società privata in Europa. E' stato scoperto solo verso la fine del 2003, nonostante successivamente sia stato dimostrato che le difficoltà finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi degli anni Novanta. Il fallimento della Parmalat è costato l'azzeramento del patrimonio azionario ai piccoli azionisti, mentre i risparmiatori che avevano investito in *bond* hanno ricevuto solo un parziale risarcimento. Grazie al cosiddetto decreto "salva-imprese", Parmalat è stata salvata dal fallimento e la sua direzione è stata affidata all'amministrazione straordinaria di Enrico Bondi, che ha risanato parzialmente i conti (pur dovendo ancora rispondere completamente alle richieste di risarcimento dei vecchi risparmiatori, si veda in tal senso la documentazione del commissario straordinario in atti). Per tali delitti procede l'Autorità Giudiziaria di Milano. Tale falsa rappresentazione costituiva, quindi, il tentativo (per anni riuscito) di mantenere in vita un'attività al fine di reperire risorse finanziarie sul mercato, che la società non avrebbe mai potuto rimborsare. Agli atti di indagine le distrazioni ammontano complessivamente a circa € 1.400 milioni, di cui circa 500 milioni a favore delle Società del gruppo turistico.

⁶² Tribunale di sorveglianza di Bologna, Ordinanza del 13-10-2009, presidente Maisto, estensore Buttelli.

verifica delle condizioni per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale a soggetti condannati per i reati dei colletti bianchi. In simili casi, particolare attenzione deve essere prestata alla verifica dell'attività lavorativa o risocializzante allegata all'istanza. Nel caso dei "white-collar", qualora l'attività professionale abbia costituito lo strumento o l'occasione per la commissione dei reati, occorre infatti una particolare disamina per verificare la compatibilità della prosecuzione di tale attività con le esigenze special-preventive del caso concreto e con eventuali pene accessorie interdittive applicate con la sentenza di condanna. Francesca Tanzi è stata condannata alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione, a seguito di sua richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il delitto di associazione a delinquere, operante come stabile associazione all'interno del Gruppo Parmalat e capeggiata dal padre, finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di reati di bancarotta fraudolenta, nonché di truffe, false relazioni e comunicazioni dei revisori e aggioaggio, diretti a *"procrastinare l'emersione dello stato di dissesto del Gruppo e delle società familiari ed a conseguire fraudolentemente risorse finanziarie dal mercato"*. Le indagini e la documentazione acquisita al processo hanno consentito di accertare che i bilanci di Parmalat erano falsi e pertanto, ai terzi è stata rappresentata una condizione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo del tutto difforme da quella reale. Nella sentenza si dà conto dello scopo principale delle falsificazioni e cioè, di *"evidenziare una situazione di crescita complessiva del Gruppo e di nascondere, al contrario, le maggiori aree di criticità individuali"*. In particolare, l'indebitamento con le banche e gli obbligazionisti, un'esposizione debitoria enorme e sottostimata e comunque controbilanciata da disponibilità liquidi inesistenti e crediti sottostimati. Inoltre, risulta la distrazione a favore della famiglia Tanzi e delle società ad essa riconducibili di fondi del Gruppo. Si legge che *"la condannata non ha riportato altre condanne, attualmente svolge attività lavorativa e abita in Parma"* recandosi per lavoro, alcuni giorni a settimana, a Padova, dove abita il marito. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna accoglie la richiesta di affidamento in prova, ai sensi dell'art. 47 l. 354/1975 per pene inferiori a tre anni di reclusione,

ove il provvedimento contribuisce alla rieducazione e assicuri la prevenzione della recidiva. Ai sensi di quanto affermato nella più autorevole e recente giurisprudenza di merito, per i reati dei colletti bianchi vi è necessità di adattare i principi elaborati, per categorie sociali del tutto diverse. È evidente l'inadeguatezza di concetti come "reinserimento sociale" e "risocializzazione" per soggetti condannati ma "iperintegrati" nel contesto socio-economico. In tal caso, la misura alternativa alla detenzione priva di funzione risocializzante, è strumento di neutralizzazione della ricaduta, che presuppone una dimostrata capacità del soggetto di superare la pericolosità nei fatti. Ai fini della concessione della misura ex art. 47 ord. penit., non è richiesta una *"piena rieducazione del soggetto, né una piena revisione critica delle proprie condotte, diversamente dalla liberazione condizionale"*. Lo scopo della misura è certamente quello di realizzare la rieducazione del reo, ancora non raggiunta. È necessario che il giudizio prognostico si fondi su elementi attuali, oggettivi e concreti, sintomatici di *"positiva evoluzione della personalità"* nonché dell' *"avvio di un processo di ravvedimento sulle proprie condotte"*. Per la Cassazione, l'art. 47 non presuppone totale assenza di pericolosità sociale del condannato (realizzabile solo con la completa rieducazione dello stesso) ma postula l'esistenza di elementi da cui possa desumersi l'inizio avvenuto di tale processo, concettualmente identico, però, per ogni condannato⁶³. Tuttavia, il caso in questione, pone ulteriori riflessioni circa l'atteggiamento della condannata rispetto al reato. Francesca Tanzi si è laureata a Bologna, diventa membro del Cda "Parmatour" per volontà del padre, il quale condizione quasi ogni scelta fatta dalla figlia (dall'educazione agli interessi extra lavorativi). La Tanzi ha ammesso di essersi fidata, sostanzialmente, di persone di fiducia del padre, con un ruolo importante in società. Infine esprime profonda delusione per il padre e per la superficialità delle scelte fatte. Molto importante è la scelta di vita della Tanzi la quale, nel 2009, dimostrava di avere un lavoro che le permetteva di auto-sostenersi, un marito e una figlia, un forte impegno sociale e

⁶³ Una (semplice) presa di distanza dal passato criminoso e la consapevolezza della necessità di rispettare la legge.

solidaristico, tutti elementi che costituiscono un segno di rispetto per chi ha perso i risparmi investendo in Parmalat, oltre che ad un rimedio proposto dalla stessa Tanzi come risarcimento morale.

“La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto costantemente che la mancata riparazione del danno causato dal reato non può, di per sé, giustificare il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale, difettando una disposizione prescrittiva in tal senso..., anche se l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatele rientra tra gli elementi di segno negativo legittimamente valutabili dal Tribunale di Sorveglianza per rigettare la richiesta di affidamento in prova...non rilevando che il risarcimento dei danni non sia previsto dalla norma come condizione per la concessione della misura alternativa...”. Nel caso di specie, anche dando applicazione ai principi giurisprudenziali in materia di concessione della misura, è possibile formulare un giudizio prognostico favorevole sulla scorta di elementi positivi che l’istruttoria ha permesso di individuare. Tra questi il mancato coinvolgimento della Tanzi in altri “tronconi” giudiziari derivanti dal dissesto Parmalat (l’assenza di procedimenti pendenti lo dimostra), l’assenza di altre condanne, anche non definitive, l’assoluzione di pochi mesi prima dell’ordinanza in merito per non aver commesso il fatto in relazione all’unico procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze ed anche la condotta tenuta dalla condannata successivamente agli episodi che ne hanno determinato la condanna in oggetto. La stessa, fin dal 2004, ha intrapreso regolari attività lavorative che svolge, sia pure nel settore del turismo in cui aveva maturato interessi negli anni passati nel Gruppo Parmalat, come dipendente, senza alcun ruolo direttivo, percependo compensi del tutto adeguati all’attività. *“A ciò si aggiungano le attività di volontariato, alcune svolte dall’istante già dall’anno 2004, altre intraprese più recentemente, attività che, sia per l’epoca in cui hanno avuto inizio, sia per l’impegno richiesto, che per le modalità concrete in cui si estrinsecano, non solo possono ritenersi attività “riparatoria”, in senso lato, ma soprattutto non paiono assumere carattere strumentale rispetto all’accoglimento della misura. Peraltro, la documentazione in atti circa la*

situazione patrimoniale e reddituale non consente di individuare proventi, cespiti, beni immobili o mobili nella piena disponibilità della T., non ancora sottoposti alla procedura esecutiva tuttora in corso. La stessa attualmente abita in una “dependance” dell’abitazione del padre avendo abbandonato l’immobile in cui abitava in precedenza”.

Pertanto, l’atteggiamento della stessa rispetto ai reati commessi, nonché l’adeguata consapevolezza delle proprie responsabilità e dei danni arrecati, nella valutazione del tribunale di sorveglianza di Bologna, non solo costituiscono adeguati e sufficienti sintomi di ravvedimento ma paiono elementi sintomatici della ricerca da parte della stessa di uno stile di vita regolare e diametralmente opposto a quello passato. La rottura con il passato costituisce un elemento da valorizzare nella valutazione prognostica demandata al Tribunale, *“secondo cui la misura richiesta risulta idonea a favorire il reinserimento sociale della condannata e l’adesione ai valori di legalità ed a impedire, al contempo, il rischio di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle poste in essere in passato”.*

In conclusione, come ho già detto, la valutazione dei Tribunali di sorveglianza risulta essere diversa rispetto alla valutazione “guida” della Cassazione. Questo non nel senso di superficialità o lacune nel giudizio, ma semplicemente alla stregua di una valutazione prognostica di tipo approfondito e ricercato. Come ho già affermato, ritengo che sia l’approccio migliore. Non si tratta di violazioni del principio di uguaglianza o di differenziazione trattamentale, ma semplicemente di una particolare attenzione nei confronti di questa particolare tipologia di rei. L’affidamento in prova al servizio sociale risulta la misura alternativa alla detenzione più adatta e più efficace, nel difficile percorso rieducativo di soggetti “iperintegrati” e affermati, senza particolari deficit o scompensi. Tuttavia, all’interno del processo rieducativo e risocializzante, proprio le caratteristiche di questi soggetti pongono le problematiche che abbiamo visto. Se le prescrizioni dell’affidamento in prova sono in grado di dare un decisivo apporto alla maturazione della consapevolezza e dell’adesione alla legalità di questi

criminali, allora tali prescrizioni dovranno essere concesse ai sensi di una valutazione approfondita, curata, attenta. Una valutazione prognostica che nella giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza è caratterizzata dalla richiesta di quel *quid pluris*, di quei requisiti ad hoc che sembrano imprescindibili. La possibilità di rieducare il colto bianco, dunque, esiste. Nonostante i pessimismi del caso e la generale delusione dell'opinione pubblica, ci sono concrete possibilità di raggiungere questo scopo. Ritengo che l'affidamento in prova sia lo strumento migliore, sia per il grado di severità delle prescrizioni, sia per l'affidamento del reo alla comunità, in modo tale da farlo lavorare a stretto contatto con le persone, le stesse da lui ingannate nel corso della sua carriera lavorativo-criminale.

CONCLUSIONE

Le considerazioni svolte nelle pagine precedenti giungono qui a conclusione. Ho cercato di essere chiaro, fedele agli autori che ho letto, e preciso. Spero di esserlo stato. Quando ho iniziato a leggere il materiale che il professor Melossi mi aveva consigliato per un primo approccio a questo lavoro, mi sono subito legato, per così dire, a Edwin Sutherland. Forse per la sua morte “misteriosa”, forse per la rivoluzione portata dal suo scritto *“Il crimine dei colletti bianchi”*, peraltro pubblicato molti anni dopo la sua conclusione, a causa dei nomi scomodi riportati pubblicamente. Procedendo nella lettura e nello studio, mi sono poi imbattuto negli scritti “economico-sociali” di Lombroso e dei suoi seguaci e un altro legame si è creato, forse per la mia ingenua fiducia nella Giustizia, con la “g” maiuscola. Ma se uno studente laureando in Giurisprudenza non ha fiducia incrollabile nella vera giustizia, chi mai la avrà? Gli scritti di Sutherland e Lombroso mi hanno aperto un mondo di collegamenti e di piste da percorrere, io ne ho privilegiate alcune, per evitare di perdermi. Dapprima ho voluto inquadrare la categoria criminologica di “crimine del colletto bianco”, così come fa Sutherland nei suoi scritti, corredandola di esempi e casi che lo stesso sociologo americano analizza. In particolare il punto di partenza della mia tesi e dei lavori dei criminologi che hanno seguito Sutherland nell’analisi della materia, sta nell’assunto per cui “non è la povertà a causare la criminalità”. Non è l’estrazione sociale o la povertà, non sono i dissesti familiari. Questi criminali sono ricchi, facoltosi, di estrazione sociale ottima, con un’educazione nella norma e spesso con famiglie forti e affettuose. Ciò che li spinge a delinquere è ben altro: potere, denaro, mantenimento di status, relazioni quotidiane sul posto di lavoro che diventano incontrollabili. Una volta individuato cosa significa “colletto bianco” e in cosa si sostanzia la sua attività criminale, nel bel mezzo della teoria delle associazioni differenziali, ho proceduto inquadrando l’evoluzione del fenomeno. Se infatti Sutherland aveva la pretesa di individuare una teoria universale che spiegasse non solo la criminalità “*white-collar*”, ma tutta la devianza, così non accade negli studiosi

che seguono il sociologo americano. Nel secondo capitolo ho cercato, attraverso gli scritti di Ruggiero e Martucci, di tracciare la linea evoluzionistica della criminalità economica e organizzata in ambito europeo. Gli studiosi contemporanei non si cimentano più in elaborazioni teoriche che siano in grado di comprendere tutte le definizioni di un termine, come può essere "*white-collar crime*". Questo per un motivo ben preciso: come si è potuto notare, la fattispecie in questione non solo si è evoluta e si è ampliata, ma ha raggiunto proporzioni inimmaginabili fino a dieci anni fa. Non si tratta più di descrivere i rapporti che, nella società americana o italiana della prima metà del Novecento, caratterizzavano le vecchie classi dirigenti detentrici del potere e i loro intrighi. Oggi si parla di una criminalità transnazionale e globalizzata, dove i giochi di potere e i delitti dei potenti assumono proporzioni globali e non riconducibili ad una singola categoria, oppure non riferibile ad una sola normativa. Si parla di colletti bianchi in qualsiasi attività criminale che metta in gioco o coinvolga alte cariche istituzionali, imprenditoriali ecc.. Siamo reduci da una stagione, l'ennesima, di scandali e intrighi a livello nazionale, oltre che mondiale. La prospettiva delineata da studiosi come Ruggiero e Martucci sta nella preparazione degli attori preposti a combattere questi fenomeni: una preparazione che non può più essere settoriale, ma deve investire terreni che spaziano dalla psicologia alla criminologia, dal diritto penale e penitenziario al diritto tributario, dall'economia al diritto d'impresa, dal diritto commerciale all'informatica. Le aree si sono talmente sviluppate e allargate, da richiedere una preparazione multisetoriale e diversificata di magistrati, poliziotti, avvocati, criminologi, sociologi e studiosi della materia. Ormai nulla può essere lasciato al caso.

Nel terzo capitolo, invece, mi sono concentrato sul mio Paese. Non ho mai avuto e credo che mai avrò istanze rinnegatrici delle mie origini e della mia terra, anzi, continuerò ad amarla sempre per quello che rappresenta, ovvero casa mia. Ma proprio per questo non posso guardare passivamente quello che accade intorno e che accade da sempre. Ho avuto modo di constatare come il crimine economico e bancario italiano nasca con l'Unità d'Italia. Non una classe

dirigente, non una classe politica si è distinta per la sua incorruttibilità, per usare un eufemismo: dai primi scandali bancari dell'Italia unita a Tangentopoli, da Parmalat alle recentissime vicende berlusconiane. I casi analizzati dimostrano che il potente, italiano o straniero, si evolve: diventa un essere che farebbe di tutto pur di occultare le proprie malefatte, pur di conservare quell'aura di intoccabile e di divinità che lo caratterizza. La "poltrona", il posto privilegiato e il denaro, questi i principali scopi di vita dei criminali di cui si è trattato. Le dinamiche analizzate dimostrano, tuttavia, quanto sia inappropriato assumere, nella spiegazione del crimine dei potenti, quei toni moralistici e paternalistici che spesso ci caratterizzano. Questo tipo di crimine non costituisce comportamento eccezionale, non deriva dal rilassamento dei legami sociali, ma dal loro rafforzamento. Esso non è causato dall'ingordigia, ma dalla ricchezza delle opportunità. E questo riporta, inevitabilmente, alle considerazioni di Sutherland: sia la povertà sia la ricchezza possono dar luogo a condotte criminali. È necessario iniziare a considerare questa criminalità come un vero e proprio lavoro, nell'analisi del mercato globale deve essere riconosciuta come una variabile fondamentale e determinante, per poter essere affrontata con preparazione e consapevolezza. Questi criminali non possono essere "semplicemente puniti". Non certo attraverso la sanzione pecuniaria, che farebbe diventare il sistema-justizia una sorta di ufficio penale postale, ma nemmeno attraverso la sola pena detentiva. Proprio per la particolare caratteristica del reato in questione, il reo deve essere anche, incisivamente, rieducato. La sola pena detentiva non può più assolvere questo compito, o almeno non è più in grado di assolverlo. La situazione carceraria, soprattutto italiana, è ai minimi termini, la pena detentiva equivale a trattamento afflittivo e repressivo; il detenuto cambia in peggio. La misura alternativa alla detenzione sembra la strada giusta da percorrere, e con essa l'affidamento in prova al servizio sociale. Speranze concrete ci accompagnano per gli anni che verranno, questo sia per la consapevolezza a livello istituzionale di dover affrontare un nemico preparato e assolutamente temibile, sia a livello mediatico. I mass media continueranno a giocare un ruolo fondamentale in questa lotta, a livello di

informazione e di denuncia. I media stessi hanno capito l'importanza del loro ruolo in questo ambito, oltre ovviamente alla grande visibilità che garantiscono a se stessi e alle proprie testate nell'attività in questione. Ovviamente tutto passa da noi, gente comune più o meno impegnata nella lotta alla criminalità e alla devianza, tutto passa attraverso il lavoro e il dovere di tutti noi. Come disse il giudice Giovanni Falcone, in una frase divenuta nota, purtroppo, solo dopo la sua morte:

“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere”.

BIBLIOGRAFIA

- AA.vv., *Sistema storia: dal Novecento ai giorni nostri*, Brescia, Ed. La scuola, 2004;
- Anderson B., *Britain's Secret Slaves*, Anti-Slavery International, London 1993;
- Albanese J.S., *What Lockheed and La Cosa Nostra have in common*, in "Crime and Delinquency", 1982;
- Alibrandi L., Corso P. (a cura di), *Codice penale e di Procedura penale e leggi complementari*, CELT, 2010;
- Arlacchi P., *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna 1983;
- Baratta A., *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, 1982;
- Barbagli M, Gatti U. (a cura di), *La criminalità in Italia*, Il Mulino, 2002
- Becker G., *Crime and punishment: An Economic Approach*, in "Journal of Political Economy", University of Chicago Press, 1968;
- Bequai A., *White-Collar Crime: A 20th-Century Crisis*, Lexington Books, 1978;
- Borger G., *Most Business in Warsaw Pay Protection Money*, in "The Guardian", 3 Novembre 1994;
- Cassazione, 09-12-1997, Armanini, Giust. pen. 98, II, 575;
- Cassazione, 02-02-1996, CP, 1996, I, 6634;

- Cassazione, 05-12-1998, Cusani, CP, 1998, I, 688;
- Ceretti A., Merzagora I., *La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti*, UNICOPLI, Milano 1986;
- Commissione Antimafia, *Mafia e Politica*, Laterza, Roma-Bari 1993;
- Commissione Antimafia, *Rapporto sulla camorra*, L'Unità, Roma 1994;
- Commissione Antimafia, *Relazione sul traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché sul rapporto tra mafia e gangsterismo americano*, Poligrafico dello Stato, Roma 1976;
- "Corriere della Sera", 14 Agosto 1999;
- Council of Europe, *Sexual Exploitation, Pornography and Prostitution of, and Trafficking in, Children and Young Adults*, Strasburg 1993;
- Crainer S., *Zeebrugge: Learning from Disaster. Lessons in Corporate Responsibility*, London 1993;
- Cressey D.R., *Other's People Money. A study in the social psychology of embezzlement*, Free Press, 1953;
- Crime and the conflict process*, in "The Journal of Juvenile Research", 1929;
- Doig A., *A Fragmented Organisational Approach to Fraud in a European Context: The Case of the United Kingdom Public Sector*, in "European Journal on Criminal Policy and Research", 1995;

-Edelhertz H., *The Nature, Impact and Prosecution of White Collar Crimes*, U.S. Government Printing Office, Washington 1970;

-*Enciclopedia giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1993;

-Falsitta G., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Cedam 2012;

-Ferrero G., *Una società segreta nel 1894*, in Ferrero G., Sighele S., *Cronache criminali italiane*, Treves, Milano 1896;

-Fontana E., Miracle L., *Rapporto Ecomafia '98. L'illegalità ambientale in Italia e il ruolo della criminalità organizzata*, Ambiente, Milano 1998;

-Fornari U., *L'antropologia criminale in Italia*, in "Federazione Medica", 1986;

-Geis G., *White-Collar Criminal. The Offender in Business and the Professions*, Atherton Press, New York 1968;

-Giacomelli S., Rodano G., *Denaro sporco*, Donzelli, Roma 2001;

-Gow D., Tomforde A., *Bad Blood on Their Hands*, in "The Guardian", 6 Novembre 1993;

-Granata P., *Aspetti finanziari del riciclaggio connessi con il traffico di sostanze stupefacenti*, in "Rivista della Guardia di Finanza", 2003;

-Grevi V., Giostra G., Della Casa F., *Ordinamento Penitenziario commentato*, CEDAM, Padova 2011;

-*"La Repubblica"*, 12 Dicembre 1991;

- Laitinen A., *Present trends of Domestic and International Corporate Crime in Finland*, intervento all'XI Congresso Internazionale di Criminologia, Budapest, 22 Agosto 1993;
- Laschi R., *La delinquenza bancaria*, Bocca, Torino 1899;
- Lombroso C., *La funzione sociale del delitto*, Sandron, Palermo 1896;
- Lombroso C., *Le piaghe d'Italia*, in "Il momento attuale", Moderna, Milano 1903;
- Lombroso C., *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alla psichiatria*, Bocca, Torino 1897;
- Lombroso C., *Sull'incremento del delitto in Italia*, Bocca, Torino 1879;
- Lombroso C., Ferrero G., *Sui recenti processi bancari di Roma e Parigi*, in "Archivio di psichiatria", 1893;
- Maguire M., Morgan R., Reiner R. eds., *Oxford Handbook of Criminology*, OUP 2007;
- Marotta G. (a cura di), *Tecnologie dell'informazione e comportamenti devianti*, Led, Milano 2004;
- Martucci P., *La criminalità economica*, Laterza, Roma-Bari 2006;
- Martucci P., *Le piaghe d'Italia: I lombrosiani e i grandi crimini economici nell'Europa di fine Ottocento*, FrancoAngeli, Milano 2007;
- Melossi D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano 2002;

-Nelken D., *Il significato di Tangentopoli: la risposta giudiziaria alla corruzione e i suoi limiti*, in L. Violante (a cura di), "Storia dell'Italia", Einaudi, Torino 1997;

-Niceforo A., *L'Italia barbara contemporanea*, Sandron, Palermo 1898;

-Passas N., Nelken D., *The Thin Between Legitimate and Criminal Enterprise: Subsidy Frauds in the European Community*, in "Crime, Law and Social Change", 1993;

-Patalano V. (a cura di), *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, Giappichelli, Torino 2003;

-Pavarini M., Guazzaloca B., *Codice commentato dell'esecuzione penale*, Volume I, UTET, Torino 2002;

-Pavarini M., Guazzaloca B., *Corso di diritto penitenziario*, Martina, Bologna 2004;

-Rispoli V., *L'affidamento in prova al servizio sociale*, Giuffrè, 2006;

-Ruggiero V., *Economie sporche: L'impresa criminale in Europa*, Bollati Boringhieri, Torino 1996;

-Ruggiero V., *Delitti dei deboli e dei potenti: Esercizi di anticriminologia*, Bollati Boringhieri, Torino 1999;

-Ruggiero V., Ponsaers P. (a cura di), *La Criminalite economique et financiere en Europe: Economic and Financial Crime in Europe*, L'Harmattan, 2002;

-Savona E., Mezzanotte L., *La corruzione in Europa*, Carrocci, Roma 1998;

- Schelling T.C., *Economic Analysis of Organized Crime*, in "The President's Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice", Government Printing Office, Washington D.C. 1967;
- Smith D.C., Alba R.D., *Organized Crime and American Life*, in "Society", 1979;
- Sighele S., *La folla delinquente*, Bocca, Torino 1891;
- Sutherland E.H., *Il crimine dei colletti bianchi: la versione integrale* (1983), Giuffrè, Milano 1987;
- Sutherland E.H., *The professional Thief*, University of Chicago Press, Chicago 1937;
- Sutherland E.H., Cressey D., *Principles of Criminology*, Lippincott, Chicago 1960;
- Sykes G., Matza D., *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, in "American Sociological Review", 1957;
- "The Guardian", 10 Settembre 1994;
- Tremonti G., *Lo Stato criminogeno*, Laterza, Roma-Bari, 1997;
- Tribunale di sorveglianza di Bologna, Ordinanza del 13-10-2009 in <http://www.diritto24.ilsole24ore.com>;
- Tribunale di sorveglianza di Milano, 23-07-1997, Cusani, FI, 1998, II, 31;
- Tribunale di sorveglianza di Milano, 20-02-1997, Gorrini, FI, 1998, II, 34;

-Tribunale di sorveglianza di Milano, 04-03-1998, Schemmari, FI, 1998, II, 431;

-Veblen T., *Theory of the Leisure Class*, New York 1912;

-World Development Movement, *Inquiry into the Pergau Hydro-Electric Project, the Aid and Trade Provision and its Implications for Overseas Aid Expenditure*, World Development Movement, London 1994

FILMOGRAFIA

-“Il Gioiellino”, A. Molaioli, Italia-Francia, 2011

RINGRAZIAMENTI

Al professor Dario Melossi e alla dottoressa Stefania Crocitti, per avermi fatto innamorare della materia, per la pazienza e per la gentilezza mostrata.

All'avvocato Bruno Guazzaloca per l'aiuto regalato e inaspettato.

All'avvocatessa Carlotta Mattei per la pazienza di questi anni e per quella che avrà negli anni a venire.

Alla mia Famiglia, tutta, per la quale non basterebbero le parole di tutte le lingue messe insieme e senza la quale non potrei essere qui oggi, ma soprattutto senza la quale sarei una persona infinitamente peggiore. Ai miei Nonni per avermi fatto credere in me stesso e nelle persone, e ai nonni di tutto il mondo, che per me rappresentano la bontà e la purezza. Ai miei Amici, che mi rendono una persona migliore ogni giorno e che sono uno dei motivi migliori per vivere questa Vita.

Grazie.